

COMUNE DI FONDI  
Provincia di Latina

COPIA

Deliberazione n. 60

del 26.2.2002

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza.....ordinaria di .....1^.....convocazione - seduta pubblica.....

OGGETTO: Regolamento di Polizia Urbana - Approvazione

L'anno duemiladue addi..ventisei...del mese di ...febbraio...  
alle ore ...19,30...nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Sindaco Luigi Parisella		16 Meschino Massimo	
1 Izzi Riccardo		17 Biasillo Lucio	
2 De Meo Salvatore		18 Conte Paolo	
3 Capasso Vincenzo		19 Orticello Onoratino	
4 Corina Andrea	A	20 De Santis Onorato	A
5 Rega Pasqualino		21 Cataldi Vincenzo	
6 Pietricola Vincenzo		22 Di Manno Bruno	
7 Matteoli Luigi		23 Di Fazio Massimo	
8 Ciccarelli Antonio	A	24 Fiore Giorgio	
9 Di Manno Onorato		25 Zenobio Stefano	
10 Parisella Piero		26 di Sarra Fabrizio Flavio Mauro	
11 Bortone Xenio		27 Di Manno Giulio Cesare	
12 Azzarà Giuseppe		28 Cima Maurizio Vincenzo	
13 Di Fazio Nicola Orlando		29 Di Biasio Luigi	
14 Refini Fabio		30 Mazzarrino Onorato	
15 Spagnardi Claudio			

Sono presenti n. 28 Consiglieri + il Sindaco.

Assiste il Segretario Generale dott. Angelo Di Fazio

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Riccardo Izzi. assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato

Ufficio Ragioneria

VISTO per l'impegno  
Fondi li  
IL RAGIONIERE

Pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 45  
del D.Lg.vo n. 267 del 18 agosto 2000

il responsabile  
di Ragioneria

il responsabile  
del servizio

IL PRESIDENTE  
F.to dott. Riccardo Izzi .....

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F.to avv. Salvatore De Meo

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to dott. Angelo Di Fazio

E' copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Si certifica che questa deliberazione

è stata affissa in copia all'albo comunale per il giorno  
giorno

28 MAR. 2002

e vi resterà fino al

12 APR. 2002

Dalla Residenza Municipale, addi .....

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Angelo Di Fazio.....

Pubblicazione iniziata il  
IL MESSO COMUNALE



*[Handwritten signature of Angelo Di Fazio]*

*[Handwritten signature of Salvatore De Meo]*

La discussione sull'argomento viene subito contestata dal Consigliere Di Biasio, il quale fa rilevare al Presidente che, a suo parere, l'argomento dovrebbe essere rinviato poichè, presentando il testo delle novità, avrebbe dovuto nuovamente essere sottoposto all'apprezzamento della competente Commissione;

Sulla problematica sollevata si sviluppa un dibattito, al quale partecipano il Consigliere Biasillo, l'Assessore Carnevale, il Presidente della Commissione competente Pietricola ed il Sindaco; nel corso del quale viene evidenziato che il regolamento è approvabile, dal momento che è sostanzialmente lo stesso già valutato in Commissione, con lo stralcio tecnico degli aspetti relativi alle tariffe, alla cui definizione provvederà la Giunta per competenza propria;

Il Consiglio è sospeso alle ore 00,15 e ripreso alle ore 00,45

All'appello risultano presenti 28 Consiglieri - 3 assenti (Cataldi, Ciccarelli e De Santis)

Poichè non si raggiunge un'intesa sulla lettura da dare all'aspetto procedimentale, il Consigliere Di Biasio annuncia per vizio procedurale che non parteciperà alla votazione, unitamente ai colleghi della minoranza;

Il Presidente a questo punto, mette ai voti due emendamenti illustrati dall'Assessore Carnevale:

**1° Emendamento:**

1) Cancellare l'intera previsione di cui alla lettera i) dell'art. 31 comma 1 del regolamento, dove per un refuso di stampa è stata portata quale esenzione oggettiva quella riguardante "le occupazioni effettuate mediante insegne, targhe, fregi, tende e loro proiezioni al suolo" che invece vengono sottoposte a canone;

Presenti 23

Assenti 8 (Orticello, Di Biasio, Di Fazio Massimo, Mazzarrino e Di Sarra (usciti prima del voto) Cataldi, Ciccarelli e De Santis)

Astenuto 1 (Di Manno Bruno)

Votanti 22

Favorevoli 22

L'emendamento è approvato

**2° Emendamento:**

Conferimento alla Giunta della competenza a definire le tariffe

Presenti 23

Assenti 8

Astenuto 1

Votanti 22

Favorevoli 22

L'emendamento è approvato

La proposta di deliberazione ed il testo come emendato del regolamento vengono pertanto così approvati:

Presenti 23

Assenti 8 (Cataldi, Ciccarelli, De Santis, Orticello, Di Fazio Massimo, Di Biasio, Mazzarrino e Di Sarra)

Astenuti 1 (Di Manno Bruno)

Votanti 22

Favorevoli 22

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Ascoltata la relazione con la quale si pone in evidenza che il regolamento di polizia urbana, strumento essenziale di regolamentazione della vita cittadina e la cui approvazione è indispensabile a garantire l'ordinato svolgimento della vita collettiva;

Osservato in particolare che il regolamento originariamente vigente venne approvato con atto del Commissario Straordinario del 1941, solo parzialmente aggiornato nel 1977, rispecchiando un quadro

normativo non più ammissibile già con l'entrata in vigore della Carta Costituzionale del 1948 ed assolutamente difforme dalla più recente normazione, a partire dalla legge 142/90 fino alla più recente riforma del titolo V° della Costituzione;

Considerato che il regolamento di polizia urbana è comunque il mezzo necessario per determinare regole certe, essenziali ed uniformi per un corretto ed ordinato esercizio della vita cittadina;

Rilevato altresì che la disciplina della polizia urbana importa anche una regolamentazione generale delle occupazioni, di qualsiasi natura e specie, sulle aree e spazi di pubblica proprietà, valutandosi anche l'opportunità di trasformare l'attuale tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche in canone, modellano lo stesso su regimi tendenzialmente privatistici, così come consentito dalla legge;

Vista la Costituzione Italiana;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U. delle norme sul funzionamento degli Enti Locali;

Viste le norme quadro in materia di tributi e finanze locali;

Viste le leggi di riferimento in materia edilizia, commercio e servizi;

Visto l'esito della votazione, anche con riferimento agli emendamenti approvati;

### DELIBERA

- 1) Di approvare il regolamento di polizia urbana, consistente in 83 articoli con i relativi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
- 2) Di dare al medesimo massima pubblicità, demandando alla Giunta Municipale il compito di attuare le forme di diffusione che garantiscano la massima conoscibilità tra la comunità cittadina, nonché la definizione delle tariffe

*Allegato alla deliberazione del  
cd. m. 60 del 26/2/2002*

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

INDICE

TITOLO I..... 4  
DISPOSIZIONI GENERALI..... 4  
Articolo 1 - Finalità..... 4  
Articolo 2 - Oggetto e applicazione..... 5  
Articolo 3 - Definizioni..... 7  
Articolo 4 - Concessioni e autorizzazioni..... 7  
TITOLO II..... 7  
SEZIONE I..... 7  
Articolo 5 - Vigilanza..... 7  
Articolo 6 - Sanzioni..... 7  
Articolo 7 - Comportamenti vietati..... 9  
Articolo 8 - Altre attività vietate..... 10  
Articolo 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato..... 11  
Articolo 10 - Acque meteoriche e di dilavamento..... 11  
SEZIONE II..... 11  
Articolo 11 - Principi generali..... 11  
Articolo 12 - Manutenzione delle facciate degli edifici..... 13  
Articolo 13 - Tende su facciate di edifici..... 16  
SEZIONE III..... 16  
SEZIONE I..... 18  
Articolo 14 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale..... 18  
Articolo 15 - Divieti..... 18  
Articolo 16 - Attività particolari consentite in parchi pubblici..... 18  
Articolo 17 - Disposizioni sul verde privato e sui fondi aperti o interclusi..... 18  
TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI..... 18  
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI..... 20  
Articolo 18 - Disposizioni generali..... 20  
Articolo 19 - Specificazioni..... 20  
SEZIONE II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE..... 21  
Articolo 20 - natura ed oggetto del canone..... 21  
Articolo 21 - soggetto passivo e titolarità del canone..... 21  
Articolo 22 - tipologia di autorizzazioni e concessioni..... 21  
Articolo 23 - criteri generali in materia di gestione dei procedimenti relativi al canone..... 22  
Articolo 24 - rinnovo delle concessioni od autorizzazioni..... 22  
Articolo 25 - trasferimento, revoca, mancato o ridotto utilizzo e proroga della concessione..... 22  
Articolo 26 - criteri per la determinazione della tariffa del canone..... 22  
Articolo 27 - classificazione delle strade, aree e spazi pubblici..... 22  
Articolo 28 - determinazione della tariffa..... 22  
Articolo 29 - determinazione del canone..... 22  
Articolo 30 - modalità e termini per il pagamento del canone..... 23  
Articolo 31 - occupazioni non assoggettate al canone..... 23  
Articolo 32 - commisurazione del canone per occupazioni particolari..... 25

Articolo 33 - cavi e condutture per l'erogazione dei pubblici servizi..... 26  
Articolo 34 - decadenza ed estinzione della concessione..... 26  
Articolo 35 - sanzioni e indennità di mora..... 28  
Articolo 36 - disposizioni finali..... 28  
SEZIONE III..... 28  
Articolo 37 - Occupazioni per manifestazioni..... 28  
Articolo 38 - Occupazioni con spettacoli viaggianti..... 30  
Articolo 39 - Occupazioni con elementi di arredo..... 30  
Articolo 40 - Occupazioni con strutture pubblicitarie..... 30  
Articolo 41 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità..... 30  
Articolo 42 - Occupazioni per attività di riparazione di veicoli..... 30  
Articolo 43 - Esecuzione dei lavori di privato interesse interessanti la proprietà comunale..... 30  
Articolo 44 - Attraversamenti ed occupazioni stradali in generale..... 30  
Articolo 45 - Soggetti legittimati alla esecuzione degli attraversamenti..... 30  
Articolo 46 - Attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate..... 30  
Articolo 47 - Autorizzazione o concessione per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni stradali..... 30  
Articolo 48 - Istituzione del servizio opere pubbliche di rilevanza privata..... 30  
Articolo 49 - Atti vietati..... 30  
Articolo 50 - Occupazioni per traslochi..... 30  
Articolo 51 - Occupazioni del soprasuolo..... 44  
SEZIONE IV..... 45  
Articolo 52 - Occupazioni di altra natura..... 45  
Articolo 53 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme..... 45  
Articolo 54 - Occupazioni con strutture precarie di riparo e di accomodamento..... 45  
Articolo 55 - Occupazioni per temporanea esposizione..... 45  
Articolo 56 - Occupazioni per esposizione di merci..... 45  
Articolo 57 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche a posteggio o in occasione di fiere e mercati - rinvio..... 48  
TITOLO IV..... 49  
SEZIONE I..... 49  
Articolo 58 - Commercio in forma itinerante - rinvio..... 49  
Articolo 59 - Mestieri girovaghi..... 49  
Articolo 60 - Balneazione..... 49  
Articolo 61 - Navigazione fluviale..... 49  
Articolo 62 - Modelli navali..... 49  
Articolo 63 - Disciplina degli approdi e delle attività imprenditoriali - rinvio..... 49  
TITOLO V..... 50  
Articolo 64 - Disposizioni generali..... 50  
Articolo 65 - Lavoro notturno..... 50  
Articolo 66 - Spettacoli e trattamenti..... 50  
Articolo 67 - Circoli privati..... 51  
Articolo 68 - Abitazioni private..... 51  
Articolo 69 - Strumenti musicali..... 52  
Articolo 70 - Dispositivi acustici antifurto..... 52  
TITOLO VI..... 53  
Articolo 71 - Tutela degli animali domestici..... 53  
Articolo 72 - Protezione della fauna selvatica..... 53

Articolo 73 - Divieti specifici	
Articolo 74 - Animali molesti	
Articolo 75 - Mantenimento dei cani	
Articolo 76 - Trasporto di animali su mezzi pubblici	
Articolo 77 - Animali liberi	

TITOLO VII	55
TITOLO VIII	56
NORME TRANSITORIE E FINALI	57

Articolo 78 - Esposizione dei prezzi	
Articolo 79 - Servizi igienici	
Articolo 80 - Amministrazione degli stabili	
Articolo 81 - Disciplina sanzionatoria - Rinvii	
Articolo 82 - Disposizioni transitorie	
Articolo 83 - Abrogazioni	

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 - Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

### Articolo 2 - Oggetto e applicazione

Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'Articolo 1, comma 1., detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- b) occupazione di aree e spazi pubblici;
- c) acque interne;
- d) quiete pubblica e privata;
- e) protezione e tutela degli animali;
- f) esercizi pubblici.

Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

### Articolo 3 - Definizioni

Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne;
- d) i monumenti e le fontane monumentali;
- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

È considerata area del centro storico, a tutela orientata, quella ricompresa nell'anello delimitato dalle seguenti vie: Via Roma, via dei Volsci, Via degli Osci, via Cesare Balbo, via Ponte Nuovo, Via Arnale Rosso, Corso Italia, Via Appia Nuova, Via Damiano Chiesa fino alla ricongiunzione con via Roma. All'interno di quest'area la Giunta Municipale individua aree a tutela assoluta per le ragioni rilevanti ai fini del presente regolamento. Sono comunque escluse dalla fruizione per motivi di competizione, proselitismo, promozione o propaganda politica in ogni sua forma o per attività commerciali di qualsiasi genere, le occupazioni di ogni natura sull'area della zona pedonale compresa tra Piazza IV Novembre e Piazza Unità d'Italia.

Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

#### **Articolo 4 - Concessioni e autorizzazioni**

Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco e depositata al protocollo generale, ovvero inviata a mezzo raccomandata oppure consegnata a mano all'Ufficio competente per la trattazione.

L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba corredarla e gli oneri da rimborsare per i costi d'istruttoria. Quando non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità per il periodo in esse specificato, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, in relazione alla natura ed alla tipologia delle stesse. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1. e 2., dal titolare della concessione o della autorizzazione.

L'Amministrazione può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni

regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

#### **Articolo 5 - Vigilanza**

Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli appartenenti al Settore Polizia Locale Urbana e Rurale - Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale, oltre agli appartenenti ai Corpi di Polizia dello Stato.

Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza che rivestono qualitative di polizia giudiziaria, nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

#### **Articolo 6 - Sanzioni**

Le condotte contrastanti con le prescrizioni del presente regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative contemplate dalla Legge, salva imputata l'azione risarcitoria qualora dal fatto derivi un danno per l'Amministrazione. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede ai sensi della Sezione II capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite.

**TITOLO II**  
**SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO**

**SEZIONE I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE**

**Articolo 7 - Comportamenti vietati**

- A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:*
- a) *manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;*
  - b) *imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;*
  - c) *rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità, nonché compiere tutti gli atti di molestia e di emulazione consistenti, a titolo di esemplificazione, nell'imbrattamento ancorché reversibile e temporaneo, di indumenti dei passanti e delle carrozzerie dei veicoli, nell'effusione di materie maleodoranti, lo spargimento di farine, uova, schiume e simili, lo spruzzo di acque a getto o a lancio e quant'altro appartenga al novero dei cosiddetti scherzi carnevaleschi;*
  - d) *arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;*
  - e) *collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;*
  - f) *praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;*
  - g) *utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito con ordinanza del Sindaco o dalla natura e dalla funzione stessa degli attrezzi di gioco;*
  - h) *lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;*
  - i) *imbrattare la pubblica via con il getto di fazzoletti, alimenti, gomme da masticare, imballaggi di alimenti e simili*
  - j) *compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;*
  - k) *immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;*
  - l) *sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;*
  - m) *spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;*
  - n) *ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;*

o) *ostruire in qualsiasi modo le aree, le rampe e gli altri presidi pubblici e privati volti al superamento delle barriere architettoniche ed i limiti della mobilità delle persone affette da disabilità;*

- p) *compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incombodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;*
- q) *accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;*
- r) *spargere mortaretti o altri simili artifizi.*

Chiunque viola i divieti cui alle precedenti lettere a), b), c) ed m), relativamente alla manomissione, al danneggiamento ed all'insudiciamento dei contenitori, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 65,00 a € 262,00. La violazione dei divieti di cui alle lettere n), o) e p), per quanto non specificamente stabilito dal Codice della Strada, è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 131,00 a € 524,00.

Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di cui alla lettera d) importa la sanzione amministrativa pecuniaria da € 39,00 a € 78,00;

lo spostamento dei contenitori per i rifiuti di cui alla lettera m) prima parte è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 32,00 a € 131,00;

La violazione del divieto di cui alla lettera r) è punita con le sanzioni previste dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Ogni altra violazione del presente articolo è punita, salvo che norme speciali stabiliscano diversamente, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 32,00 a € 131,00.

**Articolo 8 - Altre attività vietate**

*A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:*

- a) *ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;*
- b) *utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;*
- c) *collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;*
- d) *procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;*
- e) *procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letteracci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incombodo o insudiciamento.*

*Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone della Città il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sul lato verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.*

*La violazione dei divieti di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 32,00 a € 131,00.*

#### **Articolo 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato**

*Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti comunali d'igiene e di nettezza urbana e delle norme speciali vigenti, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.*

*È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.*

*Quando l'attività di cui al comma 2. si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.*

*L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo inbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.*

*È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o del quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.*

*I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.*

*I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli minuti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risultino impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.*

*I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7., i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.*

*I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.*

*I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.*

*Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.*

*Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.*

*Chiunque violi i divieti e le prescrizioni di cui al presente articolo è punito, salvo che altra norma non preveda diversamente, con la sanzione amministrativa da € 39,00 a € 78,00.*

*Se la violazione è commessa nell'esercizio di attività d'impresa o artigiana le sanzioni sono aumentate di un terzo.*

*In caso di recidiva le sanzioni sono aumentate di un terzo. Se la recidiva è infrabiennale le sanzioni si raddoppiano.*

#### **Articolo 10 - Acque meteoriche e di dilavamento**

*I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.*

*Le acque di sversamento delle gronde e dei pluviali devono essere convogliate per modo da non costituire pericolo per la pubblica incolumità e per modo che le aree di calpestio dei marciapiedi, delle banchine e ogni altra pertinenza siano liberamente fruibili senza pericolo o danno.*

*È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.*

*Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 65,00 a € 262,00.*

**SEZIONE II**  
**DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE**

**Articolo 11 - Principi generali**

Nelle aree di interesse storico, archeologico, ambientale, paesistico del centro storico di cui all'Articolo 3 comma 3 e del litorale e dove espressamente previsto dalla legge e da norme particolari ogni intervento atto a modificare o a integrare l'aspetto esteriore degli edifici deve essere compatibile con i criteri generali prefissati dalle norme e soggetto a specifica autorizzazione.

**Articolo 12 - Manutenzione delle facciate degli edifici**

A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione ed hanno comunque l'obbligo di procedere almeno ogni venti anni alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture, ed almeno ogni sette anni a quelle degli ambienti porticati e delle gallerie. In subordine, qualora le fronti siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricoloritura degli elementi accessori e complementari.

La mancata osservanza dell'obbligo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 328,00 a € 1.311,00. Dell'inosservanza rispondono i proprietari in solido.

Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1., il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

In occasione della richiesta dell'autorizzazione per la tinteggiatura della facciata, quando si tratti di edifici ricadenti nell'area del centro storico e fino a quando non sarà approvato il regolamento del colore, il richiedente dovrà attenersi a criteri di omogeneità e di compatibilità d'impatto, indicando al competente Settore Urbanistica una gamma cromatica nella quale poter effettuare la scelta.

Chi non ottempera all'ordinanza del Sindaco è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 655,00 a € 2.623,00.

Chi non ottempera all'obbligo di sottoporre la gamma cromatica nella tinteggiatura degli edifici è soggetto alla sanzione amministrativa da € 328,00 a € 1.311,00, da € 635,090 a € 2.540,350.

**Articolo 13 - Tende su facciate di edifici**

Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio è fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.

La possibilità di collocare tende su facciate di cui sopra e la loro tipologia devono essere stabilite dall'assemblea condominiale ovvero, ove essa non sia prevista, dalla maggioranza della proprietà.

La possibilità di apposizione di strutture fisse che modifichino i prospetti dell'edificio, nel rispetto delle prescrizioni del Codice Civile, devono ricevere il consenso di tutti i condomini.

La collocazione di tende trasparenti in materiale plastico di qualsivoglia colore sulle facciate di cui sopra non è, comunque, consentita se non rientra in un progetto unitario preventivamente autorizzato dall'ufficio comunale competente.

Il Sindaco con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al 1° comma ovvero essa è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.

La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada), ancorché ricadenti su aree di proprietà privata, è oggetto di specifica autorizzazione comunale.

Le tende da collocarsi nell'area a tutela integrale del centro storico individuata con deliberazione della Giunta Municipale di cui all'Articolo 3 deve essere conforme alle norme tecniche e di ornato di cui all'annessa tabella.

Ferme restando le sanzioni previste dalla vigente normativa in materia urbanistica, di tutela ambientale e paesaggistica, chi colloca tende non conformi alle prescrizioni dettate dal Settore Urbanistica soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 98,00 a € 455,00. Alla stessa sanzione soggiace chi, dopo aver ricevuto diffida alla rimozione, non vi provvede entro il termine fissato nella medesima diffida.

Chiunque colloca nelle aree di cui al precedente comma 7 tende non conformi alle tipologie approvate con il presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa da € 656,00 a € 2.623,00. E' sempre disposta la rimozione della tenda non conforme.

**Articolo 14 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale**

Il regolamento sul commercio su aree pubbliche in forma itinerante stabilisce le aree interdette a tale tipologia di esercizio commerciale, indicando le relative sanzioni.

Nelle zone soggette a vincolo paesaggistico ed ambientale, con particolare riguardo alle seguenti aree:

- a) l'isola pedonale a tutela assoluta, delimitata dall'impianto speciale dall'edificio sede della Casa comunale al Castello ed aree limitrofe dalla Piazza IV Novembre sino alla Piazza Unità d'Italia;
- b) Corso Appio Claudio, con particolare riguardo al sagrato ed alla piazza antistanti Piazza Duomo e Piazza della Repubblica;



E' vietata l'affissione sulle facciate degli edifici di insegne, striscioni, vessilli mobili ed altri strumenti direttamente od indirettamente strumentali alla promozione delle attività commerciali o professionali che non siano espressamente autorizzati dal Settore Urbanistica, conformi alle prescrizioni dell'annesso documento tecnico indicativo.

È facoltà della Giunta Municipale integrare il novero delle strade e delle aree pubbliche definite di particolare interesse ambientale, assoggettate agli speciali vincoli di cui al presente articolo.

Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1, ovvero non rispetti le prescrizioni particolari dettate dal Settore Urbanistica è soggetto alla sanzione pecuniaria da € 328,00 a € 1.311,00.

### SEZIONE III DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

#### Articolo 15 - Divieti

Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- a) danneggiare la vegetazione;
- b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziate sia migrante;
- c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- d) calpestare le aiuole;
- e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco.

Le disposizioni di cui al comma 1., lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

Apposito regolamento disciplina i ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate derivanti da attività autorizzate.

Oltre al risarcimento del danno arrecato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 32,00 a € 131,00. Se le attività vietate sono commesse con veicoli a motore le sanzioni sono raddoppiate.

#### Articolo 16 - Attività particolari consentite in parchi pubblici

Nei parchi pubblici aperti, nonché nelle altre aree pubbliche, è autorizzata e particolarmente favorita ogni attività tesa a promuovere lo sviluppo culturale e della coscienza civica dei bambini e dei ragazzi, con particolare riguardo a mostre di libri, chioschi di promozione culturale, ecc.

Oltre a quanto previsto al comma 1. può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettono, la installazione di giostrine o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione e gli impianti siano conformi alle prescrizioni normative in materia di prevenzione infortuni.

In ogni caso, la concessione di aree pubbliche sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, del Dirigente del Settore di Polizia Locale Urbana e Rurale.

Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 9 e terminare dopo le ore 22, salvo deroghe espressamente motivate e sempre che non ostino esigenze di pubblica tranquillità.

Per gli spettacoli itineranti l'autorizzazione all'esercizio è subordinata al preventivo nulla osta della Commissione Provinciale dei Pubblici Spettacoli.

La Civica Amministrazione può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto non sia contemplato da altra norma, comporta l'applicazione della sanzione da € 65,00 a € 262,00.

#### Articolo 17 - Disposizioni sul verde privato e sui fondi aperti o interclusi

In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà privati, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito pedonale o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

Fermo restando quanto disposto dall'Articolo 9 del Regolamento, nonché delle norme in materia di prevenzione incendi o di igiene pubblica, i proprietari privati di aree verdi o di fondi incolti o coltivati confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, ovvero su strade anche vicinali, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose, rimuovendo periodicamente la vegetazione ed usando ogni cura per la pulizia dei lotti. La disposizione vale anche per il verde condominiale e per i fondi rustici comunque ricadenti nell'area urbana.

In aggiunta alle sanzioni previste dall'Articolo 650 c.p. per coloro che non ottemperino all'ingiunzione di pulire i lotti, impartita per motivi d'igiene, si applicano le sanzioni di cui al presente regolamento, aumentate al triplo.

*Il Settore Tecnologico-Ambientale, su segnalazione del Settore Polizia Urbana, procede in caso di inottemperanza all'ingiunzione di pulire i tetti, al risanamento degli stessi, addebitando gli oneri sostenuti a carico del soggetto inadempiente e, in solido, del proprietario del lotto, quale risulta dai titoli della conservatoria.*

*Fermo restando il principio di specialità, chiunque non provveda alla rimozione degli eccessi vegetativi sporgenti o limitanti sulla pubblica via è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 32,00 a € 131,00. Le sanzioni previste dall'Articolo 21 del Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili sono così aggiornate: da € 98,00 a € 455,00.*

*Chiunque mantenga il proprio fondo in condizioni contrarie al pubblico decoro, salvo che il fatto non costituisca diversa violazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 65,00 a € 262,00.*

*Il Dirigente del Settore Polizia Locale è incaricato di provvedere alla diffida formale nei confronti dei titolari dei tetti quando sia verificata la condizione di incuria.*

*Le sanzioni di cui al comma 7 sono raddoppiate in caso di recidiva ovvero di inosservanza della diffida di cui al comma 8.*

**TITOLO III**  
**OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI**  
**SEZIONE I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI**

**Articolo 18 - Disposizioni generali**

*A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.*

*Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:*

- a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;*
- b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servizi di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri;*
- c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;*
- d) le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie e non recintate.*

*Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica. In ogni caso le occupazioni adottate nelle aree pedonali e di particolare pregio artistico, storico e culturale sono soggette all'annesso regolamento tecnico sulle occupazioni e sugli stili ammessi di tende e dehors.*

*Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.*

*Le autorizzazioni o concessioni sono in ogni tempo revocabili o modificabili in considerazione del pubblico interesse o in caso di abuso del titolare.*

*L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.*

*La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire autorizzazione o concessione edilizia, anche in forma precaria.*

*Fermo restando quanto stabilito dall'Articolo 14, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle*

speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.

Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto. Il presente regolamento disciplina le modalità di corrispondenza del canone di occupazione del suolo pubblico.

Le occupazioni di suolo pubblico non possono in nessun caso superare la superficie massima senza preventiva autorizzazione in deroga.

Per le occupazioni inerenti fossi e canali d'interesse del Consorzio di Bonifica sarà altresì necessario richiedere speciale atto d'assenso a detto Ente, da comunicare all'Amministrazione comunale.

Fuori dei casi previsti dal Codice della Strada, dai Regolamenti sul commercio e dagli altri regolamenti speciali e fermi restando i provvedimenti in materia di recupero dei tributi, chiunque occupi il suolo pubblico o ad esso assimilato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 78,00 a € 328,00.

#### Articolo 19 - Specificazioni

Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'Articolo 18 si distinguono in:

- a) **temporanee:** sono tali le occupazioni legate ad eventi contingenti, estemporanei ed occasionali, ovvero per opere od attività che abbiano n.sé il carattere della durata limitata nel tempo. A titolo di esemplificazione sono tali quelle legate all'effettuazione di fiere, esposizioni occasionali, ovvero quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
- b) **permanenti:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.

Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne. A tal fine il titolare dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico deve obbligatoriamente munirsi di idoneo contenitore per i rifiuti e di strumenti atti a nettare il suolo.

Le autorizzazioni sono sempre concesse salvi i diritti dei terzi e non possono costituire titolo di prevalenza nella contesa sulla privata proprietà, salvo diversa prescrizione della legge.

Con disciplinare tecnico esecutivo del presente regolamento, approvato dalla Giunta Municipale, sono approvati:

- a. i procedimenti concernenti le occupazioni;
- b. le prescrizioni tecniche.

- c. gli oneri e gli accessori da corrispondere al Comune;
- d. gli aspetti procedurali generali e finali.

#### SEZIONE II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE

#### Articolo 20 - natura ed oggetto del canone

Il canone previsto dal presente regolamento è il corrispettivo che il concessionario si impegna a pagare a fronte di un provvedimento amministrativo di concessione o di autorizzazione emesso dal Comune di Fondi che gli consente di occupare un determinato spazio od area pubblica.

L'oggetto del canone è qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero di aree private soggette a servizi di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati. Non sono oggetto del canone i fabbricati e gli impianti di proprietà del Comune, anche se hanno natura demaniale, ad eccezione, se date in concessione, delle aree interne o di pertinenza degli edifici comunali se esse sono di norma aperte all'uso pubblico.

Sono equiparate alle aree di cui al comma precedente i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco.

È ugualmente presupposto del canone l'utilizzo del suolo comunale per la gestione della sosta a pagamento, nonché l'autorizzazione concessa al proprietario frontista avente per oggetto la libera disponibilità dell'area antistante al passo carrabile ancorché non contraddistinta da alcun manifesto.

#### Articolo 21 - soggetto passivo e titolarità del canone

Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto di suolo pubblico, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone. In caso di uso comune del suolo pubblico, è soggetto passivo ciascuno dei comitolari dell'occupazione.

Il suolo pubblico oggetto della concessione od autorizzazione deve essere utilizzato dal Concessionario per le finalità per cui è concesso e con le modalità e condizioni previste nell'atto stesso.

Ogni occupazione o utilizzo del suolo pubblico priva degli atti di preventiva concessione o autorizzazione è da considerarsi abusiva.

#### Articolo 22 - tipologia di autorizzazioni e concessioni

Per le occupazioni permanenti, ad eccezione dell'anno in cui è rilasciata la concessione iniziale, i canoni successivi al primo devono essere conteggiati su base annua, pari al canone stabilito per metro quadro di occupazione. Per il primo anno, il canone è rapportato alla effettiva durata dell'occupazione fino al 31 dicembre, con frazioni non inferiori al mese intero.

Comunica contestualmente all'ufficio competente a rilasciare il titolo autorizzatorio l'avvenuta liquidazione del canone.

Per le occupazioni esenti da canone il responsabile del procedimento COSAP rilascia una apposita dichiarazione di esenzione, trasmettendone una copia all'ufficio competente al rilascio del titolo autorizzatorio o concessorio.

L'ufficio competente ad autorizzare o concedere l'occupazione non può rilasciare il relativo titolo qualora il richiedente non depositi, assieme alla marca da bollo ove prescritta, l'attestazione di conto corrente postale comprovante l'avvenuto versamento del canone e delle spese di istruttoria. Nel titolo verrà indicato l'avvenuto pagamento di primo rilascio o l'esistenza della certificata esenzione.

Costituisce pregiudiziale causa ostativa all'ammissibilità di qualsiasi autorizzazione o concessione all'occupazione di suolo pubblico l'esistenza di morosità nei confronti del Comune di Fondi per debiti inerenti la TOSAP o la COSAP per lo stesso o per altri tipi di occupazione.

Nel caso di rilascio di titoli autorizzatori o concessori senza la preventiva acquisizione della dichiarazione di esenzione o senza aver acquisito la prova del pagamento del canone e delle spese di procedimento, il responsabile del procedimento relativo all'autorizzazione o concessione risponderà contabilmente del relativo danno erariale.

#### Articolo 24 - rinnovo delle concessioni od autorizzazioni

Le occupazioni permanenti sono considerate confermate per l'anno successivo se non viene data disdetta entro sessanta giorni prima della scadenza fissata nel titolo.

La proroga di una concessione temporanea deve essere richiesta prima della scadenza della concessione originaria, per modo da consentire all'Ufficio procedente la corretta esecuzione dell'istruttoria.

La concessione permanente può essere volturata, in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali, previa apposita domanda. La voltura della concessione non dà luogo a rimborso.

In caso di voltura della concessione permanente, il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento del canone per l'intero anno. Il canone versato vale anche, in caso di cessione o surrogazione, per il successore che dimostri di avere causa diretta con il concessionario e purché non siano modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata.

Per le occupazioni per le quali è prefissata la data di scadenza non è ammessa la cessione né la surrogazione, eccetto nel caso di cessione d'azienda, in cui il subentrante conserva il diritto di utilizzare la concessione per cui è già stato versato il canone, fino al termine previsto.

Le occupazioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salvo le eccezioni previste dal presente regolamento.

#### Articolo 23 - criteri generali in materia di gestione dei procedimenti relativi al canone.

La Giunta Municipale, nel Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei servizi di cui al comma 3 dell'articolo 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ovvero in separata deliberazione organizzativa, individua il settore preposto alla gestione del procedimento per l'applicazione e la riscossione del canone.

Il dirigente del settore individua, all'interno della struttura, un responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e lo rende pubblico con atto di determinazione. Ogni ulteriore atto esecutivo, predisposto dall'Ufficio, relativo al procedimento di applicazione del canone, riporterà l'indicazione del responsabile del procedimento.

Il dirigente del settore individuato a termini del comma 1 è competente a ricevere le osservazioni i reclami ed i ricorsi relativi al procedimento applicativo e ad adottare i provvedimenti decisori connessi.

L'utente che a qualsiasi titolo richieda occupazione di suolo pubblico, qualora non sia esente a norma del presente regolamento, deve presentare apposita dichiarazione di impegno, conforme al modello allegato al presente regolamento, con la quale si vincola al versamento del corrispettivo dovuto per l'occupazione del suolo pubblico.

Nell'ottica della semplificazione dei procedimenti, ai fini del minore aggravio dell'utente, tutti gli uffici competenti a ricevere e ad istruire a qualunque titolo istanze per l'occupazione del suolo pubblico sono altresì competenti a ricevere la dichiarazione di impegno al pagamento del canone di occupazione di cui al precedente comma. Inoltre il cittadino, che richieda un'occupazione soggetta a canone, dovrà rivolgersi esclusivamente e soltanto all'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione finale.

L'istruttoria per il computo del canone e per lo stabilimento della durata e di tutto quanto necessario all'individuazione dell'obbligazione avviene sulla base di una scheda, predisposta dall'ufficio competente, che contenga i seguenti dati:

- a. la natura, l'ubicazione e la tipologia dell'occupazione;
- b. la durata della stessa;
- c. la superficie occupata;
- d. le generalità dell'occupatario, o del legale rappresentante in caso di società; nonché del presidente del comitato o di chi abbia, a termini statutari, la rappresentanza dell'ente associativo, comprensivo di codice fiscale e della partita IVA dell'impresa o della società.

Il responsabile del procedimento COSAP, accertata l'inesistenza di impedimenti all'ammissione a canone, determina l'importo per l'anno in corso, comprensivo delle spese d'istruttoria, commisurato per l'effettiva durata residua dell'anno fino al 31 dicembre se si tratta di occupazione permanente, e per l'effettiva durata in caso di concessione temporanea e predispone un bollettino di conto corrente postale, che invia al richiedente al suo domicilio.

#### Articolo 25 - trasferimento, revoca, mancato o ridotto utilizzo e proroga della concessione

Il canone liquidato in base ad una concessione od autorizzazione è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, nell'ambito della superficie e della durata dell'occupazione, salvo nei casi di trasferimento, revoca e mancato o ridotto utilizzo della concessione per i quali si osservano le norme che seguono.

- Il trasferimento della stessa concessione di occupazione da un luogo ad un altro su richiesta del concessionario comporta il pagamento anticipato della differenza del canone annuo dal giorno della nuova autorizzazione. Qualora il nuovo canone sia inferiore a quello versato, non si dà luogo ad alcun rimborso.

La concessione è revocata d'ufficio, con provvedimento motivato e con l'osservanza dei principi di cui alla L. 241/90:

- a) se non è stato corrisposto il canone previsto per l'anno precedente, senza necessità di preventivo interpello o sostituzione in mora da parte del Comune;
- b) se viene occupato suolo pubblico in misura maggiore di quella concessa, qualora il titolare della concessione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;
- c) se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi da quelli per il quale esso è stato concesso;
- d) per motivate ragioni di interesse pubblico ovvero per sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune. In tal caso se non è possibile trasferire la concessione su altra area (con compensazione del canone dovuto), il concessionario ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito senza nessun altro onere o indennità a carico del Comune.

In caso di mancato o parziale utilizzazione dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:

- a) Se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, il Comune provvederà all'annullamento della concessione dal semestre solare successivo alla constatazione dell'evento e al rimborso del rateo relativo dal giorno di presentazione della relativa domanda.
- a) Se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale del concessionario:
  - Per le concessioni permanenti: se la domanda è presentata e l'occupazione risulta rimossa entro il 30 giugno, sarà concesso il rimborso del canone relativo al secondo semestre altrimenti si procederà all'annullamento della concessione dall'anno successivo;
  - Per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di presentazione della domanda, purché essa sia stata presentata prima della cessazione dell'occupazione e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata.

#### Articolo 26 - criteri per la determinazione della tariffa del canone

La tariffa del canone è determinata dal Consiglio Comunale sulla base dei seguenti elementi:

- classificazione delle strade in ordine di importanza;
- entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- durata della occupazione;
- valore economico, dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

#### Articolo 27 - classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

At fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in quattro categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine costituisce l'allegato B del presente Regolamento e ne è parte integrante.

#### Articolo 28 - determinazione della tariffa

La tariffa è determinata in base alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.

La tariffa base in riferimento alla quale è determinato il canone da corrispondere costituisce la tariffa ordinaria. Essa è unica per ciascuna delle categorie varie precisate, ed è fissata secondo i parametri dell'allegata tabella.

Salvo che in prima applicazione, nella quale il Consiglio comunale determina la tariffa assieme all'approvazione del presente regolamento, le tariffe ordinarie sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione da allegare al bilancio di previsione, a norma dell'articolo 54 del D. Lvo 15/12/97 n. 446.

L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione di un aumento pari all'incremento medio annuo del costo della vita per le imprese, calcolato dall'ISTAT.

#### Articolo 29 - determinazione del canone

Il canone è commisurato alla superficie occupata, alla durata dell'occupazione, e alla relativa tariffa.

Le occupazioni di spazio soprastante e sottostante il suolo sono calcolate in base alla superficie prodotta dalla proiezione dell'oggetto della concessione sul suolo. Gli oggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

*In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni con arrotondamento al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali. La superficie così determinata non dà luogo al pagamento del canone qualora risulti inferiore al mezzo metro quadrato.*

*Il canone netto da versare è comprensivo di ogni altro canone riscuotibile dal Comune di Fondi per la medesima concessione e può essere maggiorato degli eventuali oneri che il Comune stesso deve sopportare per la manutenzione dell'area occupata manomessa per effetto dell'occupazione.*

*Per i mezzi pubblicitari il calcolo dell'occupazione viene effettuato calcolando la superficie di un metro in senso perpendicolare dalla proiezione verticale dell'impianto pubblicitario sul suolo.*

#### **Articolo 30 - modalità e termini per il pagamento del canone**

##### **CONCESSIONI TEMPORANEE.**

*Il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione e completato entro la data di scadenza della stessa.*

*La riscossione è gestita dal Comune in forma diretta. Il pagamento deve avvenire tramite posta a mezzo di c.c.p. o presso la Tesoreria Comunale ovvero nelle altre forme stabilite dall'Amministrazione Civica.*

##### **CONCESSIONI PERMANENTI.**

*Il pagamento del canone dovrà avvenire in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, qualora l'importo non superi la somma di € 775,00. In caso di somme di importo superiore, la prima rata, fino a € 775, entro la medesima scadenza; la seconda rata, del restante importo, entro il 30 aprile dell'anno di riferimento. In caso di ritardo nei pagamenti si applicheranno gli interessi legali oltre le spese connesse al recupero coattivo delle somme dovute.*

*Il pagamento del canone relativo all'anno di rilascio di concessione deve essere effettuato con le modalità relative alle concessioni temporanee, contestualmente al rilascio della stessa.*

*Il canone relativo agli anni successivi è riscosso dal Comune in conformità alle previsioni dell'art. 23.*

*Tutti i versamenti sono arrotondati all'unità di Euro, per difetto se la frazione è inferiore ai 50/100 e in incremento se la frazione è superiore ai 50/100.*

## Articolo 31 - occupazioni non assoggettate al canone

*Sono oggettivamente escluse dall'applicazione del canone, nei limiti precisati da ciascuna di esse, le seguenti tipologie di occupazione:*

- A. I balconi, le verande, i bow windows, e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le pensiline di alberghi, cinematografi e teatri, le tende, siano esse fisse o retraibili;*
- B. Le occupazioni di aree cimiteriali interne;*
- C. Gli accessi carrabili e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap;*
- D. La segnaletica, le pensiline, gli spazi pubblici riservati e le fermate relative ai taxi ed al trasporto pubblico di linea;*
- E. Gli innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione di servizi pubblici;*
- F. Le occupazioni per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;*
- G. Le occupazioni per l'esercizio di mestieri girovaghi nei limiti stabiliti dalla Civica Amministrazione;*
- H. Le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali, orologi, aste di bandiere, specchi parabolici, lampade, faretti e simili;*
- I. ...*
- J. Le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;*
- K. Le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;*
- L. Le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a 0,5 mq. e le occupazioni con sporgenza non superiore a cm. 4.*

*Sono soggettivamente escluse dall'applicazione del canone:*

- A. Le occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da Enti Pubblici di cui all'Articolo 87, comma 1 lettera c del D.P.R. 917/89 nonché da Enti registrati dall'anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze come Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per lo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi statuti. L'esenzione non si estende alle occupazioni per lo svolgimento di attività di carattere economico nonché agli interventi edilizi attuati per la costruzione e/o manutenzione degli edifici di proprietà o in uso a tali Enti;*
- B. Tutte le occupazioni di suolo pubblico effettuate per lo svolgimento di attività o iniziative direttamente riconducibili al Comune di Fondi ed alle sue aziende speciali e istituzioni;*
- C. Le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di servizi ovvero strutture di proprietà del Comune o destinate a diventarlo alla scadenza delle relative convenzioni. Qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di edifici privati, l'esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alla parte che è o diventerà comunale;*
- D. Le occupazioni temporanee per manifestazioni ed iniziative, per le quali non sia previsto l'ingresso a pagamento, aventi carattere politico, culturale, sociale, sportivo, sindacale, benefico, religioso per i primi 5 gg. continuativi di occupazione, ad eccezione delle parti eventualmente occupate con strutture utilizzate per attività economiche per le quali il canone è applicato, per il periodo in cui viene svolta l'attività, in base alla tariffa prevista per il commercio fuori dalle aree mercatali. Le aree non commerciali sono soggette invece, a decorrere del 6° giorno di occupazione, alla tariffa specifica prevista;*
- E. Le occupazioni temporanee effettuate per lo svolgimento di iniziative di carattere politico o sindacale, purché l'area non superi i 10 metri quadrati;*
- F. Le occupazioni poste in essere per la vendita di prodotti il cui utile sia interamente destinato a scopi benefici;*

- Del 50% per lavori edili a carattere d'urgenza.

Il canone per spettacoli viaggianti è dovuto in base ai mq. effettivamente occupati dalle singole attrazioni e la tariffa è articolata secondo l'allegata tabella.

Il canone per passi carrabili è determinato in base alla sua larghezza lineare. Esso non è frazionabile nel caso di multiproprietà del fabbricato relativo. In tal caso il Comune ha la facoltà di procedere alla riscossione del canone per l'intero importo nei confronti di uno qualsiasi dei condobitori, in applicazione dei principi della solidarietà.

Per le occupazioni effettuate da venditori ambulanti e produttori agricoli nelle aree mercatili e per le aree adibite al deposito dei banchi e delle attrezzature la tariffa è indicata nell'allegata tabella.

Il canone relativo all'occupazione con dehors è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare tavolini e sedie. La tariffa prevista per i dehors è raddoppiata qualora questi siano chiusi.

Per le occupazioni per traslochi la tariffa è determinata prendendo a base quella per "riserva di parcheggio su aree pubbliche per uso privato" prevista per la III categoria viaria, senza le maggiorazioni di cui al precedente comma 5. Per tali occupazioni il canone da corrispondere si determina moltiplicando per 8 la tariffa oraria relativa alla somma dei metri quadrati occupati nelle località di carico e di scarico e dà diritto ad una riserva di parcheggio complessivamente non superiore a 16 ore, comprese nella stessa giornata. Per i traslochi che prevedono un'occupazione superiore alle 16 ore nello stesso giorno, per le ore eccedenti le 16 si applica analiticamente la tariffa oraria. Per i traslochi effettuati in più giorni, nei giorni successivi al primo, si applica analiticamente la tariffa oraria. Gli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione stabiliscono il termine minimo entro il quale deve essere presentata la domanda. Tali uffici potranno, eccezionalmente, derogare dal termine, previo raddoppio del canone di occupazione.

#### Articolo 33 - cavi e condutture per l'erogazione dei pubblici servizi

Le occupazioni permanenti del territorio comunale realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono soggette ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, per la misura unitaria per utenza, stabilita dalla legge.

Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno a mezzo conto corrente postale intestato al Comune.

#### Articolo 34 - decadenza ed estinzione della concessione

Sono causa di decadenza della concessione.

- I. il mancato versamento del canone o di eventuali altri diritti dovuti, stabiliti nella concessione entro i termini fissati nell'apposito provvedimento o nell'avviso di contestazione che effettua una ricognizione dell'inadempimento;

Per gli impianti pubblicitari posizionati su suolo pubblico è dovuto il canone previsto dallo specifico regolamento.

#### Articolo 32 - commisurazione del canone per occupazioni particolari

Tenuto conto della natura contrattuale del canone, il Comune può, con deliberazione della Giunta Comunale e con atto esecutivo di detta deliberazione del dirigente del settore da cui dipende il responsabile del procedimento COSAP:

- A. stipulare con terzi convenzioni nelle quali il canone, sulla base dei valori previsti nel presente regolamento, può essere compensato in tutto o in parte con prestazioni di pubblico interesse o utilità il cui valore è determinato nella convenzione stessa;
- B. per eventi eccezionali, esposizioni e manifestazioni di rilevante interesse turistico per la città e per la realizzazione di riprese televisive, cinematografiche e multimediali di rilevante interesse culturale e produttivo per la città, determinare specifici canoni da corrispondere tenendo conto della superficie occupata e della tipologia dell'occupazione;
- C. determinare riduzioni o la esenzione del canone dovuto per occupazioni per manifestazioni a pagamento il cui utile è destinato a scopi benefici o umanitari;
- D. in presenza di più richieste di occupazione dello stesso luogo e in generale quando sia reso necessario da ragioni di trasparenza amministrativa, scegliere il concessionario con procedura di evidenza pubblica determinando il canone sulla base dell'offerta più vantaggiosa.

Per le zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che comportano rilevanti limitazioni al traffico veicolare o pedonale di durata superiore a 60 giorni, i canoni delle occupazioni commesse ad attività commerciali, artigianali o di servizi che si svolgono all'interno della zona, possono essere ridotte fino all'esenzione per il periodo interessato alla limitazione.

In specifici ambiti territoriali oggetto di progetti di riqualificazione urbana ovvero nell'ambito di programmi di sostegno per nuove attività imprenditoriali, la Giunta Comunale può deliberare una riduzione del canone dovuto per l'attivazione di nuove attività commerciali per un periodo massimo di 2 anni. Negli ambiti oggetto di progetti di riqualificazione urbana la Giunta Comunale potrà altresì ridurre, fino all'esenzione, il canone per le occupazioni con attrezzature di cantiere per il periodo necessario ai lavori di riqualificazione.

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato. Non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo, ma sono oggetto del canone specificatamente previsto gli eventuali accessi all'area con passi carrabili o svassi. Le tariffe sono riportate nell'unità tabella.

Per le occupazioni temporanee del suolo stradale la tariffa ordinaria del canone è aumentata:

- Del 20% se viene occupata anche parzialmente una corsia di marcia ovvero un controviale;
- Del 40% se viene interrotto un senso di marcia;
- Del 60% se l'occupazione comporta la chiusura della strada;

2. reiterate violazioni (almeno due nel corso dell'anno) del concessionario, anche tramite suoi collaboratori o dipendenti, delle condizioni e degli obblighi imposti con l'atto di concessione o delle norme del presente regolamento ovvero faccia un uso improprio o diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
3. mancata occupazione dello spazio senza giustificato motivo nei trenta giorni successivi alla data iniziale prevista nell'atto di concessione. Sono fatti salvi i diversi termini previsti dalla legislazione in materia di commercio su aree pubbliche a posteggio.

Sono causa di estinzione della concessione:

1. scadenza del termine di durata ove non venga rinnovato;
2. rinuncia del concessionario, da far pervenire per iscritto all'Ufficio competente.
3. morte o sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, fatti salvi i diritti degli eredi legittimi o le cause di successione nei rapporti giuridici regolati dalla legge.
4. la sentenza dichiarativa di fallimento o l'apertura di procedure concorsuali a carico del concessionario.

La decadenza è dichiarata dal Dirigente del Settore competente al rilascio della concessione, con provvedimento motivato che dispone i termini e le modalità di sgombero e di ripristino del suolo oggetto della concessione;

La decadenza non comporta restituzioni, nemmeno parziali, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

#### Articolo 35 - sanzioni e indennità di mora

Ferma restando la facoltà di revoca di cui all'Articolo 25, chiunque ometta, in quanto dovuto, il canone di occupazione del suolo e delle aree pubbliche, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 328,00 a € 1311,00 e si applica congiuntamente alle altre sanzioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta eccezione di quanto stabilito nel comma successivo.

Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento si applicano, nella misura massima, le sanzioni previste dalla legge (Legge 448/98 e s.m.i.).

Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni. Per le sanzioni previste al comma 2 non è applicabile la definizione agevolata prevista dall'Articolo 16 della precitata legge 689/81.

Per il mancato o parziale versamento del canone si fa riferimento al tasso annuo d'interesse praticato dall'Istituto di credito concessionario del servizio di tesoreria aumentato di quattro punti percentuali, per il calcolo dell'indennità di mora. Il tasso d'interesse di riferimento è quello praticato per la clientela ordinaria.

#### Articolo 36 - disposizioni finali

Alla restituzione delle somme indebitamente versate dall'occupante a titolo di canone si provvede o mediante compensazione sulle ratealità in corso o mediante buoni di economato o nella maniera che consenta il più rapido soddisfacimento delle ragioni creditorie, accertata incontrovertibilmente la spettanza del rimborso.

Il regime previsto dalla presente sezione del Regolamento di Polizia Urbana entrerà in vigore dal 01.01.2002. Entro il 31 dicembre 2001 tutte le concessioni rilasciate ed in corso di rilascio dovranno essere adeguate, con le opportune modifiche, a quanto disposto dal presente regolamento.

Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

### SEZIONE III

#### DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE

##### CAPO I

#### MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI

#### Articolo 37 - Occupazioni per manifestazioni

Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare all'Amministrazione Comunale una richiesta di autorizzazione, da sottoporre ai competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione; strutture che si intende utilizzare; tecnica costruttiva degli impianti elettrici; modalità di smaltimento dei rifiuti.

L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardano parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale, sempre che siano rispettate le prescrizioni in materia di sicurezza e di pubblica incolumità vigenti.

In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.

L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.

Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela

dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

Qualora il promotore o il rappresentante dei promotori non sia presente od immediatamente reperibile si applica a suo carico la sanzione amministrativa pecuniaria da € 19,00 a € 78,00.

Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo. L'inosservanza di tale prescrizione generale, salvo non sia consentita deroga speciale, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 32,00 a € 131,00.

L'autorizzazione per l'occupazione è comunque subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

Nel caso di manifestazioni multiple a carattere stagionale che posseggano particolari requisiti di meritevolezza, l'Amministrazione individua in via preventiva, in sede di conferenza di servizi, le aree, i tempi e le destinazioni riservate, consentendo, con unico provvedimento, la fruizione delle aree pubbliche. A tal fine l'Amministrazione individua, anno per anno, le manifestazioni che ottengono, cumulativamente, il patrocinio comunale, indicando, con pubblico avviso, i termini per presentare le istanze di partecipazione ed i relativi requisiti.

L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è inoltre disciplinata da specifico regolamento.

Per i pubblici spettacoli in qualsiasi luogo tenuti è condizione imprescindibile, nei casi richiesti dalla legge, la verifica favorevole del sito da parte della Commissione Provinciale dei pubblici spettacoli, a norma dell'articolo 80 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e relative norme regolamentari.

#### Articolo 38 - Occupazioni con spettacoli viaggianti

La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate, la cui individuazione avviene con ordinanza del Sindaco, la cui validità permane sino a successiva revoca.

Ferme restando le prescrizioni dettate dal Testo Unico delle Leggi di P.S., sono vietati gli spettacoli che, per contenuti della rappresentazione, per modalità di custodia degli animali, per l'illustrazione di scene o di qualsiasi altra rappresentazione idonea alla percezione sensoriale, possa costituire fonte di ribrezzo, offesa al decoro ed ai principi costituzionali della comunità democratica ovvero turbi i sentimenti di pietà per gli animali; e comunque in ogni caso in cui lo spettacolo in ogni sua forma costituisca turbativa per la pubblica tranquillità.

Chiunque eserciti lo spettacolo viaggiante in aree o su porzioni di aree non consentite è soggetto alla sanzione amministrativa da € 131,00 a € 524,00. Ferme restando le norme del codice penale e di leggi speciali, chiunque contravviene alle disposizioni del comma 2 è sottoposto alla sanzione amministrativa da € 328,00 a € 1311,00.

### CAPO II

#### OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

##### Articolo 39 - Occupazioni con elementi di arredo

A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, e le occupazioni abbiano l'idoneità ad incidere in maniera rilevante sullo stato dei luoghi mediante elementi fissi, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali.

In ogni caso le autorizzazioni possono essere rilasciate solo a favore di titolari di diritti reali o di godimento che dimostrano di essere in regola con le norme in materia di urbanistica ed edilizia.

Chiunque omette di richiedere l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico con elementi di arredo, ferma restando l'applicazione delle norme del codice della strada, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 64,00 a € 250,00. Nel caso in cui il titolare abusi del titolo autorizzatorio è soggetto alla sanzione amministrativa da € 32,00 a € 131,00.

##### Articolo 40 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

#### SUB I - DEFINIZIONI

E' da considerare "insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata

### SUB 3 - CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI NON LUMINOSI

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.

Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore di m. 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti dal Sub 5 comma 8, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscono una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

### SUB 4 - CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI

Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.

Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

### SUB 5 - UBICAZIONE LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA

Lungo e in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è vietata l'affissione di manifesti come definiti al Sub 1.

Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, salvo quanto previsto al successivo comma 4, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) m. 3 dal limite della carreggiata;
- b) m. 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;

nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

E' da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Si definisce "cartello" quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi: esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

Si considera "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con piccole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

E' da qualificare "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna, né come cartello, né come manifesto, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Nel termine generico "altri mezzi pubblicitari", indicato negli articoli successivi, sono da ricomprendere i seguenti elementi inerenti la pubblicità: insegne, segni orizzontali reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, striscioni, locandine e stendardi.

### SUB 2 - DIMENSIONI

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dal Sub 1, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di sei metri quadrati, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di venti metri quadrati.

Il limite di superficie di cui al comma precedente viene ridotto da sei a tre metri quadrati se i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari sono installati lungo o in prossimità delle strade, fuori dai centri abitati capoluoghi di Provincia, entro la distanza di chilometri cinque dal cartello di indicazione del centro abitato.

- c) m. 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) m. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) m. 150 prima dei segnali di indicazione;
- f) m. 100 dopo i segnali di indicazione;
- g) m. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- h) m. 250 prima delle intersezioni;
- i) m. 100 dopo le intersezioni;
- l) m. 200 dagli imbocchi delle gallerie;
- 4 m) m. 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.

Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle pertinenze di esercizio delle strade;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
- f) sui ponti e sottoponti;
- g) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

La norma di cui al comma 2 e quella di cui al comma 3 limitatamente al posizionamento in curva, non si applica per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 3 m. dal limite della sede stradale, nel rispetto delle prescrizioni delle leggi speciali.

Le distanze indicate al comma 2, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 3 m. dal limite della carreggiata.

Fuori dai centri abitati è autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia, di un solo cartello pubblicitario di indicazione delle stazioni di rifornimento di carburante e delle stazioni di servizio, della superficie massima di 3 mq. ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. I cartelli non possono essere collocati a distanza inferiore a 200 m. tra di loro e dagli altri cartelli.

Lungo le strade e in prossimità delle stesse è ammessa la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre, sempre che siano rispettate le distanze minime previste dal comma 2. Nel caso in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore a 1,00 mq., non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari.

I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;

b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.

Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui al comma 2 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

L'esposizione di striscioni, locandine e standardi è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltretutto durante i trenta giorni precedenti e le quarantotto ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli standardi le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dal comma 2 si riducono a 100 m.

E' prevista la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 10 minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

E' vietata la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

#### **SUB 6 - UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO.**

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi il 5% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, sempre che gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazioni e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.

Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq. per ogni servizio prestato.

#### **SUB 7 - AUTORIZZAZIONI.**

Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda presso l'Ufficio Urbanistica, allegando, oltre alla documentazione amministrativa richiesta dal Comune una autodichiarazione, redatta ai sensi delle leggi di semplificazione amministrativa, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Alla domanda deve essere allegato un bozzetto del messaggio da esporre e una planimetria in duplice copia ove è riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione. Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a cartelli o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti. La domanda e gli eventuali documenti a corredo devono essere in regola con le vigenti leggi sul bollo.

L'Ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie della planimetria riportando sulla stessa gli estremi di ricevimento.

L'Ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione, dopo aver assunto il prescritto parere dal Settore Polizia Locale. In caso di diniego, questo deve essere motivato.

L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile: essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma 1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'Ente competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

#### **SUB 8 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE.**

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e standardi, nei casi previsti dall'articolo 61, comma 9, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

#### **SUB 9 - TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE.**

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, conforme al disegno allegato alla tabella annessa, sulla quale sono riportati con caratteri incisi i seguenti dati:

- a) Amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

#### **SUB 10 - CANONI CONCESSORI E D'ALTRA NATURA - RINVIO**

Per quanto concerne il pagamento per gli oneri concessori e dei canoni pubblicitari si rinvia al prescritto regolamento comunale in materia di pubblicità ed affissioni.

#### **SUB 11 - VIGILANZA**

L'Ente vigila, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Lo stesso Ente vigila anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che dovrà provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'Ente, valutate le osservazioni avanzate entro dieci giorni dal soggetto, provvede d'Ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma 1 del Codice della Strada il quale trasmette le proprie segnalazioni all'Ente per i provvedimenti di competenza.

Limitatamente in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici di interesse storico o artistico, la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'Ente per i provvedimenti di competenza.

Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione, se non rispondenti al disposto del presente articolo, devono essere rimossi entro le 48 ore successive alla notifica del verbale di contestazione a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'Ufficio.

Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di 48 ore dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede d'Ufficio.

Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.

Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.

Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.

Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non nel rispetto delle norme del piano di tutela paesaggistica regionale e previo nulla osta delle Autorità preposte al rispetto del vincolo.

E' fatto divieto di apporre qualsiasi strumento pubblicitario sui sostegni della segnaletica stradale e complementare.

E' fatto obbligo di installare le segnalazioni pubblicitarie in modo da non turbare il legittimo godimento dell'altrui proprietà e in modo da garantire l'incolumità dei terzi.

Fuori dei casi previsti dal Codice della Strada, dai Regolamenti sul commercio e dagli altri regolamenti speciali e fermi restando i provvedimenti in materia di recupero dei tributi, chiunque installi mezzi pubblicitari in violazione delle presenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € da € 131.00 a € 524.00.

Chiunque collochi mezzi pubblicitari in aree soggette a tutela paesaggistica è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 328.00 a € 1311.00.

#### CAPO III ESECUZIONE DEI LAVORI, MANUTENZIONE OPERE E ATTI VIETATI

### Articolo 41 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Settore Lavori Pubblici che provvederà all'immediato avviso al Settore Polizia Locale Urbana e Rurale per gli adempimenti conseguenti in caso di modifiche al corso pedonale e veicolare.

La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, e comunque non oltre le 48 ore salvo il caso di motivata urgenza, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manutenzione del suolo pubblico. Gli oneri di istruttoria e di sopralluogo per le modifiche alla viabilità e per gli interventi di prima verifica dell'Ufficio Tecnico sono a carico del richiedente, secondo le tariffe in vigore.

Quando le opere interessino beni di proprietà comunale, è fatto obbligo al responsabile dei lavori, o al committente, richiedere la visita di collaudo al fine di accertare l'esecuzione a regola d'arte del ripristino.

Si applicano le sanzioni di cui all'Articolo 21 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nel caso di omessa richiesta di collaudo da parte dei soggetti tenuti a richiederlo, gli stessi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento da € 328.00 a € 1311.98, da € 635.090 a € 2.540.350.

### Articolo 42 - Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di interventi manutentivi da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25.

L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.

L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozzeria.

E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1., di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.

L'autorizzazione di cui al comma 1. è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio, subordinato all'applicazione di apposita segnaletica.

Si applicano in quanto compatibili le norme in materia di collocazione di passi carrabili. Le spese di primo sopralluogo e per l'impianto della relativa segnaletica accedono a carico del richiedente.

Chiunque, esercente l'attività di riparazione di veicoli, occupi pubblico suolo senza autorizzazione è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 18. Qualora, nell'esercizio delle operazioni autorizzate sul pubblico suolo, non si osservino tutte le cautele atte alla prevenzione degli sversamenti di liquidi carbo-lubrificanti e non venga assicurata la nettezza dei siti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 32,00 a € 131,00.

#### Articolo 43 - Esecuzione dei lavori di privato interesse interessanti la proprietà comunale

Chiunque debba eseguire opere di qualsiasi natura, che interessino, in tutto o in parte, la proprietà comunale, deve munirsi di autorizzazione o concessione, a seconda della natura dell'intervento.

Nel provvedimento di autorizzazione o concessione dovrà stabilirsi che sia dato preavviso all'Ufficio tecnico dell'Ente dell'inizio dei lavori di costruzione o di manutenzione entro il termine massimo di tre mesi dal rilascio. Qualora, entro tale termine, i lavori non siano iniziati la concessione dovrà ritenersi decaduta.

Prima della scadenza del termine suddetto, l'interessato potrà presentare istanza motivata diretta ad ottenere la proroga per un massimo di 60 giorni. Il provvedimento dovrà contenere il termine di ultimazione dei lavori che non potrà essere superiore ad un anno dal rilascio del provvedimento.

Durante l'esecuzione dei lavori, i funzionari incaricati dell'Ufficio tecnico avranno sempre libero accesso al cantiere, sia per controllare che vengano osservate tutte le condizioni della concessione, sia per fornire disposizioni e prescrizioni all'atto dell'esecuzione dei lavori.

Il cantiere dovrà essere dotato di un adeguato segnalamento nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 31 del Regolamento di esecuzione del Codice stradale.

Le opere da eseguirsi non devono recare danno al piano viabile e sue pertinenze, né aggravio all'Ente proprietario al fine della manutenzione stradale ordinaria e straordinaria.

La manutenzione, delle opere eseguite e del corpo stradale e sue pertinenze, è sempre a carico dell'utente per l'intera durata della concessione o autorizzazione.

L'Ufficio Tecnico preposto, può prescrivere l'esecuzione delle opere necessarie nell'interesse del transito e della proprietà stradale.

L'inosservanza di tali prescrizioni comporta la revoca della concessione o autorizzazione oltre alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI del Codice della strada. L'Ente proprietario è comunque sollevato da ogni responsabilità civile e penale per danni che dovessero derivarne ai terzi durante l'esecuzione dei lavori e per mancata osservanza delle prescrizioni impartite al fine della manutenzione. In caso di

inadempimento, le spese occorrenti verranno addebitate al concessionario e rimborsate nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 68 del DPR n. 43/88.

#### Articolo 44 - Attraversamenti ed occupazioni stradali in generale.

Gli attraversamenti e le occupazioni di strade possono essere realizzati mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo. Essi si distinguono in:

- a) attraversamenti trasversali, se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale e delle fasce di rispetto;
- b) occupazioni longitudinali, se seguono parallelamente l'asse della strada entro i confini della sede stradale e delle fasce di rispetto;
- c) misti, se si verificano entrambe le condizioni precedenti.

La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni deve tener conto della sicurezza e fluidità della circolazione sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento e dell'occupazione medesimi, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso sono osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.

#### Articolo 45 - Soggetti legittimati alla esecuzione degli attraversamenti.

Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione o concessione per gli attraversamenti stradali e le occupazioni stradali di cui al precedente articolo, possono fare istanza esclusivamente enti e società concessionari di servizi. Possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni a privati cittadini esclusivamente per attraversamenti ed occupazioni che non abbiano recapito in impianti per l'erogazione di servizi.

#### Articolo 46 - Attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate.

Gli attraversamenti stradali in sotterraneo sono posizionati in appositi manufatti o in cunicoli e pozzetti e sono realizzati, con sistema a spinta degli stessi, nel corpo stradale e devono essere idonei a proteggere gli impianti in essi collocati ed assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale. La deroga all'uso del sistema a spinta è concessa solamente nel caso di comprovata impossibilità a causa della conformazione del terreno. I cunicoli, le gallerie di servizi, i pozzetti e gli impianti sono dimensionati in modo da consentire la possibilità di effettuare interventi di manutenzione senza che ciò comporti manomissione del corpo stradale o intralcio alla circolazione. I cunicoli, le gallerie ed i pozzetti sono, comunque, realizzati in modo da consentire la collocazione di più servizi in un unico attraversamento. Non è consentita la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti e la cui presenza contrasti con norme di sicurezza. L'accesso all'attraversamento avviene mediante pozzetti collocati, di norma, fuori della fascia di pertinenza stradale e, salvo casi di obiettiva impossibilità, a mezzo di manufatti che non insistono sulla carreggiata.

La profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo, misurata dal piano viabile di rotolamento, non può essere inferiore a metri 1. In caso di attraversamento, mediante manomissione del piano viabile, gli scavi dovranno essere eseguiti su metà carreggiata alla volta. Subito dopo la posa delle condutture, il cavo dovrà essere completamente riempito con calcestruzzo a q li 2 di cemento.

situazione i sostegni verticali sono ubicati, ove possibile, nel rispetto delle distanze e degli eventuali franchi di sicurezza e, in ogni caso, al di fuori della carreggiata.

#### Articolo 47 - Autorizzazione o concessione per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni stradali.

L'Ente proprietario della strada, quando rilascia l'autorizzazione o concessione per l'attraversamento o la occupazione stradale, può prescrivere che nel corso dell'esecuzione dei lavori siano osservate norme tecniche a quelle di cui al precedente articolo e, nei casi di impegno totale della carreggiata per periodi di tempo prolungati, può richiedere la previsione di apposite deviazioni in sito o in percorsi alternativi.

L'autorizzazione o concessione ad eseguire i lavori per la costruzione e la manutenzione dei manufatti di attraversamento o di occupazione può essere accompagnata dalla stipulazione di una convenzione tra l'Ente proprietario della strada concedente e l'Ente concessionario nella quale devono essere stabiliti:

- a) la data di inizio e di ultimazione dei lavori e di ingombro della carreggiata;
  - b) i periodi di limitazione o deviazione del traffico stradale;
  - c) le modalità di esecuzione delle opere e le norme tecniche da osservarsi;
  - d) i controlli ed ispezioni e il collaudo riservato al concedente;
  - e) la durata dell'autorizzazione o concessione;
  - f) il deposito cauzionale per fronteggiare eventuali inadempienze dell'utente sia nei confronti dell'Ente proprietario della strada che dei terzi danneggiati;
  - g) la somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle sedi stradali;
- In particolare le convenzioni possono avere carattere generale per la regolamentazione degli attraversamenti e per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali, provvedendo contestualmente ad un deposito cauzionale. In tal caso i dati alle lettere a), b) ed e) e le eventuali specifiche prescrizioni attinenti il singolo attraversamento o la singola occupazione stradale sono indicati nel provvedimento di concessione.

#### Articolo 48 - Istituzione del servizio opere pubbliche di rilevanza privata

Il Sindaco, previa deliberazione conforme della Giunta Municipale, può ordinare che l'esecuzione di tutte le opere che interessino le aree e le pertinenze di proprietà pubblica vengano svolte esclusivamente da impresa individuata a mezzo gara ad evidenza pubblica che garantisca le operazioni d'intervento tecnico secondo un disciplinare e in base a norme tecniche preventivamente approvate in sede di capitolato d'oneri.

Nel caso in cui l'Amministrazione istituisca il servizio di cui al comma 1, chiunque intenda effettuare opere d'interesse privato destinate ad attraversare la sede stradale, è tenuto a presentare domanda all'Ufficio Tecnico comunale, contenente, oltre le generalità del committente, l'indicazione dell'immobile privato cui le opere pervengano e quanto altro valga ad identificare la legittimità dell'opera presupposta, dovrà allegare un progetto, predisposto da tecnico abilitato, idoneo a specificare l'oggetto dell'intervento, le finalità dello stesso, opportunamente corredato dei disegni tecnici necessari all'esecuzione dell'opera.

Nel provvedimento di accoglimento dell'istanza l'Ufficio Tecnico, sulla base di tariffe predisposte in sede di capitolato generale di affidamento del servizio, adeguate annualmente sulla

Gli attraversamenti trasversali con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori della carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna. L'accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata.

Negli attraversamenti trasversali sopraelevati il franco, sul piano viabile nel punto più depresso, deve essere maggiore o uguale al franco prescritto dalla normativa per i ponti stradali compreso il maggior franco di sicurezza e fatte salve le diverse prescrizioni previste dalle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto.

Le occupazioni longitudinali in sotterraneo sono, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata, possibilmente alla massima distanza dal margine della stessa, salvo che non vengano adottati sistemi meccanizzati di posa degli impianti e salvo nei tratti attraversanti centri abitati, e sempre che non siano possibili soluzioni alternative. Per la profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso di manufatti protettivi delle occupazioni longitudinali in sotterraneo che insistono sulla sede stradale, si applicano le disposizioni previste per gli attraversamenti trasversali. In caso di occupazioni longitudinali mediante manomissione del piano viabile, i cavi, subito dopo la posa delle condutture, dovranno essere riempiti, fino a dieci centimetri sopra l'estradosso della conduttura, con materiale sabbioso, la restante sezione mediante la posa del misto granulare stabilizzato a cemento, con dosaggio minimo di Kg. 70 di cemento per ogni metro cubo di impasto.

Sia negli attraversamenti trasversali che nelle occupazioni longitudinali eseguiti mediante manomissione del piano viabile e sue pertinenze, il materiale di riempimento sarà ben costituito in modo da evitare, in seguito, avvallamenti e deformazioni. Il corpo stradale e sue pertinenze dovranno essere ricostruiti con quelle precise modalità in cui si trovano all'atto della loro manomissione e in conformità dello stato delle tratte stradali contigue, alle quali debbono raccordarsi in modo perfetto. Il ripristino della pavimentazione dovrà essere eseguito con strato di conglomerato bituminoso (binder) di spessore di cm. 10 (dieci) che verrà posto dopo aver eseguito lo scavo di alloggiamento nel misto cementato. Il tappeto di usura da eseguire non prima di mesi 6 (sei) dello spessore di cm. 3 (tre), dovrà essere ripreso per una larghezza minima di metri 3 (tre) con conglomerato bituminoso del tipo chiuso con graniglia di prima categoria aventi una percentuale almeno del 25% degli inerti; perfettamente raccordato con la pavimentazione esistente in modo da ottenere una superficie senza risalti. Qualora la strisciatina di larghezza di metri 3 (tre) dovesse deformare la sagoma trasversale, si dovrà intervenire a bitumare tutta la sede stradale. Gli eventuali delineatori rimossi per l'esecuzione dei lavori dovranno essere ricollocati esattamente nella stessa posizione e ben allineati. I lavori di ripristino stradale dovranno essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio tecnico, al quale dovrà essere inviata tempestiva comunicazione.

Le occupazioni longitudinali sopraelevate sono, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale ed i sostegni verticali sono ubicati, fatte salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto, ad un a distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più un franco di sicurezza. Si può derogare da tale norma quando le situazioni locali non consentono la realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno delle pertinenze di servizio. In tale

base degli indici di aumento del costo della vita e non superiori al tasso di crescita programmato dell'inflazione, provvederà alla liquidazione degli oneri.

L'inizio dei lavori è subordinato al versamento della somma liquidata quale corrispettivo dell'intervento, comprensiva degli oneri d'istruttoria.

Al termine dell'opera il soggetto incaricato rilascia al richiedente un documento di garanzia, vistato da tecnico comunale, attestante l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e che la responsabilità delle opere stesse rimane a carico dell'impresa assegnataria del servizio.

Le stesse disposizioni valgono per le attività di manutenzione e per gli ampliamenti degli impianti tecnologici.

Chiunque esegue lavori interessanti la proprietà pubblica, quando sia stato istituito il servizio lavori pubblici d'interesse privato, senza richiedere l'intervento, per tramite dell'Amministrazione, dell'impresa all'uopo individuata, soggiace alla sanzione amministrativa da € 656,00 a € 2.623,00. E' facoltà del Comune operare la rimozione coattiva delle opere, insistenti sulla proprietà pubblica, eseguite in spregio delle presenti norme.

#### Articolo 49 - Atti vietati.

Su tutte le strade comunali, e loro pertinenze, è vietato:

- a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterare la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
- b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
- c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
- d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
- e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
- f) gettare o depositare rifiuti o materiale di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
- g) apporcare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
- h) scaricare senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
- i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa;
- j) eseguire l'aratura dei campi ad una distanza inferiore a 1 metro dal confine stradale.
- k) lo spargimento di fango e detriti provenienti dai campi, causato dalla non corretta regimazione delle acque meteoriche anche in situazione di eccezionalità delle precipitazioni.

Chiunque viola i divieti di cui al comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 98,40 a € 455,02, oltre alla sanzione accessoria d'obbligo del ripristino dei luoghi secondo le norme del Capo I, sezione II, del Titolo VI, del Codice della strada.

#### Articolo 50 - Occupazioni per traslochi

Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, una delle quali in bollo, al Comando del Corpo di Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

Accertato che nulla osti, la Sezione del Corpo di Polizia Municipale restituisce la copia in bollo sulla quale ha apposto il visto autorizzante e inoltra l'altra copia, pure vistata, al competente ufficio della Circostrizione Amministrativa, che provvede a darne comunicazione all'ufficio competente per l'applicazione dei tributi dovuti.

L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata a cura del richiedente, a cui carico sono altresì poste le spese di istruttoria.

Le violazioni al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 39,00 a € 157,00 e si applicano congiuntamente al responsabile dell'impresa di traslochi ed al committente.

#### Articolo 51 - Occupazioni del soprassuolo

Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.

Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di bracci e fanali e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento Edilizio e dalle norme particolari del presente Regolamento ed alle relative norme tecniche allegate, con particolare riguardo all'anello del centro storico.

Il richiedente è tenuto a depositare la richiesta di autorizzazione al Dirigente del Settore Urbanistica, in regola con il bollo, corrispondendo i previsti oneri d'istruttoria anche per il sopralluogo da parte della Polizia Locale.

Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18.

#### Articolo 52 - Occupazioni di altra natura

L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.

Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. È consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili, sempre che non producano limitazione alla libera fruibilità del marciapiede, con particolare riguardo ai mezzi di locomozione per disabili.

L'amministrazione favorisce la collocazione di elementi di arredo che, nel rispetto delle norme di decoro, risultino eco-compatibili e siano tese a ridurre od elidere le limitazioni fisiche ai portatori di disabilità, previa approvazione del competente settore urbanistica. A tal fine le istanze dirette all'applicazione di occupazioni la cui finalità primaria sia quella di assicurare la fruizione di servizi commerciali e sociali, oltre alle agevolazioni previste dalla legge, non è soggetta ad oneri di istruttoria.

Si applicano le sanzioni di cui all'Articolo 18.

#### **Articolo 53 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme**

L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'Articolo 18, comma 3. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

Con specifico provvedimento della Amministrazione Comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

Si applicano le sanzioni previste dall'Articolo 20 del Codice della Strada.

### **SEZIONE IV**

#### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI**

#### **Articolo 54 - Occupazioni con strutture precarie di riparo e di accomodamento**

Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di strutture precarie di riparo ed accomodamento quali tende, sedie, tavolini, vasi piantumati di delimitazione, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici dettati in proposito dalla ripartizione urbanistica e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.

Le precedenti disposizioni di cui al comma 1. valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.

Le occupazioni di cui ai commi precedenti, ricadenti nell'anello del centro storico di cui all'Articolo 3, sono soggette alle speciali prescrizioni di cui alle norme tecniche allegate.

L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata con comunicazione semplificata da parte del titolare interessato. In tal caso, qualora le condizioni di esercizio siano le medesime dell'originario rilascio o la modifica degli elementi di arredo non sia rilevante, è sufficiente la

produzione della domanda, in regola con le leggi di bollo, attestante in via autocertificativa il mantenimento delle condizioni generali di esercizio.

Tutte le occupazioni, nonché le insegne pubblicitarie devono essere conformi ai modelli ed ai tipi di cui all'allegata tabella.

L'autorizzazione è rilasciata e conservata a condizione che venga effettuato il pagamento della tassa di occupazione del pubblico suolo.

E' altresì requisito fondamentale per il mantenimento dell'autorizzazione che siano sempre e comunque garantite le condizioni di perfetta igiene e nettezza dell'area autorizzata e che venga rispettata tassativamente la superficie assentita.

Qualora l'occupazione non rientri nelle previsioni del codice della strada al contravvenitore dell'obbligo di munirsi di autorizzazione ovvero all'obbligo di rispettare le condizioni generali e speciali del titolo si applica la sanzione da € 65,00 a € 262,00.

Oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie è obbligatoria la sospensione per giorni quindici dell'autorizzazione. In caso di recidiva può essere alternativamente disposta la sospensione per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni o la revoca dell'autorizzazione.

All'atto del rilascio dell'autorizzazione il beneficiario si impegna, sottoscrivendo apposito disciplinare, a tenere indenne l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi danno verso terzi derivante dall'installazione dei beni d'arredo mobile e dalla responsabilità in ordine alla custodia notturna e durante gli orari di chiusura dell'esercizio.

#### **Articolo 55 - Occupazioni per temporanea esposizione**

In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.

In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

La richiesta di autorizzazione presentata da cittadini non appartenenti all'area comunitaria europea è subordinata alla dimostrazione della titolarità del permesso di soggiorno rilasciato per uno dei motivi abilitanti l'esercizio dell'attività per cui si richiede l'autorizzazione.

L'autorizzazione è subordinata alla sottoscrizione di un apposito disciplinare standardizzato di esercizio, la cui violazione determina la decadenza del titolo autorizzatorio.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 65,00 a € 262,00.

#### Articolo 56 - Occupazioni per esposizione di merci

A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente a consentire l'agevole circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.

I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate con provvedimento della Giunta Municipale, ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate.

In ogni caso le autorizzazioni sono soggette all'imprescindibile condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o inpredita capacità motoria.

E' in ogni caso fatto obbligo all'esercente tenere in ogni tempo pulita l'area dell'occupazione e quelle immediatamente prospicienti.

Ferme restando le norme per il recupero dei tributi inerenti l'occupazione, chiunque violi le norme del presente articolo, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di circolazione stradale, è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:

- per le occupazioni difforni per tipologia da quelle autorizzate: da € 39,00 a € 78,00;
- per l'esposizione di generi alimentari ad altezza inferiore ad un metro dal suolo da € 32,00 a € 131,00;
- per l'omessa pulizia del sito da € 32,00 a € 131,00

In caso di commissione di almeno due sanzioni nel corso dell'anno solare di riferimento è disposta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non inferiore a giorni 30. In caso di ulteriore violazione a seguito della contestata recidiva, si dispone la revoca del titolo con divieto di conseguirlo per anni due.

#### Articolo 57 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche a posteggio o in occasione di fiere e mercati - rinvio

La disciplina della vendita su aree pubbliche non mercatali è disciplinata dallo specifico regolamento.

Si applicano in quanto compatibili, e in via sussidiaria, le norme accessorie del presente Regolamento.

#### Articolo 58 - Commercio in forma itinerante - rinvio

La disciplina del commercio in forma itinerante è disciplinata dallo specifico regolamento.

Si applicano in quanto compatibili, e in via sussidiaria, le norme accessorie del presente Regolamento.

#### Articolo 59 - Mestieri girovaghi

Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano o comunitario, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea, subordinata alla titolarità del permesso di soggiorno.

L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale. La Giunta Municipale può, con propria deliberazione, escludere temporaneamente o definitivamente l'esercizio dei mestieri girovaghi nelle aree ritenute di eccezionale rilievo artistico, storico, paesaggistico o in quelle zone cittadine di rispetto dei luoghi di culto.

Oltre quanto espressamente disposto dall'Articolo 121 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, dalle relative norme regolamentari e loro modificazioni ed integrazioni, nonché quanto eventualmente rilevato in materia penale, l'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore di automotoveicoli dà luogo all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 98,00 a € 455,00 e alla decadenza d'ogni beneficio, provvidenza, autorizzazione, presa d'atto e simili atti autorizzatori rilasciati dal Comune.

**TITOLO IV**  
**SULLE ACQUE INTERNE**

**SEZIONE I**  
**DISPOSIZIONI SULLA BALNEAZIONE E SULLA NAVIGAZIONE**

**Articolo 60 - Balneazione**

*Il divieto di balneazione nel mare, nei canali, torrenti e laghi è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.*

*Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini lacustri, oggetto di tutela ambientale assoluta ed i canali della bonifica.*

*L'Ufficio Demanio Finalità Turistiche disciplina, con propria ordinanza, le norme di dettaglio da osservarsi nel corso della stagione balneare, secondo quanto disposto dal Codice della Navigazione.*

**Articolo 61 - Navigazione fluviale**

*La navigazione fluviale è soggetta alle disposizioni vigenti ed al regolamento emanato dal Consorzio di bonifica.*

**Articolo 62 - Modelli navali**

*Salvo quanto prescritto dalla competente Autorità marittima sul mare, è vietato far navigare modelli navali sui corsi d'acqua in regime di pubblica tutela senza autorizzazione, da richiedersi per singoli casi al Comando della Polizia Municipale.*

*L'inosservanza della presente disposizione è soggetta alla sanzione amministrativa da € 19,00 a € 78,00.*

**Articolo 63 - Disciplina degli approdi e delle attività imprenditoriali - rinvio**

*La disciplina degli approdi, dei pontili, degli ormeggi, degli arenili, delle attività di noleggio e rincuassaggio di imbarcazioni da diporto e quanto altro attenga la polizia della navigazione, è regolamentata dal Codice della Navigazione ed è soggetta, nei limiti della subdelega conferita dalla Regione Lazio ad autorizzazione dell'Ufficio Gestione Demanio finalità turistiche.*

**TITOLO V**  
**TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

**Articolo 64 - Disposizioni generali**

*Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.*

*In ogni caso, salvo deroghe da richiedersi specificamente per iscritto, con istanza in regola con il bollo e con il pagamento degli oneri d'istruttoria, è fatto divieto di esercitare mestieri od attività, anche occasionali, imprenditoriali, artigiane, di spettacolo e simili, secondo il seguente calendario:*

- *orario invernale, dal 21 ottobre al 21 maggio: dalle ore 14.00 alle ore 15.30 e dalle 20.00 alle 07.00;*
- *orario estivo, dal 22 maggio al 20 ottobre: dalle ore 14.00 alle 16.00 e dalle 21.00 alle 08.00.*
- *per i locali di pubblico spettacolo, nei limiti della tolleranza fonica prevista dai vigenti provvedimenti normativi, è consentita la protrazione dell'orario nel periodo estivo fino alle ore 24.00.*

*I Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.*

*Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.*

*È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente l'uso di normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.*

*Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque eserciti mestieri rumorosi od incomodi, ovvero non rispetti gli orari previsti dal presente regolamento, è soggetto alla sanzione da € 98,00 a € 455,00.*

**Articolo 65 - Lavoro notturno**

*Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 20 e le ore 7.*

*L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 20 e le ore 7 è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle Unità Sanitarie Locali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.*

Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Chi utilizza apparecchi ad emissione sonora e musicale o qualunque altra fonte di rumori molesti in dispregio delle presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa da € 98,00 a € 455,00.

#### Articolo 69 - Strumenti musicali

Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Si applica la medesima sanzione di cui all'Articolo 44.

#### Articolo 70 - Dispositivi acustici antifurto

Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono usare ogni accorgimento affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare complessivamente i dieci minuti primi.

Per i sistemi di cui al comma 2 è prescritto che gli stessi, oltre ad essere impiantati ed esercitati a norma delle vigenti disposizioni tecniche, siano provvisti di un'adeguata lampada intermittente, di colore arancio, che sia idonea a rendere immediatamente riconoscibile l'immobile cui l'antifurto perviene.

Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

In caso di inosservanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo precedente.

#### Articolo 66 - Spettacoli e trattenimenti

I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8.

Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Speciali deroghe possono essere concesse dal Sindaco, su domanda motivata e previo parere del Settore Polizia Locale, in occasione di celebrazioni religiose, feste o eventi di rilievo per la comunità cittadina.

Chinque, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, non assicura che i suoni non siano percepibili all'esterno negli orari sopra indicati, soggiace alla sanzione amministrativa da € 131,00 a € 524,00. In caso di recidiva nel corso dell'anno solare le sanzioni si raddoppiano. In caso di recidiva reiterata infrabiennale, non è ammesso il pagamento in forma ridotta e si applica una sanzione da un minimo di € 500,00 a € 5.000,00.

#### Articolo 67 - Circoli privati

Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 42, commi 1. e 2.

#### Articolo 68 - Abitazioni private

Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.

La violazione delle presenti norme, salva l'applicazione di disposizioni normative speciali, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa da € 131,20 a € 524,79, da € 254,040 a € 1.016.140.

## TITOLO VI MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

### Articolo 71 - Tutela degli animali domestici

Oltre ai casi contemplati dal codice penale, in ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.

È vietato abbandonare animali domestici.

È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

Chiunque abbandona animali domestici è soggetto alla sanzione amministrativa da € 656,00 a € 2.623,00. Il responsabile è inoltre tenuto a rifondere al Comune le spese di mantenimento dell'animale domestico fino alla sua migliore allocazione.

Chi conduce i cani al guinzaglio dalla bicicletta o da altro veicolo, salva applicazione di disposizioni speciali, è soggetto alla sanzione da € 19,00 a € 78,00.

### Articolo 72 - Protezione della fauna selvatica

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15, lett. b), del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.

È fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.

Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Si applicano le norme speciali regolanti la materia.

### Articolo 73 - Divieti specifici

A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.

È vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

Ferma restando l'applicazione delle norme del codice penale e delle leggi speciali, si applica la sanzione amministrativa da € 131,20 a € 524,79, da € 254,040 a € 1.016.140. Alla contestazione delle violazioni di cui al presente articolo consegue la revoca dei titoli autorizzatori che costituiscono occasione della violazione stessa.

### Articolo 74 - Animali molesti

Oltre quanto previsto dal Codice Penale, In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.

Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo ad adottare ogni utile predisposizione affinché i versi dell'animale non costituiscono disturbo della quiete pubblica e privata.

Ove la diffida non venga rispettata, oltre all'applicazione delle maggiori sanzioni previste dal Regolamento, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario a spese del contravente.

Si applica la sanzione amministrativa da € 65,00 a € 262,00.

### Articolo 75 - Mantenimento dei cani

In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare gli stessi.

Fermo restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di musero. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.

Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provocano al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.

Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza musero soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5., ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.

La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene - illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.

*A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.*

*I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.*

*È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.*

*In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo ed eccezionale.*

*Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione da € 65,00 a € 262,00.*

#### **Articolo 76 - Trasporto di animali su mezzi pubblici**

*Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'Ufficio Tecnologico-Ambientale.*

#### **Articolo 77 - Animal Iberi**

*Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.*

### **TITOLO VII NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI**

#### **Articolo 78 - Esposizione dei prezzi**

*Oltre a quanto previsto in generale dalle norme sulla pubblicità dei prezzi, i titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi. Si applicano le sanzioni contemplate nell'Articolo 22 comma 3 del Decreto Legislativo 114/98.*

#### **Articolo 79 - Servizi Igienici**

*Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme di legge, da tenersi a disposizione dei frequentatori e serbati in condizioni decorose quanto a pulizia e funzionalità. Devono essere rispettate le norme tecniche per la predisposizione di servizi igienici a favore delle persone portatrici di disabilità.*

*L'esercente che non osservi la presente disposizione, salva l'applicazione di disposizione speciale, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 131,00 a € 524,00.*

#### **Articolo 80 - Amministrazione degli stabili**

*Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore, qualora risulti obbligatorio per legge o comunque sia stato eletto.*

*In caso di omessa affissione si applica la sanzione amministrativa da € 32,00 a € 131,00. della violazione rispondono solidalmente i condomini e con essi l'amministratore.*

**TITOLO VIII**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Articolo 81 - Disciplina sanzionatoria - Rinvii**

*La disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie e delle modalità di irrogazione è contenuta nel capo I della L. 24 novembre 1981, n. 689.*

*Autorità competente ad irrogare le sanzioni è il Dirigente del Settore Polizia Locale Urbana e Rurale, cui sono indirizzati i ricorsi avverso gli atti di accertamento degli organismi a ciò preposti, tramite il Comando o Ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha redatto l'atto di accertamento.*

*Per quanto non espressamente contenuto nel presente regolamento si rinvia al regolamento edilizio e suoi corollari, ai regolamenti di nettezza urbana ed alle altre fonti in quanto compatibili.*

*Alla contestazione dell'occupazione abusiva in ogni sua forma, di aree pubbliche, all'esercizio di attività o mestieri incompatibili consegue l'obbligo del sequestro delle cose che servirono per la violazione. Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'Articolo 19 della L. 24 novembre 1981, n. 689.*

*L'importo delle sanzioni previste nel presente regolamento sono aggiornate sulla base degli indici di incremento del costo della vita annualmente comunicato dall'Istituto Nazionale di statistica, in analogia con le previsioni di adeguamento delle norme del Codice della Strada.*

**Articolo 82 - Disposizioni transitorie**

*L'adeguamento di tutte le strutture pubblicitarie, delle occupazioni temporanee, dei debors, delle tende e simili, deve avvenire entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Giunta Municipale può, con propria deliberazione, prorogare il termine di adeguamento per un periodo di sei mesi.*

*Per le occupazioni esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, è determinata la cessazione di efficacia delle stesse al 31.12.2001. I titoli ancora in corso di validità ulteriore verranno convertiti alle condizioni del presente regolamento. Per i titoli in scadenza è fatto onere ai titolari, qualora interessati, a formulare nuova istanza alle vigenti condizioni. In caso di subentri commerciali non si dà luogo a pronunce di decadenza nell'ipotesi in cui il cessionario non sia stato in grado di conoscere l'esistenza del credito tributario in relazione a tale occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al presente regolamento. Resta fermo il principio di solidarietà in sede di recupero delle posizioni di credito tributario anche nei confronti del cessionario dell'azienda oggetto del trasferimento.*

*Non si fa luogo a pronunce di decadenza, inoltre, nei confronti dell'impresa o del produttore che entro trenta giorni dalla notificazione dell'avviso di inizio procedimento abbia provveduto a sanare volontariamente il debito tributario ICI/IMP, comprensivo delle somme dovute a titolo di sanzioni, interessi ed accessori, ovvero abbia assunto formale impegno di riconoscimento del debito e di pagamento delle spettanze dovute a favore del Comune entro la data estrema del 31 aprile 2002.*

*La decadenza può essere pronunciata se l'assoggettamento, anche di una sola annualità di tasse, è pari o superiore al quaranta per cento dell'importo dovuto per ogni singola annualità, al netto degli interessi, delle sanzioni e degli accessori di legge.*

**Articolo 83 - Abrogazioni**

*Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 93 del 24 maggio 1941 e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.*

*Resta in vigore fino al 31.12.2001 il Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.*

ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA - CATEGORIE VIARIE AI FINI  
DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE

DENOMINAZIONE	PROPRIETA'	CAT
Acqua Chiara (v.)	COMUNE	IV
Albertelli Pilo (v.)	COMUNE	III
Alessandria (v.)	COMUNE	III
Alighieri (v.)	COMUNE	II
Amante Bruto (v.)	COMUNE	I
Amante Enrico (v.)	COMUNE	I
Amante Giuseppe (v.)	COMUNE	III
Amendola Giovanni (v.)	COMUNE	III
Anagni (v.)	COMUNE	III
Angelico Beato (v.)	COMUNE	III
Angeloni (v.)	COMUNE	IV
Appia Lato Itri (v.)	COMUNE	III
Appia Lato Roma (v.)	COMUNE	III
Appia Nuova (v.)	COMUNE	II
Appio Claudio (c.)	COMUNE	I
Argante (v.)	COMUNE	I
Ariosto Ludovico (v.)	COMUNE	I
Arnale Rosso (v.)	COMUNE	II
Arnale Rosso (v.) (II trav.)	COMUNE	II
Asti (v.)	COMUNE	III
Augusto Cesare (v.)	COMUNE	I
Aurunci (v.)	COMUNE	II
Ausoni (vc.) (v. degli)	COMUNE	II
Balbo Cesare (v.)	COMUNE	I
Bandiera Fratelli (I trav sx) (v.)	COMUNE	III
Bandiera Fratelli (IV trav. dx) (v.)	COMUNE	III
Bandiera Fratelli (v.)	COMUNE	III
Baratta G. (v.) (vc.)	COMUNE	I
Bari (v.)	COMUNE	III
Barilona (v.)	COMUNE	IV
Battisti Cesare (v.)	COMUNE	I
Battisti Cesare (vc. I-II-III)	COMUNE	I
Beccaria Cesare (v.)	COMUNE	III
Bellini Vincenzo (v.)	COMUNE	III
Benedettine (p. delle)	COMUNE	I
Benevento (v.)	COMUNE	IV
Bixio Nino (v.) (lg.)	COMUNE	II
Boito Arrigo (v.)	COMUNE	III
Brenta (v.)	COMUNE	I
Brescia (v.) (lg.)	COMUNE	II
Brettoni (v.)	COMUNE	I
Brofferio Angelo (v.)	COMUNE	III
Bruno Giordano (v.)	COMUNE	III
Buonarroti Michelangelo (v.)	COMUNE	III
Buozzi Bruno (v.)	COMUNE	III
Caboto Giovanni (v.)	COMUNE	III
Caetani Onorato I (v.)	COMUNE	I
Caetani Onorato II (v.)	COMUNE	I
Cagliari (v.)	COMUNE	III
Cairolì Fratelli (lg.) (v.)	COMUNE	I
Callas Maria (v.)	COMUNE	III
Campodimele (v.)	COMUNE	II
Cantarano (v.)	COMUNE	II
Capocroce (v.)	COMUNE	IV
Capodacqua (v.)	COMUNE	IV
Capua (v.)	COMUNE	IV
Caracciolo Francesco (v.) (tr.)	COMUNE	III
Carafa Anna (v.) (vc.)	COMUNE	II
Cardi Nicolantonio (v.)	COMUNE	III
Cardinale (p.)	COMUNE	I
Carducci Giosuè (v.) (tr.)	COMUNE	III
Caro Lucrezio (c.)	COMUNE	III
Cartesio (v.)	COMUNE	III
Caruso Enrico (v.)	COMUNE	III
Casetta Ugo (v.)	COMUNE	III

ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA – CATEGORIE VIARIE AI FINI  
DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE

Casoni (v.)	COMUNE	IV
Casoni di Vetere (v.)	COMUNE	IV
Castaldi Panfilo (v.)	COMUNE	III
Catullo (v.) (II trav.)	COMUNE	III
Cavour Camillo (v.)	COMUNE	I
Cellini Benvenuto (v.)	COMUNE	III
Cerro (v. del)	COMUNE	IV
Cervi Fratelli (v.) (tr.)	COMUNE	III
Cesare Augusto (v.) (vc I)	COMUNE	I
Cesulo (v.) (trav.)	COMUNE	IV
Chiarastella (v.)	COMUNE	IV
Chiesa Damiano (v.)	COMUNE	II
Cicerone (v.)	COMUNE	II
Cilea F. (v.)	COMUNE	III
Cimarosa Domenico (v.)	COMUNE	III
Cirillo D. (v.)	COMUNE	III
Coletta (v.)	COMUNE	III
Coletta Pietro (v.)	COMUNE	I
Colombo Cristoforo (largo)	COMUNE	I
Colombo Cristoforo (v.)	COMUNE	III
Colonna (v. dei)	COMUNE	I
Conclave (v. del)	COMUNE	I
Conialonieri Federico (v.)	COMUNE	III
Corbezzolo (v.)	COMUNE	IV
Costa Andrea (v.)	COMUNE	III
Crispi Francesco (v.)	COMUNE	III
Croce Benedetto (v.)	COMUNE	I
Cuneo (v.)	COMUNE	III
Da Sala Bernardino (lg.)	COMUNE	II
Da Verrazzano Giovanni (v.)	COMUNE	III
Da Vinci Leonardo (v.)	COMUNE	III
D'Acquisto Brig. Salvo (v.)	COMUNE	III
Dalla Chiesa Gen. C.Alb. (v.)	COMUNE	III
D'Aquino Tommaso	COMUNE	I
D'Azeglio (v.)	COMUNE	I
De Chirico Giorgio (v.)	COMUNE	III
De Gasperi Alcide (v.)	COMUNE	I
De Libero Libero (v.)	COMUNE	III
De Sanctis Francesco (v.)	COMUNE	I
De Santis (v.)	COMUNE	III
De Sonnaz Generale (v.)	COMUNE	I
Del Piombo Sebastiano (v.)	COMUNE	I
Del Vescovo P.N. (v.)	COMUNE	I
Deledda Grazia (v.)	COMUNE	III
Della Scala (v.)	COMUNE	III
Dell'Aquila Riccardo (v.)	COMUNE	II
Dell'Ongaro F. (v.)	COMUNE	III
Depretis Agostino (v.)	COMUNE	III
D'Ettorre (v.)	COMUNE	II
Di Vito Marcello (p.)	COMUNE	III
Donizetti Gaetano (v.)	COMUNE	III
Doria Andrea (v.)	COMUNE	III
Edificio Scolastico (v.)	COMUNE	II
Equi (v.)	COMUNE	II
Erica (v. dell')	COMUNE	IV
Etruschi (v.)	COMUNE	II
Evangelista F. (v.)	COMUNE	III
Farina (v. della)	COMUNE	IV
Fasana (v.)	COMUNE	IV
Fermi Enrico (v.)	COMUNE	III
Ferrari Giuseppe (v.)	COMUNE	I
Ferrovia (v. della)	COMUNE	IV
Feudo (v.)	COMUNE	III
Filzi Fabio (v.)	COMUNE	II
Fiore Menerio (v.)	COMUNE	I
Flacco Orazio (v.)	COMUNE	II

ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA - CATEGORIE VIARIE AI FINI  
DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE

Medici Ippolito de' (v.)	COMUNE	I
Menotti (l.go)	COMUNE	I
Mercadante (v.)	COMUNE	III
Mercatini Luigi (v.)	COMUNE	III
Mercato (p.)	COMUNE	III
Minghetti Marco (v.)	COMUNE	III
Minzoni Don (v.)	COMUNE	III
Modigliani (v.)	COMUNE	III
Mola di Vetere (v.)	COMUNE	IV
Mola Santa Maria (v.)	COMUNE	III
Mole della Corte (I II III trav.)	COMUNE	III
Mole della Corte (v.)	COMUNE	III
Molella (v.)	COMUNE	IV
Monaci (p. dei)	COMUNE	II
Montale E. (v.)	COMUNE	III
Monte Bianco (v.)	COMUNE	III
Monte Calvo (v.)	COMUNE	IV
Monte Grappa (v.)	COMUNE	III
Monte Rosa (v.)	COMUNE	III
Monte San Biagio (v.)	COMUNE	II
Monte Vago (v.)	COMUNE	III
Montenero (v.)	COMUNE	III
Monticchio della Regina (v.)	COMUNE	IV
Morelli e Silvati (v.)	COMUNE	III
Morosini Don (v.)	COMUNE	III
Mura (v. delle)	COMUNE	I
Negri Ada (v.)	COMUNE	III
Nigra C.G. (v.)	COMUNE	I
Nitti Francesco Saverio	COMUNE	III
Novara (v.)	COMUNE	III
Nuoro (v.)	COMUNE	III
Oberdan (v.)	COMUNE	I
Occorsio Vittorio (v.) (lg.)	COMUNE	III
Olmo Perino (v.)	COMUNE	II
Oriando Vittorio Emanuele (v.)	COMUNE	III
Ostia (v.)	COMUNE	III
Pacinotti Antonio (v.)	COMUNE	III
Palermo (v.)	COMUNE	III
Pampanini R. (v.)	COMUNE	III
Pantanello (v.)	COMUNE	IV
Pascoli G. (v.)	COMUNE	III
Passignano (v.)	COMUNE	IV
Perino (v.)	COMUNE	II
Peschiera (v.)	COMUNE	II
Petrarca (v.)	COMUNE	III
Piave (v.)	COMUNE	I
Piazza ai Caduti di P.S. (p.)	COMUNE	III
Piazza della Repubblica (p.)	COMUNE	I
Piazza IV Novembre (p.)	COMUNE	I
Piazza Rinascimento (p.)	COMUNE	III
Piazza Unità d'Italia (p.)	COMUNE	I
Placitelli (v.)	COMUNE	I
Poerio Alessandro (v.)	COMUNE	III
Poerio Carlo (v.)	COMUNE	I
Pola (v.)	COMUNE	III
Polo Marco (v.)	COMUNE	III
Ponte Gagliardo (v.)	COMUNE	III
Ponte Nuovo (v.)	COMUNE	I
Ponte Tavolato (v.)	COMUNE	IV
Porta Vescovo (p.)	COMUNE	I
Portella (pl.) (vc.)	COMUNE	I
Portone della Corte (v.)	COMUNE	III
Provinciale Fondi-Lenola (v.)	PROV	III
Provinciale Fondi-Sperlonga (v.)	PROV	III
Punzi Luigi (v.)	COMUNE	III
Quasimodo Salvatore (v.)	COMUNE	III

ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA – CATEGORIE VIARIE AI FINI  
DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE

Rattazzi Urbano (v.)	COMUNE	III
Regina Margherita (vl.)	COMUNE	I
Respighi Ottorino (v.)	COMUNE	III
Rezzole (v.)	COMUNE	IV
Ricasoli Bettino (v.)	COMUNE	III
Rinchiusa (v. della)	COMUNE	IV
Risorgimento (v.)	COMUNE	III
Roma (v.)	COMUNE	II e III
Romano Antoniazio (v.)	COMUNE	I
Rosa Salvatore (v.)	COMUNE	I
Rosmini Antonio (v.)	COMUNE	III
Rosselli Fratelli (v.)	COMUNE	I
Rossini Gioacchino (v.)	COMUNE	III
Rota Nino (v.)	COMUNE	III
Ruffini Antonio (v.)	COMUNE	I
Rufo Aurelio (v.)	COMUNE	II
Saba Umberto (v.)	COMUNE	III
Sagliutola (v.)	COMUNE	IV
Salandra Antonio (v.)	COMUNE	III
Salerno (v.)	COMUNE	III
San Bartolomeo (v.)	COMUNE	III
San Benedetto (vc.)	COMUNE	I
San Clemente (v.)	COMUNE	III
San Domenico (v.)	COMUNE	I
San Francesco (v.)	COMUNE	I
San Gaetano (v.)	COMUNE	I
San Giovanni (v.)	COMUNE	I
San Libertino (v.)	COMUNE	III
San Magno (v.)	COMUNE	III
San Mauro (v.)	COMUNE	III
San Paolino Da Noia (v.)	COMUNE	III
San Paternò (v.)	COMUNE	III
San Pietro (p.)	COMUNE	I
San Raffaele (v.)	COMUNE	IV
San Sebastiano (v.)	COMUNE	II
San Sotero Papa (v.)	COMUNE	I
San Vincenzo (v.)	COMUNE	IV
Santa Maria (p.)	COMUNE	I
Sant'Antonio Eremita (v.)	COMUNE	I
Santarosa - Santorre di (v.)	COMUNE	I
Sant'Onorato (v.)	COMUNE	III
Santopadre Vincenzo (v.)	COMUNE	III
Sanzio Raffaello (v.)	COMUNE	III
Saratta Albina (v.)	COMUNE	I
Sassari (v.)	COMUNE	III
Sauro Nazario (v.)	COMUNE	II
Sauro Nazario (vc. I II)	COMUNE	II
Scacco C. Da Verona (v.)	COMUNE	I
Scala della (v)	COMUNE	III
Sciobaco (v.)	COMUNE	III
Serao Matilde (v.)	COMUNE	III
Setteacque (v.)	COMUNE	IV
Settecannelle (v.)	COMUNE	III
Settembrini Luigi (v)	COMUNE	I
Sorgente Vetrivio (v.)	COMUNE	III
Soscia Augusto (v.)	COMUNE	I
Sotis Biagio (v.)	COMUNE	III
Speri Tito (v.)	COMUNE	III
Sperlonga (v.)	COMUNE	II
Spinete (v. e travv.)	COMUNE	III
Stazione (v.)	COMUNE	III
Sturzo don Luigi (v.)	COMUNE	I
Svevo Italo (v.)	COMUNE	III
Tacito (v.)	COMUNE	II

ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA – CATEGORIE VIARIE AI FINI  
DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE

Tasso Torquato (v.)	COMUNE	I
Tempio di Iside (v.)	COMUNE	III
Terenzio Benedetto (v.)	COMUNE	II
Tetrazzini (v.)	COMUNE	III
Tivoli (v.)	COMUNE	III
Tommaseo (v.)	COMUNE	I
Tommaso Evangelista (v.)	COMUNE	III
Toniolo (v.)	COMUNE	I
Torre (v. della)	COMUNE	IV
Toscana (v.)	COMUNE	IV
Toscanini (v.)	COMUNE	III
Traiano (v.)	COMUNE	II
Turati Filippo (v.)	COMUNE	II
Ungaretti (v.)	COMUNE	III
Unità d'Italia (p.)	COMUNE	I
Vallecorsa (v.)	COMUNE	III
Vanvitelli Luigi (v.)	COMUNE	III
Varrone Tiberio (lg.)	COMUNE	I
Vecellio Tiziano (v.)	COMUNE	I
Vercelli (v.)	COMUNE	III
Verdi Giuseppe (v.)	COMUNE	III
Verona (v.)	COMUNE	II
Vespucci Americo (v.)	COMUNE	III
Vetruvio Vacca (v.)	COMUNE	I
Vetruvio Vacca (vc. I sx. II dx)	COMUNE	I
VI Novembre (p.)	COMUNE	I
Vicinale Amante (v.)	COMUNE	III
Vicinale della Torre (v.)	COMUNE	III
Vico Giambattista (v.)	COMUNE	I
Virgilio (v.)	COMUNE	II
Vittorio E. Orlando (v.)	COMUNE	II
Vittorio Emanuele III	COMUNE	I
Volsci (v. dei)	COMUNE	II
Volta Alessandro (v.)	COMUNE	III
XXIV Maggio (v.)	COMUNE	I
Zara Antonio (v.)	COMUNE	III

**COMUNE DI FONDI**  
**Provincia di Latina**

**COPIA**

**Deliberazione n. 42**

**del 19.12.2001**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza.....straordinaria di .....1^.....convocazione - seduta pubblica.....

**OGGETTO:** Regolamento di polizia Urbana - Discussione ed approvazione

L'anno duemilauno addì...diciannove...del mese di ...dicembre...

alle ore ..19,00.....nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Sindaco Luigi Parisella		16 Meschino Massimo	
1 Izzi Riccardo		17 Biasillo Lucio	
2 De Meo Salvatore		18 Conte Paolo	A
3 Capasso Vincenzo		19 Orticello Onorato	
4 Corina Andrea	A	20 De Santis Onorato	
5 Rega Pasqualino		21 Cataldi Vincenzo	A
6 Pietricola Vincenzo	A	22 Di Manno Bruno	A
7 Matteoli Luigi	A	23 Di Fazio Massimo	
8 Ciccarelli Antonio		24 Fiore Giorgio	
9 Di Manno Onorato	A	25 Zenobio Stefano	
10 Parisella Piero		26 di Sarra Fabrizio Flavio Mauro	A
11 Bortone Xenio		27 Di Manno Giulio Cesare	
12 Azzarà Giuseppe		28 Cima Maurizio Vincenzo	
13 Di Fazio Nicola Orlando		29 Di Biasio Luigi	
14 Refini Fabio		30 Mazzarrino Onorato	A
15 Spagnardi Claudio			

Sono presenti n. 21 Consiglieri + il Sindaco.

Assiste il Segretario Generale dott. Angelo Di Fazio

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Giorgio Fiore. assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato

**Ufficio Ragioneria**


**Pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 45  
del D.Lg.vo n. 267 del 18 agosto 2000**

**VISTO per l'impegno  
Fondi li  
IL RAGIONIERE**

-----  
il responsabile di  
di Ragioneria  
-----

-----  
il responsabile  
del servizio  
-----  


IL PRESIDENTE  
F.to sig. Giorgio Fiore



IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F.to dott. Riccardo Izzi

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to dott. Angelo Di Fazio

E' copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Si certifica che questa deliberazione

è stata affissa in copia all'albo comunale per il giorno  
giorno 5 GEN. 2002


21 DIC. 2001

e vi resterà fino al

Dalla Residenza Municipale, addi .....

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Angelo Di Fazio

Publicazione iniziata il 21 DIC. 2001  
IL MESSO COMUNALE



REGIONE DEL LAZIO  
COMITATO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI  
SEZIONE DECENTRATA DI LATINA

VISTO:

.....  
.....

Seduta del .....  
Verbale N. ....  
Latina, li .....

IL SEGRETARIO

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 59/60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Addi, .....

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Angelo Di Fazio

La seduta, interrotta alle ore 3,55 del 19.12.2001 ed aggiornata alle ore 18,00 del medesimo giorno,  
riprende alle ore 19,00 con l'appello effettuato dal Segretario Generale;

Il Presidente sig. Giorgio Fiore, accertata la presenza di n. 21 Consiglieri - assenti n. 9 (Cataldi, Conte, Corina, Bruno Di Manno, Onorato Di Manno, di Sarra, Matteoli, Mazzarrino e Pietricola), dichiara valida la seduta e ne apre i lavori, invitando a discutere l'argomento posto al n. 13 all'ordine del giorno;

Dopo la relazione dell'Assessore Carnevale il Consigliere Di Biasio solleva la questione pregiudiziale, per la quale non si potrebbe discutere sulla questione, in quanto copia dei regolamenti, posti all'ordine del giorno dell'odierna seduta, non sono pervenuti ai Consiglieri, come prescritto dall'art. 41 comma 2° del vigente regolamento degli organi;

Il Consigliere Biasillo, sulla pregiudiziale, chiede invece che ai sensi dell'art. 67 del regolamento, il Consiglio voti la continuazione dei lavori;

Il Consiglio respinge la questione pregiudiziale con voti favorevoli 18, contrari 4 (Di Biasio, Di Fazio Massimo, Orticello e De Santis);

I Consiglieri Di Fazio Massimo, Di Biasio, Orticello e De Santis presentano emendamenti agli artt. 3 e 53 del regolamento, sui quali il Presidente invita a votare accertando il seguente risultato:

#### EMENDAMENTO ALL'ART. 3:

E' abolita la parte del comma 2 che recita:

"Sono comunque escluse dalla fruizione per motivi di competizione politica o per attività commerciali di qualsiasi genere, le occupazioni di ogni natura sull'area della zona pedonale compresa tra Piazza IV Novembre e Piazza Unità d'Italia"

Presenti 27 (sono entrati nel frattempo Matteoli, di Sarra, Corina, Mazzarrino e Cataldi)

Favorevoli 21 -

Contrari 6 (Di Fazio Massimo, di Sarra, Di Biasio, Mazzarrino, Orticello e Cataldi);

#### EMENDAMENTO RESPINTO

#### EMENDAMENTO ALL'ART. 53:

Sostituire al comma 1 la frase "L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima" con:

"l'autorizzazione deve essere richiesta almeno tre giorni prima"

Presenti 27

Favorevoli 21 -

Contrari 6 (Di Fazio Massimo, di Sarra, Di Biasio, Mazzarrino, Orticello e Cataldi);

#### EMENDAMENTO RESPINTO

L'intero gruppo dei Consiglieri che ha votato contro, evidenziato che le motivazioni devono intendersi riferibili anche ai successivi regolamenti, dichiara che il voto contrario sui regolamenti viene espresso, nonostante il buon lavoro fatto nelle Commissioni, poichè la maggioranza non ha accolto gli emendamenti proposti dalla minoranza allo Statuto;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Ascoltata la relazione, con la quale si pone in evidenza che il regolamento di polizia urbana, strumento essenziale di regolamentazione della vita cittadina, attualmente in vigore non può considerarsi più conforme alla legge;

Osservato in particolare che il regolamento vigente, approvato con atto del Commissario Straordinario del 1941, solo parzialmente aggiornato nel 1977, rispecchia un quadro normativo non più ammissibile già con l'entrata in vigore della Carta Costituzionale del 1948, ed assolutamente difforme alla

più recente normazione a partire dalla legge 142/90 fino alla più recente riforma del Titolo V della Costituzione;

Considerato che il regolamento di Polizia Urbana è comunque il mezzo necessario per determinare regole certe essenziali ed uniformi per un corretto ed ordinato sviluppo della vita cittadina;

Rilevato altresì che la disciplina della polizia urbana importa anche una regolamentazione generale delle occupazioni, di qualsiasi natura e specie, sulle aree e spazi di pubblica proprietà, valutandosi anche l'opportunità di trasformare l'attuale tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche in canone, e modellando lo stesso su regimi tendenzialmente privatistici, così come consentito dalla legge;

Vista la Costituzione Repubblicana;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il T.U. delle norme sul funzionamento degli Enti Locali;

Viste le norme quadro in materia di tributi e finanze locali;

Viste le leggi di riferimento in materia di edilizia, commercio e servizi;

Con il voto favorevole di n. 21 Consiglieri - contrari 6 (Di Fazio Massimo, di Sarra, Di Biasio, Mazzarrino, Orticello e Cataldi)

### DELIBERA

- Di approvare il regolamento di polizia urbana che costituisce parte integrante della presente deliberazione, costituito da n. 83 articoli

- Di dare al medesimo massima pubblicità, demandando la Giunta Municipale ad attuare le forme di diffusione che garantiscano la massima diffusione tra la comunità cittadina

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

INDICE

TITOLO I .....	4	Articolo 33 - cavi e condutture per l'erogazione dei pubblici servizi.....	26
DISPOSIZIONI GENERALI .....	4	Articolo 34 - decadenza ed estinzione della concessione .....	26
Articolo 1 - Finalità .....	4	Articolo 35 - sanzioni e indennità di mora .....	28
Articolo 2 - Oggetto e applicazione .....	4	Articolo 36 - disposizioni finali.....	28
Articolo 3 - Definizioni .....	5	SEZIONE III .....	28
Articolo 4 - Concessioni e autorizzazioni.....	7	Articolo 37 - Occupazioni per manifestazioni .....	30
TITOLO II .....	7	Articolo 38 - Occupazioni con spettacoli viaggianti .....	30
SEZIONE I .....	7	Articolo 39 - Occupazioni con elementi di arredo .....	30
Articolo 5 - Vigilanza .....	7	Articolo 40 - Occupazioni con strutture pubblicitarie .....	30
Articolo 6 - Sanzioni .....	7	Articolo 41 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità .....	30
Articolo 7 - Comportamenti vietati .....	7	Articolo 42 - Occupazioni per attività di riparazione di veicoli .....	30
Articolo 8 - Altre attività vietate .....	7	Articolo 43 - Esecuzione dei lavori di privato interesse interessanti la proprietà comunale .....	30
Articolo 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato .....	9	Articolo 44 - Attraversamenti ed occupazioni stradali in generale .....	30
Articolo 10 - Acque meteoriche e di dilavamento .....	10	Articolo 45 - Soggetti legittimati alla esecuzione degli attraversamenti .....	30
SEZIONE II .....	11	Articolo 46 - Attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate .....	30
Articolo 11 - Principi generali .....	11	Articolo 47 - Autorizzazione o concessione per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni stradali .....	30
Articolo 12 - Manutenzione delle facciate degli edifici .....	11	Articolo 48 - Istituzione del servizio opere pubbliche di rilevanza privata .....	30
Articolo 13 - Tende su facciate di edifici .....	11	Articolo 49 - Atti vietati .....	30
SEZIONE III .....	13	Articolo 50 - Occupazioni per traslochi .....	30
Articolo 14 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale .....	13	Articolo 51 - Occupazioni del soprasuolo.....	44
Articolo 15 - Divieti .....	16	SEZIONE IV .....	45
Articolo 16 - Attività particolari consentite in parchi pubblici .....	18	Articolo 52 - Occupazioni di altra natura .....	45
Articolo 17 - Disposizioni sul verde privato e sui fondi aperti o interclusi .....	18	Articolo 53 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme .....	45
TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI .....	18	Articolo 54 - Occupazioni con strutture precarie di riparo e di accomodamento.....	45
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI .....	18	Articolo 55 - Occupazioni per temporanea esposizione .....	45
Articolo 18 - Disposizioni generali .....	18	Articolo 56 - Occupazioni per esposizione di merci .....	45
Articolo 19 - Specificazioni .....	18	Articolo 57 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche a posteggio o in occasione di fiere e mercati - rinvio .....	48
SEZIONE II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE .....	18	TITOLO IV .....	49
Articolo 20 - natura ed oggetto del canone.....	18	SEZIONE I .....	49
Articolo 21 - soggetto passivo e titolarità del canone .....	18	Articolo 58 - Commercio in forma itinerante - rinvio .....	49
Articolo 22 - tipologia di autorizzazioni e concessioni .....	18	Articolo 59 - Mestieri girovaghi .....	49
Articolo 23 - criteri generali in materia di gestione dei procedimenti relativi al canone .....	20	Articolo 60 - Balneazione .....	49
Articolo 24 - rinnovo delle concessioni od autorizzazioni .....	20	Articolo 61 - Navigazione fluviale.....	49
Articolo 25 - trasferimento, revoca, mancato o ridotto utilizzo e proroga della concessione.....	21	Articolo 62 - Modelli navali .....	49
Articolo 26 - criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	21	Articolo 63 - Disciplina degli approdi e delle attività imprenditoriali - rinvio .....	50
Articolo 27 - classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	22	TITOLO V .....	50
Articolo 28 - determinazione della tariffa .....	22	Articolo 64 - Disposizioni generali .....	50
Articolo 29 - determinazione del canone .....	22	Articolo 65 - Lavoro notturno .....	50
Articolo 30 - modalità e termini per il pagamento del canone .....	23	Articolo 66 - Spettacoli e trattamenti .....	50
Articolo 31 - occupazioni non assoggettate al canone .....	23	Articolo 67 - Circoli privati.....	51
Articolo 32 - commisurazione del canone per occupazioni particolari.....	25	Articolo 68 - Abitazioni private .....	51
		Articolo 69 - Strumenti musicali .....	52
		Articolo 70 - Dispositivi acustici antifurto.....	52
		TITOLO VI .....	53
		Articolo 71 - Tutela degli animali domestici .....	53
		Articolo 72 - Protezione della fauna selvatica .....	53

Articolo 73 - Divieti specifici	55
Articolo 74 - Animali molesti	56
Articolo 75 - Mantenimento dei cani	57
Articolo 76 - Trasporto di animali su mezzi pubblici	57
Articolo 77 - Animali liberi	57
TITOLO VII	
TITOLO VIII	
NORME TRANSITORIE E FINALI	
Articolo 78 - Esposizione dei prezzi	
Articolo 79 - Servizi igienici	
Articolo 80 - Amministrazione degli stabili	
Articolo 81 - Disciplina sanzionatoria - Rinvii	
Articolo 82 - Disposizioni transitorie	
Articolo 83 - Abrogazioni	

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 - Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

### Articolo 2 - Oggetto e applicazione

Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'Articolo 1, comma 1., detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- occupazione di aree e spazi pubblici;
- acque interne;
- quiete pubblica e privata;
- protezione e tutela degli animali;
- esercizi pubblici.

Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

### Articolo 3 - Definizioni

Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servizi di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
- i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- le acque interne;
- i monumenti e le fontane monumentali;
- le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

È considerata area del centro storico, a tutela orientata, quella ricompresa nell'anello delimitato dalle seguenti vie: Via Roma, via dei Volschi, Via degli Osci, via Cesare Balbo, via Ponte Nuovo, Via Arnale Rosso, Corso Italia, Via Appia Nuova, Via Damiano Chiesa fino alla ricongiunzione con via Roma. All'interno di quest'area la Giunta Municipale individua aree a tutela assoluta per le ragioni rilevanti ai fini del presente regolamento. Sono comunque escluse dalla fruizione per motivi di competizione politica o per attività commerciali di qualsiasi genere, le occupazioni di ogni natura sull'area della zona pedonale compresa tra Piazza IV Novembre e Piazza Unità d'Italia.

Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

#### Articolo 4 - Concessioni e autorizzazioni

Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco e depositata al protocollo generale, ovvero inviata a mezzo raccomandata oppure consegnata a mano all'Ufficio competente per la trattazione.

L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correlarla e gli oneri da rimborsare per i costi d'istruttoria. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità per il periodo in esse specificato, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, in relazione alla natura ed alla tipologia delle stesse. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1. e 2., dal titolare della concessione o della autorizzazione.

L'Amministrazione può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni

regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

#### Articolo 5 - Vigilanza

Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli appartenenti al Settore Polizia Locale Urbana e Rurale - Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale, oltre agli appartenenti ai Corpi di Polizia dello Stato.

Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza che rivestono qualificate di polizia giudiziaria, nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnalatici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

#### Articolo 6 - Sanzioni

Le condotte contrarianti con le prescrizioni del presente regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative contemplate dalla Legge, salva impregiudicata l'azione risarcitoria qualora dal fatto derivi un danno per l'Amministrazione. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede ai sensi della Sezione II capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite.

**TITOLO II**  
**SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO**

**SEZIONE I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE**

**Articolo 7 - Comportamenti vietati**

*A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:*

- a) *manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;*
- b) *imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;*
- c) *rinuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità, nonché compiere tutti gli atti di molestia e di emulazione consistenti, a titolo di esemplificazione, nell'imbrattamento ancorché reversibile e temporaneo, di indumenti dei passanti e delle carrozzerie dei veicoli, nell'effusione di materie maleodoranti, lo spargimento di farine, uova, schiume e simili, lo spruzzo di acque a getto o a lancio e quant'altro appartenga al novero dei cosiddetti scherzi carnevaleschi;*
- d) *arrampicarsi su monumenti, pali, archi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;*
- e) *collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;*
- f) *praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transitto, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;*
- g) *utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito con ordinanza del Sindaco o dalla natura e dalla funzione stessa degli attrezzi di gioco;*
- h) *lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;*
- i) *imbrattare la pubblica via con il getto di fazzoletti, alimenti, gomme da masticare, imballaggi di alimenti e simili*
- j) *compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;*
- k) *immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;*
- l) *sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;*
- m) *spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;*
- n) *ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;*

- o) *ostruire in qualsiasi modo le aree, le rampe e gli altri presidi pubblici e privati volti al superamento delle barriere architettoniche ed i limiti della mobilità delle persone affette da disabilità;*
- p) *compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;*
- q) *accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;*
- r) *sparare mortaretti o altri simili artifici.*

*Chiunque viola i divieti cui alle precedenti lettere a), b), c) ed m), relativamente alla manomissione, al danneggiamento ed all'insudiciamento dei contenitori, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 65,60 a € 262,39 - € 127,020 a € 508,070. La violazione dei divieti di cui alle lettere n), o) e p), per quanto non specificamente stabilito dal Codice della Strada, è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 131,20 a € 524,79 - € 254,030 a € 1.016,040.*

*Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di cui alla lettera d) importa la sanzione amministrativa pecuniaria da € 39,36 a € 78,72 - da € 76,210 a € 152,420; lo spostamento dei contenitori per i rifiuti di cui alla lettera m) prima parte è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 32,80 a € 131,20 - da € 63,510 a € 254,030;*

*La violazione del divieto di cui alla lettera r) è punita con le sanzioni previste dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.*

*Ogni altra violazione del presente articolo è punita, salvo che norme speciali stabiliscano diversamente, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 32,80 a € 131,20 - da € 63,510 a € 254,030*

**Articolo 8 - Altre attività vietate**

*A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:*

- a) *ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;*
- b) *utilizzo di balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;*
- c) *collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;*
- d) *procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;*
- e) *procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letteracci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.*

Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone della Città il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

La violazione dei divieti di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 32,80 a € 131,20 - da € 63.510 a € 254.030

#### Articolo 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato

Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti comunali d'igiene e di nettezza urbana e delle norme speciali vigenti, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

Quando l'attività di cui al comma 2. si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.

L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli minuti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché i rifiuti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.

I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7., i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse sono stati depositati.

Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

Chiunque violi i divieti e le prescrizioni di cui al presente articolo è punito, salvo che altra norma non preveda diversamente, con la sanzione amministrativa da € 39,36 a € 78,72 - da € 76.210 a € 152.420.

Se la violazione è commessa nell'esercizio di attività d'impresa o artigiana le sanzioni sono aumentate di un terzo.

In caso di recidiva le sanzioni sono aumentate di un terzo. Se la recidiva è infrabiennale le sanzioni si raddoppiano.

#### Articolo 10 - Acque meteoriche e di dilavamento

I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

Le acque di sversamento delle gronde e dei pluviali devono essere convogliate per modo da non costituire pericolo per la pubblica incolumità e per modo che le aree di calpestio dei marciapiedi, delle banchine e ogni altra pertinenza siano liberamente fruibili senza pericolo o danno.

È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 65,60 a € 262,39 € 127.020 a € 508.070

**SEZIONE II**  
**DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE**

**Articolo 11 - Principi generali**

Nelle aree di interesse storico, archeologico, ambientale, paesistico del centro storico di cui all'Articolo 3 comma 3 e del litorale e dove espressamente previsto dalla legge e da norme particolari ogni intervento atto a modificare o a integrare l'aspetto esteriore degli edifici deve essere compatibile con i criteri generali prefissati dalle norme e soggetto a specifica autorizzazione.

**Articolo 12 - Manutenzione delle facciate degli edifici**

A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione ed hanno comunque l'obbligo di procedere almeno ogni venti anni alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture, ed almeno ogni sette anni a quelle degli ambienti porticati e delle gallerie. In subordine, qualora le fronti siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricolocatura degli elementi accessori e complementari.

La mancata osservanza dell'obbligo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 328,00 a € 1311,98 da € 635,090 a € 2.540.350. Dell'osservanza rispondono i proprietari in solido.

Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1., il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

In occasione della richiesta dell'autorizzazione per la tinteggiatura della facciata, quando si tratti di edifici ricadenti nell'area del centro storico e fino a quando non sarà approvato il regolamento del colore, il richiedente dovrà attenersi a criteri di omogeneità e di compatibilità d'impatto, indicando al competente Settore Urbanistica una gamma cromatica nella quale poter effettuare la scelta.

Chi non ottempera all'ordinanza del Sindaco è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 655,99 a € 2623,96 - da € 1.270.180 a € 5.080.700.

Chi non ottempera all'obbligo di sottoporre la gamma cromatica nella tinteggiatura degli edifici è soggetto alla sanzione amministrativa da € 328,00 a € 1.311,98, da € 635,090 a € 2.540.350.

**Articolo 13 - Tende su facciate di edifici**

Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio è fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.

La possibilità di collocare tende su facciate di cui sopra e la loro tipologia devono essere stabilite dall'assemblea condominiale ovvero, ove essa non sia prevista, dalla maggioranza della proprietà.

La possibilità di apposizione di strutture fisse che modifichino i prospetti dell'edificio, nel rispetto delle prescrizioni del Codice Civile, devono ricevere il consenso di tutti i condomini.

La collocazione di tende trasparenti in materiale plastico di qualsivoglia colore sulle facciate di cui sopra non è, comunque, consentita se non rientra in un progetto unitario preventivamente autorizzato dall'ufficio comunale competente.

Il Sindaco con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al 1° comma ovvero essa è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.

La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada), ancorché ricadenti su aree di proprietà privata, è oggetto di specifica autorizzazione comunale.

Le tende da collocarsi nell'area a tutela integrale del centro storico individuata con deliberazione della Giunta Municipale di cui all'Articolo 3 deve essere conforme alle norme tecniche e di ornato di cui all'annessa tabella.

Ferme restando le sanzioni previste dalla vigente normativa in materia urbanistica di tutela ambientale e paesaggistica, chi colloca tende non conformi alle prescrizioni dettate dal Settore Urbanistica soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 98,40 a € 455,02 - da € 190.530 a € 881.050. Alla stessa sanzione soggiace chi, dopo aver ricevuto diffida alla rimozione, non vi provveda entro il termine fissato nella medesima diffida.

Chiunque colloca nelle aree di cui al precedente comma 7 tende non conformi alle tipologie approvate con il presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa da € 656,00 a € 2.623,96, da € 1.270.180 a € 5.080.700. E' sempre disposta la rimozione della tenda non conforme.

**Articolo 14 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale**

Il regolamento sul commercio su aree pubbliche in forma itinerante stabilisce le aree interdette a tale tipologia di esercizio commerciale, indicando le relative sanzioni.

Nelle zone soggette a vincolo paesaggistico ed ambientale, con particolare riguardo alle seguenti aree:

- a) l'isola pedonale a tutela assoluta, delimitata dall'impianto speciale dell'edificio sede della Casa comunale al Castello ed aree limitrofe dalla Piazza IV Novembre sino alla Piazza Unità d'Italia;
- b) Corso Appio Claudio, con particolare riguardo al sagrato ed alla piazza antistanti Piazza Duomo e Piazza della Repubblica;

*E' vietata l'affissione sulle facciate degli edifici di insegne, striscioni, vessilli mobili ed altri strumenti direttamente od indirettamente strumentali alla promozione delle attività commerciali o professionali che non siano espressamente autorizzati dal Settore Urbanistica, conformi alle prescrizioni dell'annesso documento tecnico indicativo.*

*È facoltà della Giunta Municipale integrare il novero delle strade e delle aree pubbliche definite di particolare interesse ambientale, assoggettate agli speciali vincoli di cui al presente articolo.*

*Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1, ovvero non rispetti le prescrizioni particolari dettate dal Settore Urbanistica è soggetto alla sanzione pecuniaria da € 328,00 a € 1.311,98 - da € 635.090 a € 2.540.350*

### SEZIONE III DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

#### Articolo 15 - Divieti

*Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:*

- a) danneggiare la vegetazione;*
- b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;*
- c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;*
- d) calpestare le aiuole;*
- e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco.*

*Le disposizioni di cui al comma 1., lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.*

*Apposito regolamento disciplina i ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate derivanti da attività autorizzate.*

*Oltre al risarcimento del danno arrecato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 32,30 a € 131,20 - da € 63.510 a € 254.030. Se le attività vietate sono commesse con veicoli a motore le sanzioni sono raddoppiate.*

#### Articolo 16 - Attività particolari consentite in parchi pubblici

*Nei parchi pubblici aperti, nonché nelle altre aree pubbliche, è autorizzata e particolarmente favorita ogni attività tesa a promuovere lo sviluppo culturale e della coscienza civica dei bambini e dei ragazzi, con particolare riguardo a mostre di libri, chioschi di promozione culturale, ecc.*

*Oltre a quanto previsto al comma 1. può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettono, la installazione di gioiastre o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione e gli impianti siano conformi alle prescrizioni normative in materia di prevenzione infortuni.*

*In ogni caso, la concessione di aree pubbliche sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, del Dirigente del Settore di Polizia Locale Urbana e Rurale.*

*Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 9 e termine dopo le ore 22, salvo deroghe espressamente motivate e sempre che non ostino esigenze di pubblica tranquillità.*

*Per gli spettacoli itineranti l'autorizzazione all'esercizio è subordinata al preventivo nulla osta della Commissione Provinciale dei Pubblici Spettacoli.*

*La Civica Amministrazione può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.*

*Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto non sia contemplato da altra norma, comporta l'applicazione della sanzione da € 65,60 a € 262,39 - € 127.020 a € 508.070.*

#### Articolo 17 - Disposizioni sul verde privato e sui fondi aperti o interclusi

*In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà privati, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.*

*Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.*

*È fatto obbligo ai proprietari di rinnovare tempestivamente le ramaglie o quanti'altro sia caduto sulla sede stradale.*

*Fermo restando quanto disposto dall'Articolo 9 del Regolamento, nonché delle norme in materia di prevenzione incendi o di igiene pubblica, i proprietari privati di aree verdi o di fondi incolti o coltivati confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, ovvero su strade anche vicinali, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose, rinnovando periodicamente la vegetazione ed usando ogni cura per la pulizia dei lotti. La disposizione vale anche per il verde condominiale e per i fondi rustici comunque ricadenti nell'area urbana.*

In aggiunta alle sanzioni previste dall'Articolo 650 c.p. per coloro che non ottemperino all'ingunzione di pulire i lotti, impartita per motivi d'igiene, si applicano le sanzioni di cui al presente regolamento, aumentate al triplo.

Il Settore Tecnologico-Ambientale, su segnalazione del Settore Polizia Urbana, procede in caso di inottemperanza all'ingunzione di pulire i lotti, al risanamento degli stessi, addebitando gli oneri sostenuti a carico del soggetto inadempiente e, in solido, del proprietario del lotto, quale risulta dai titoli della conservatoria.

Fermo restando il principio di specialità, chiunque non provveda alla rimozione degli eccessi vegetativi sporgenti o limitanti sulla pubblica via è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 32.80 a € 131.20 - da € 63.510 a € 254.030. Le sanzioni previste dall'Articolo 21 del Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili sono così aggiornate: da € 98,40 a € 455,02 - da € 190.530 a € 881.050.

Chiunque mantenga il proprio fondo in condizioni contrarie al pubblico decoro, salvo che il fatto non costituisca diversa violazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 65.60 a € 262.39, da € 127.020 a € 508.070.

Il Dirigente del Settore Polizia Locale è incaricato di provvedere alla diffida formale nei confronti dei titolari dei lotti quando sia verificata la condizione di incuria.

Le sanzioni di cui al comma 7 sono raddoppiate in caso di recidiva ovvero di inosservanza della diffida di cui al comma 8.

## TITOLO III OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

### SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

#### Articolo 18 - Disposizioni generali

A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.

Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:

- le aree e gli spazi di dominio pubblico;
- le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri;
- i canali, i rii ed i fossi fiancheggiati le strade aperte al pubblico transito;
- le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie e non recintate.

Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2., sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica. In ogni caso le occupazioni adottate nelle aree pedonali e di particolare pregio artistico, storico e culturale sono soggette all'annesso regolamento tecnico sulle occupazioni e sugli stili ammessi di tende e dehors.

Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

Le autorizzazioni o concessioni sono in ogni tempo revocabili o modificabili in considerazione del pubblico interesse o in caso di abuso del titolare.

L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3..

La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire autorizzazione o concessione edilizia, anche in forma precaria.

Fermo restando quanto stabilito dall'Articolo 14, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle

speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.

Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto. Il presente regolamento disciplina le modalità di corresponsione del canone di occupazione del suolo pubblico.

Le occupazioni di suolo pubblico non possono in nessun caso superare la superficie assentita senza preventiva autorizzazione in deroga.

Per le occupazioni inerenti fossi e canali d'interesse del Consorzio di Bonifica sarà altresì necessario richiedere speciale atto d'assenso a detto Ente, da comunicare all'Amministrazione comunale.

Fuori dei casi previsti dal Codice della Strada, dai Regolamenti sul commercio e dagli altri regolamenti speciali e fermi restando i provvedimenti in materia di recupero dei tributi, chiunque occupi il suolo pubblico o ad esso assimilato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 78,72 a € 328,00 - da € 152.420 a € 635.090

#### Articolo 19 - Specificazioni

Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'Articolo 18 si distinguono in:

- a) **temporanee**: sono tali le occupazioni legate ad eventi contingenti, estemporanei od occasionali, ovvero per opere od attività che abbiano n.s. il carattere della durata limitata nel tempo. A titolo di esemplificazione sono tali quelle legate all'effettuazione di fiere, esposizioni occasionali, ovvero quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
- b) **permanenti**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.

Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombrato dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne. A tal fine il titolare dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico deve obbligatoriamente munirsi di idoneo contenitore per i rifiuti e di strumenti atti a nettare il suolo.

Le autorizzazioni sono sempre concesse salvi i diritti dei terzi e non possono costituire titolo di prevalenza nella contesa sulla privata proprietà, salvo diversa prescrizione della legge.

Con disciplinare tecnico esecutivo del presente regolamento, approvato dalla Giunta Municipale, sono approvati:

- a. i procedimenti concernenti le occupazioni;
- b. le prescrizioni tecniche;

- c. gli oneri e gli accessori da corrispondere al Comune;
- d. gli aspetti procedurali generali e finali.

#### SEZIONE II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE

#### Articolo 20 - natura ed oggetto del canone

Il canone previsto dal presente regolamento è il corrispettivo che il concessionario si impegna a pagare a fronte di un provvedimento amministrativo di concessione o di autorizzazione emesso dal Comune di Fondi che gli consente di occupare un determinato spazio od area pubblica.

L'oggetto del canone è qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati. Non sono oggetto del canone i fabbricati e gli impianti di proprietà del Comune, anche se hanno natura demaniale, ad eccezione, se date in concessione, delle aree interne o di pertinenza degli edifici comunali se esse sono di norma aperte all'uso pubblico.

Sono equiparate alle aree di cui al comma precedente i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco.

È ugualmente presupposto del canone l'utilizzo del suolo comunale per la gestione della sosta a pagamento, nonché l'autorizzazione concessa al proprietario frontista avente per oggetto la libera disponibilità dell'area antistante al passo carrabile ancorché non contraddistinta da alcun manufatto.

#### Articolo 21 - soggetto passivo e titolarità del canone


Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto di suolo pubblico, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone. In caso di uso comune del suolo pubblico, è soggetto passivo ciascuno dei contitolari dell'occupazione.

Il suolo pubblico oggetto della concessione od autorizzazione deve essere utilizzato dal Concessionario per le finalità per cui è concesso e con le modalità e condizioni previste nell'atto stesso.

Ogni occupazione o utilizzo del suolo pubblico priva degli atti di preventiva concessione o autorizzazione è da considerarsi abusiva.

#### Articolo 22 - tipologia di autorizzazioni e concessioni

Per le occupazioni permanenti, ad eccezione dell'anno in cui è rilasciata la concessione iniziale, i canoni successivi al primo devono essere conteggiati su base annua, pari al canone stabilito per metro quadro di occupazione. Per il primo anno, il canone è rapportato alla effettiva durata dell'occupazione fino al 31 dicembre, con frazioni non inferiori al mese intero.



Le occupazioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salvo le eccezioni previste dal presente regolamento.

#### Articolo 23 - criteri generali in materia di gestione dei procedimenti relativi al canone.

La Giunta Municipale, nel Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei servizi di cui al comma 3 dell'Articolo 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ovvero in separata deliberazione organizzativa, individua il settore preposto alla gestione del procedimento per l'applicazione e la riscossione del canone.

Il dirigente del settore individua, all'interno della struttura, un responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e lo rende pubblico con atto di determinazione. Ogni ulteriore atto esecutivo, predisposto dall'Ufficio, relativo al procedimento di applicazione del canone, riporterà l'indicazione del responsabile del procedimento.

Il dirigente del settore individuato a termini del comma 1 è competente a ricevere le osservazioni i reclami ed i ricorsi relativi al procedimento applicativo e ad adottare i provvedimenti decisori connessi.

L'utente che a qualsiasi titolo richieda occupazione di suolo pubblico, qualora non sia esente a norma del presente regolamento, deve presentare apposita dichiarazione di impegno, conforme al modello allegato al presente regolamento, con la quale si vincola al versamento del corrispettivo dovuto per l'occupazione del suolo pubblico.

Nell'ottica della semplificazione dei procedimenti, ai fini del minore aggravio dell'utente, tutti gli uffici competenti a ricevere e ad istruire a qualunque titolo istanze per l'occupazione del suolo pubblico sono altresì competenti a ricevere la dichiarazione di impegno al pagamento del canone di occupazione di cui al precedente comma. Inoltre il cittadino, che richieda un'occupazione soggetta a canone, dovrà rivolgersi esclusivamente e soltanto all'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione finale.

L'istruttoria per il computo del canone e per lo stabilimento della durata e di tutto quanto necessario all'individuazione dell'obbligazione avviene sulla base di una scheda, predisposta dall'ufficio competente, che contenga i seguenti dati:

- la natura, l'ubicazione e la tipologia dell'occupazione;
- la durata della stessa;
- la superficie occupata;
- le generalità dell'occupatario, o del legale rappresentante in caso di società; nonché del presidente del comitato o di chi abbia, a termini statutari, la rappresentanza dell'ente associativo, comprensivo di codice fiscale e della partita IVA dell'impresa o della società.

Il responsabile del procedimento COSAP, accertata l'inesistenza di impedimenti all'ammissione a canone, determina l'importo per l'anno in corso, comprensivo delle spese d'istruttoria, commisurato per l'effettiva durata residua dell'anno fino al 31 dicembre se si tratta di occupazione permanente; e per l'effettiva durata in caso di concessione temporanea e predisporre un bollettino di conto corrente postale, che invia al richiedente al suo domicilio.

Comunica contestualmente all'ufficio competente a rilasciare il titolo autorizzatorio l'avvenuta liquidazione del canone.

Per le occupazioni esenti da canone il responsabile del procedimento COSAP rilascia una apposita dichiarazione di esenzione, trasmettendone una copia all'ufficio competente al rilascio del titolo autorizzatorio o concessorio.

L'ufficio competente ad autorizzare o concedere l'occupazione non può rilasciare il relativo titolo qualora il richiedente non depositi, assieme alla marca da bollo ove prescritta, l'attestazione di conto corrente postale comprovante l'avvenuto versamento del canone e delle spese di istruttoria. Nel titolo verrà indicato l'avvenuto pagamento di primo rilascio o l'esistenza della certificata esenzione.

Costituisce pregiudiziale causa ostativa all'ammissibilità di qualsiasi autorizzazione o concessione all'occupazione di suolo pubblico l'esistenza di morosità nei confronti del Comune di Fondi per debiti inerenti la TOSAP o la COSAP per lo stesso o per altri tipi di occupazione.

Nel caso di rilascio di titoli autorizzatori o concessori senza la preventiva acquisizione della dichiarazione di esenzione o senza aver acquisito la prova del pagamento del canone e delle spese di procedimento, il responsabile del procedimento relativo all'autorizzazione o concessione risponderà contabilmente del relativo danno erariale.

#### Articolo 24 - rinnovo delle concessioni od autorizzazioni

Le occupazioni permanenti sono considerate confermate per l'anno successivo se non viene data disdetta entro sessanta giorni prima della scadenza fissata nel titolo.

La proroga di una concessione temporanea deve essere richiesta prima della scadenza della concessione originaria, per modo da consentire all'Ufficio procedente la corretta esecuzione dell'istruttoria.

La concessione permanente può essere volturata, in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali, previa apposita domanda. La voltura della concessione non dà luogo a rimborso.

In caso di voltura della concessione permanente, il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento del canone per l'intero anno. Il canone versato vale anche, in caso di cessione o surrogazione, per il successore che dimostri di avere causa diretta con il concessionario e purché non siano modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata.

Per le occupazioni per le quali è prefissata la data di scadenza non è ammessa la cessione né la surrogazione, eccetto nel caso di cessione d'azienda, in cui il subentrante conserva il diritto di utilizzare la concessione per cui è già stato versato il canone, fino al termine previsto.

#### **Articolo 25 - trasferimento, revoca, mancato o ridotto utilizzo e proroga della concessione**

Il canone liquidato in base ad una concessione od autorizzazione è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, nell'ambito della superficie e della durata dell'occupazione, salvo nei casi di trasferimento, revoca e mancato o ridotto utilizzo della concessione per i quali si osservano le norme che seguono.

Il trasferimento della stessa concessione di occupazione da un luogo ad un altro su richiesta del concessionario comporta il pagamento anticipato della differenza del canone annuo dal giorno della nuova autorizzazione. Qualora il nuovo canone sia inferiore a quello versato, non si dà luogo ad alcun rimborso.

La concessione è revocata d'ufficio, con provvedimento motivato e con l'osservanza dei principi di cui alla L. 241/90:

- a) se non è stato corrisposto il canone previsto per l'anno precedente, senza necessità di preventivo interpellato o costituzione in mora da parte del Comune;
- b) se viene occupato suolo pubblico in misura maggiore di quella concessa, qualora il titolare della concessione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;
- c) se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi da quelli per il quale esso è stato concesso;
- d) per motivate ragioni di interesse pubblico ovvero per sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune. In tal caso se non è possibile trasferire la concessione su altra area (con compensazione del canone dovuto), il concessionario ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito senza nessun altro onere o indennità a carico del Comune.

In caso di mancato o parziale utilizzazione dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:

- a) Se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, il Comune provvederà all'annullamento della concessione dal semestre solare successivo alla constatazione dell'evento e al rimborso del rateo relativo dal giorno di presentazione della relativa domanda.
- a) Se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale del concessionario:
  - Per le concessioni permanenti: se la domanda è presentata e l'occupazione risulta rimossa entro il 30 giugno, sarà concesso il rimborso del canone relativo al secondo semestre altrimenti si procederà all'annullamento della concessione dall'anno successivo;
  - Per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di presentazione della domanda, purché essa sia stata presentata prima della cessazione dell'occupazione e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata.

#### **Articolo 26 - criteri per la determinazione della tariffa del canone**



La tariffa del canone è determinata dal Consiglio Comunale sulla base dei seguenti elementi:

- classificazione delle strade in ordine di importanza;
- entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- durata della occupazione;
- valore economico, dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

#### **Articolo 27 - classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in quattro categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine costituisce l'allegato B del presente Regolamento e ne è parte integrante.

#### **Articolo 28 - determinazione della tariffa**

La tariffa è determinata in base alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.

La tariffa base in riferimento alla quale è determinato il canone da corrispondere costituisce la tariffa ordinaria. Essa è unica per ciascuna delle categorie varie precisate, ed è fissata secondo i parametri dell'allegata tabella.


Sabvo che in prima applicazione, nella quale il Consiglio comunale determina la tariffa assieme all'approvazione del presente regolamento, le tariffe ordinarie sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione da allegare al bilancio di previsione, a norma dell'Articolo 54 del D. Lvo 15/12/97 n. 446.

L'oneroso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione di un aumento pari all'incremento medio annuo del costo della vita per le imprese, calcolato dall'I.STAT.

#### **Articolo 29 - determinazione del canone**

Il canone è commisurato alla superficie occupata, alla durata dell'occupazione, e alla relativa tariffa.

Le occupazioni di spazio soprastante e sottostante il suolo sono calcolate in base alla superficie prodotta dalla proiezione dell'oggetto della concessione sul suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.



In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni con arrotondamento al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali. La superficie così determinata non dà luogo al pagamento del canone qualora risulti inferiore al mezzo metro quadrato.

Il canone netto da versare è comprensivo di ogni altro canone riscuotibile dal Comune di Fondi per la medesima concessione e può essere maggiorato degli eventuali oneri che il Comune stesso deve sopportare per la manutenzione dell'area occupata manomessa per effetto dell'occupazione.

Per i mezzi pubblicitari il calcolo dell'occupazione viene effettuato calcolando la superficie di un metro in senso perpendicolare dalla proiezione verticale dell'impianto pubblicitario sul suolo.

#### Articolo 30 - modalità e termini per il pagamento del canone

##### CONCESSIONI TEMPORANEE.

Il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione e completato entro la data di scadenza della stessa.

La riscossione è gestita dal Comune in forma diretta. Il pagamento deve avvenire tramite posta a mezzo di c.c.p. o presso la Tesoreria Comunale ovvero nelle altre forme stabilite dall'Amministrazione Civica.

##### CONCESSIONI PERMANENTI.

Il pagamento del canone dovrà avvenire in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, qualora l'importo non superi la somma di € 775,00. In caso di somme di importo superiore, la prima rata, fino a € 775, entro la medesima scadenza; la seconda rata, del restante importo, entro il 30 aprile dell'anno di riferimento. In caso di ritardo nei pagamenti si applicheranno gli interessi legali oltre le spese connesse al recupero coattivo delle somme dovute.

Il pagamento del canone relativo all'anno di rilascio di concessione deve essere effettuato con le modalità relative alle concessioni temporanee, contestualmente al rilascio della stessa.

Il canone relativo agli anni successivi è riscosso dal Comune in conformità alle previsioni dell'art. 23.

Tutti i versamenti sono arrotondati all'unità di Euro, per difetto se la frazione è inferiore ai 50/100 e in incremento se la frazione è superiore ai 50/100.

#### Articolo 31 - occupazioni non assoggettate al canone

Sono oggettivamente escluse dall'applicazione del canone, nei limiti precisati da ciascuna di esse, le seguenti tipologie di occupazione:

- A. I balconi, le verande, i bow windows, e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le pensiline di alberghi, cinematografi e teatri;

- B. Le occupazioni di aree cimiteriali;  
C. Gli accessi carrabili e le riserve di parcheggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap;

D. La segnalatica, le pensiline, gli spazi pubblici riservati e le fermate relative ai taxi ed al trasporto pubblico di linea;

E. Gli innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione di servizi pubblici;

F. Le occupazioni per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;

G. Le occupazioni per l'esercizio di mestieri girovaghi nei limiti stabiliti dalla Civica Amministrazione;

H. Le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali, orologi, aste di bandiere, specchi parabolici, lampade, faretti e simili;

I. Le occupazioni effettuate mediante insegne, targhe, fregi, tende e loro proiezione al suolo;

J. Le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;

K. Le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;

L. Le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a 0,5 mq. e le occupazioni con sporgenza non superiore a cm. 4.

Sono soggettivamente escluse dall'applicazione del canone:

A. Le occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da Enti Pubblici di cui all'Articolo 87, comma 1 lettera c del D.P.R. 917/89 nonché da Enti registrati dall'anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze come Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per lo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi statuti. L'esenzione non si estende alle occupazioni per lo svolgimento di attività di carattere economico nonché agli interventi edilizi attuati per la costruzione e/o manutenzione degli edifici di proprietà o in uso a tali Enti;

B. Tutte le occupazioni di suolo pubblico effettuate per lo svolgimento di attività o iniziative direttamente riconducibili al Comune di Fondi ed alle sue aziende speciali e istituzioni;

C. Le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di servizi ovvero strutture di proprietà del Comune o destinate a diventare alla scadenza delle relative convenzioni. Qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di edifici privati, l'esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alla parte che è o diventerà comunale;

D. Le occupazioni temporanee per manifestazioni ed iniziative, per le quali non sia previsto l'ingresso a pagamento, aventi carattere politico, culturale, sociale, sportivo, sindacale, benefico, religioso per i primi 5 gg. continuativi di occupazione, ad eccezione delle parti eventualmente occupate con strutture utilizzate per attività economiche per le quali il canone è applicato, per il periodo in cui viene svolta l'attività, in base alla tariffa prevista per il commercio fuori dalle aree mercatali. Le aree non commerciali sono soggette invece, a decorrere del 6° giorno di occupazione, alla tariffa specifica prevista;

E. Le occupazioni temporanee effettuate per lo svolgimento di iniziative di carattere politico o sindacale, purché l'area non superi i 10 metri quadrati;

F. Le occupazioni poste in essere per la vendita di prodotti il cui utile sia interamente destinato a scopi benefici;

G. Le occupazioni di suolo pubblico per le quali le leggi dello Stato o della Regione prevedevano l'esenzione dalla "TOSAP" per favorire lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali.

Per gli impianti pubblicitari posizionati su suolo pubblico è dovuto il canone previsto dallo specifico regolamento.

#### **Articolo 32 - commisurazione del canone per occupazioni particolari**

Tenuto conto della natura contrattuale del canone, il Comune può, con deliberazione della Giunta Comunale e con atto esecutivo di detta deliberazione del dirigente del settore da cui dipende il responsabile del procedimento COSAP:

- A. stipulare con terzi convenzioni nelle quali il canone, sulla base dei valori previsti nel presente regolamento, può essere compensato in tutto o in parte con prestazioni di pubblico interesse o utilità il cui valore è determinato nella convenzione stessa;
- B. per eventi eccezionali, esposizioni e manifestazioni di rilevante interesse turistico per la città e per la realizzazione di riprese televisive, cinematografiche e multimediali di rilevante interesse culturale e produttivo per la città, determinare specifici canoni da corrispondere tenendo conto della superficie occupata e della tipologia dell'occupazione;
- C. determinare riduzioni o la esenzione del canone dovuto per occupazioni per manifestazioni a pagamento il cui utile è destinato a scopi benefici o umanitari.
- D. in presenza di più richieste di occupazione dello stesso luogo e in generale quando sia reso necessario da ragioni di trasparenza amministrativa, scegliere il concessionario con procedura di evidenza pubblica determinando il canone sulla base dell'offerta più vantaggiosa.

Per le zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che comportano rilevanti limitazioni al traffico veicolare o pedonale di durata superiore a 60 giorni, i canoni delle occupazioni connesse ad attività commerciali, artigianali o di servizi che si svolgono all'interno della zona, possono essere ridotte fino all'esenzione per il periodo interessato alla limitazione.

In specifici ambiti territoriali oggetto di progetti di riqualificazione urbana ovvero nell'ambito di programmi di sostegno per nuove attività imprenditoriali, la Giunta Comunale può deliberare una riduzione del canone dovuto per l'attivazione di nuove attività commerciali per un periodo massimo di 2 anni. Negli ambiti oggetto di progetti di riqualificazione urbana la Giunta Comunale potrà altresì ridurre, fino all'esenzione, il canone per le occupazioni con attrezzature di cantiere per il periodo necessario ai lavori di riqualificazione.

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato. Non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo, ma sono oggetto del canone specificatamente previsto gli eventuali accessi all'area con passi carrabili o svassi. Le tariffe sono riportate nell'unita tabella.

Per le occupazioni temporanee del suolo stradale la tariffa ordinaria del canone è aumentata:

- Del 20% se viene occupata anche parzialmente una corsia di marcia ovvero un controviale;
- Del 40% se viene interrotto un senso di marcia;
- Del 60% se l'occupazione comporta la chiusura della strada;

25

- Del 50% per lavori edili a carattere d'urgenza.

Il canone per spettacoli viaggianti è dovuto in base al mq. effettivamente occupati dalle singole attrazioni e la tariffa è articolata secondo l'allegata tabella.

Il canone per passi carrabili è determinato in base alla sua larghezza lineare. Esso non è frazionabile nel caso di multiproprietà del fabbricato relativo. In tal caso il Comune ha la facoltà di procedere alla riscossione del canone per l'intero importo nei confronti di uno qualsiasi dei condebitori, in applicazione dei principi della solidarietà.

Per le occupazioni effettuate da venditori ambulanti e produttori agricoli nelle aree mercatali e per le aree adibite al deposito dei banchi e delle attrezzature la tariffa è indicata nell'allegata tabella.

Il canone relativo all'occupazione con dehors è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare tavolini e sedie. La tariffa prevista per i dehors è raddoppiata qualora questi siano chiusi.

Per le occupazioni per traslochi la tariffa è determinata prendendo a base quella per "riserva di parcheggio su aree pubbliche per uso privato" prevista per la III categoria viaria, senza le maggiorazioni di cui al precedente comma 5. Per tali occupazioni il canone da corrispondere si determina moltiplicando per 8 la tariffa oraria relativa alla somma dei metri quadrati occupati nelle località di carico e di scarico e dà diritto ad una riserva di parcheggio complessivamente non superiore a 16 ore, comprese nella stessa giornata. Per i traslochi che prevedono un'occupazione superiore alle 16 ore nello stesso giorno, per le ore eccedenti le 16 si applica analiticamente la tariffa oraria. Per i traslochi effettuati in più giorni, nei giorni successivi al primo, si applica analiticamente la tariffa oraria. Gli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione stabiliscono il termine minimo entro il quale deve essere presentata la domanda. Tali uffici potranno, eccezionalmente, derogare dal termine, previo raddoppio del canone di occupazione.

#### **Articolo 33 - cavi e condutture per l'erogazione dei pubblici servizi**

Le occupazioni permanenti del territorio comunale realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono soggette ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, per la misura unitaria per utenza, stabilita dalla legge.

Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno a mezzo conto corrente postale intestato al Comune.

#### **Articolo 34 - decadenza ed estinzione della concessione**

Sono causa di decadenza della concessione.

1. il mancato versamento del canone o di eventuali altri diritti dovuti, stabiliti nella concessione entro i termini fissati nell'apposito provvedimento o nell'avviso di contestazione che effettua una ricognizione dell'inadempimento;

26

2. reiterate violazioni (almeno due nel corso dell'anno) del concessionario, anche tramite suoi collaboratori o dipendenti, delle condizioni e degli obblighi imposti con l'atto di concessione o delle norme del presente regolamento ovvero faccia un uso improprio o diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
3. mancata occupazione dello spazio senza giustificato motivo nei trenta giorni successivi alla data iniziale prevista nell'atto di concessione. Sono fatti salvi i diversi termini previsti dalla legislazione in materia di commercio su aree pubbliche a posteggio.

Sono causa di estinzione della concessione:

1. scadenza del termine di durata ove non venga rinnovato;
2. rinuncia del concessionario, da far pervenire per iscritto all'Ufficio competente;
3. morte o sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, fatti salvi i diritti degli eredi legittimi o le cause di successione nei rapporti giuridici regolati dalla legge;
4. la sentenza dichiarativa di fallimento o l'apertura di procedure concorsuali a carico del concessionario.

La decadenza è dichiarata dal Dirigente del Settore competente al rilascio della concessione, con provvedimento motivato che dispone i termini e le modalità di sgombero e di ripristino del suolo oggetto della concessione;

La decadenza non comporta restituzioni, nemmeno parziali, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

#### Articolo 35 - sanzioni e indennità di mora

Ferma restando la facoltà di revoca di cui all'Articolo 25, chiunque ometta, in quanto dovuto, il canone di occupazione del suolo e delle aree pubbliche, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da da € 328,00 a € 1311,98, da £ 635.090 a £ 2.540.350, e si applica congiuntamente alle altre sanzioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta eccezione di quanto stabilito nel comma successivo.

Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento si applicano, nella misura massima, le sanzioni previste dalla legge (Legge 448/98 e s.m.i.).

Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni. Per le sanzioni previste al comma 2 non è applicabile la definizione agevolata prevista dall'Articolo 16 della precitata legge 689/81.

Per il mancato o parziale versamento del canone si fa riferimento al tasso annuo d'interesse praticato dall'istituto di credito concessionario del servizio di tesoreria aumentato di quattro punti percentuali, per il calcolo dell'indennità di mora. Il tasso d'interesse di riferimento è quello praticato per la clientela ordinaria.

#### Articolo 36 - disposizioni finali

Alla restituzione delle somme indebitamente versate dall'occupante a titolo di canone si provvede o mediante compensazione sulle ratealità in corso o mediante buoni di economato o nella maniera che consenta il più rapido soddisfacimento delle ragioni creditorie, accertata incontrovertibilmente la spettanza del rimborso.

Il regime previsto dalla presente sezione del Regolamento di Polizia Urbana entrerà in vigore dal 01.01.2002. Entro il 31 dicembre 2001 tutte le concessioni rilasciate ed in corso di rilascio dovranno essere adeguata, con le opportune modifiche, a quanto disposto dal presente regolamento.

Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

### SEZIONE III DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE CAPO I MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI

#### Articolo 37 - Occupazioni per manifestazioni

Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare all'Amministrazione Comunale una richiesta di autorizzazione, da sottoporre ai competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione; strutture che si intende utilizzare; tecnica costruttiva degli impianti elettrici; modalità di smaltimento dei rifiuti.

L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardano parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale, sempre che siano rispettate le prescrizioni in materia di sicurezza e di pubblica incolumità vigenti.

In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.

L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.

Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela

dall'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

Qualora il promotore o il rappresentante dei promotori non sia presente od immediatamente reperibile si applica a suo carico la sanzione amministrativa pecuniaria da € 19,68 a € 78,72 - da € 38.100 a € 152.420

Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo. L'inosservanza di tale prescrizione generale, salvo non sia consentita deroga speciale, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 32,80 a € 131,20 - da € 63.510 a € 254.030.

L'autorizzazione per l'occupazione è comunque subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

Nel caso di manifestazioni multiple a carattere stagionale che posseggano particolari requisiti di meritevolezza, l'Amministrazione individua in via preventiva, in sede di conferenza dei servizi, le aree, i tempi e le destinazioni riservate, consentendo, con unico provvedimento, la fruizione delle aree pubbliche. A tal fine l'Amministrazione individua, anno per anno, le manifestazioni che ottengono, cumulativamente, il patrocinio comunale, indicando, con pubblico avviso, i termini per presentare le istanze di partecipazione ed i relativi requisiti.

L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è inoltre disciplinata da specifico regolamento.

Per i pubblici spettacoli in qualsiasi luogo tenuti è condizione imprescindibile, nei casi richiesti dalla legge, la verifica favorevole del sito da parte della Commissione Provinciale dei pubblici spettacoli, a norma dell'Articolo 80 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e relative norme regolamentari.

#### **Articolo 38 - Occupazioni con spettacoli viaggianti**

La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate, la cui individuazione avviene con ordinanza del Sindaco, la cui validità permane sino a successiva revoca.

Fermo restando le prescrizioni dettate dal Testo Unico delle Leggi di P.S., sono vietati gli spettacoli che, per contenuti della rappresentazione, per modalità di custodia degli animali, per l'illustrazione di scene o di qualsiasi altra rappresentazione idonea alla percezione sensoriale, possa costituire fonte di ribrezzo, offesa al decoro ed ai principi costituzionali della comunità democratica ovvero turbi i sentimenti di pietà per gli animali, e comunque in ogni caso in cui lo spettacolo in ogni sua forma costituisca turbativa per la pubblica tranquillità.

Chiunque eserciti lo spettacolo viaggiante in aree o su porzioni di aree non consentite è soggetto alla sanzione amministrativa da € 131,20 a € 524,79, da € 254.040 a € 1.016.140. Ferme restando le norme del codice penale e di leggi speciali; chiunque contravviene alle disposizioni del comma 2 è sottoposto alla sanzione amministrativa da € 328,00 a € 1311,98, da € 635.090 a € 2.540.350.

### **CAPO II OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

#### **Articolo 39 - Occupazioni con elementi di arredo**

A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

Analogha occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1., anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, e le occupazioni abbiano l'idoneità ad incidere in maniera rilevante sullo stato dei luoghi mediante elementi fissi, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali.

In ogni caso le autorizzazioni possono essere rilasciate solo a favore di titolari di diritti reali o di godimento che dimostrano che dinostrano di essere in regola con le norme in materia di urbanistica ed edilizia.

Chiunque omette di richiedere l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico con elementi di arredo, ferma restando l'applicazione delle norme del codice della strada, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 127.020 a € 508.070. Nel caso in cui il titolare abusi del titolo autorizzatorio è soggetto alla sanzione amministrativa da € 32.30 a € 131,20, da € 63.510 a € 254.030.

#### **Articolo 40 - Occupazioni con strutture pubblicitarie**

### **SUB I - DEFINIZIONI**

E' da considerare "insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

E' da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Si definisce "cartello" quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi: esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

Si considera "striscione, locandina e standard" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

E' da qualificare "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna, né come cartello, né come manifesto, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Nel termine generico "altri mezzi pubblicitari", indicato negli articoli successivi, sono da ricomprendere i seguenti elementi inerenti la pubblicità: insegne, segni orizzontali reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, striscioni, locandine e standardi.

#### **SUB 2 - DIMENSIONI**

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dal Sub 1, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di sei metri quadrati, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di venti metri quadrati.

Il limite di superficie di cui al comma precedente viene ridotto da sei a tre metri quadrati se i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari sono installati lungo o in prossimità delle strade, fuori dai

centri abitati capoluoghi di Provincia, entro la distanza di chilometri cinque dal cartello di indicazione del centro abitato.

#### **SUB 3 - CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI NON LUMINOSI**

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.

Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore di m. 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti dal Sub 5 comma 8, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscono una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

#### **SUB 4 - CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI**

Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.

Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

#### **SUB 5 - UBICAZIONE LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA**

Lungo e in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è vietata l'affissione di manifesti come definiti al Sub 1.

Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, salvo quanto previsto al successivo comma 4, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) m. 3 dal limite della carreggiata;
- b) m. 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) m. 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) m. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) m. 150 prima dei segnali di indicazione;
- f) m. 100 dopo i segnali di indicazione;
- g) m. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- h) m. 250 prima delle intersezioni;
- i) m. 100 dopo le intersezioni;
- l) m. 200 dagli imbocchi delle gallerie;
- m) m. 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.

Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle pertinenze di esercizio delle strade;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
- f) sui ponti e sottoponti;
- g) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

La norma di cui al comma 2 e quella di cui al comma 3 limitatamente al posizionamento in curva, non si applica per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 3 m. dal limite della sede stradale, nel rispetto delle prescrizioni delle leggi speciali.

Le distanze indicate al comma 2, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 3 m. da limite della carreggiata.

Fuori dai centri abitati è autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia, di un solo cartello pubblicitario di indicazione delle stazioni di rifornimento di carburante e delle stazioni di servizio, della superficie massima di 3 mq. ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. I cartelli non possono essere collocati a distanza inferiore a 200 m. tra di loro e dagli altri cartelli.

Lungo le strade e in prossimità delle stesse è ammessa la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre, sempre che siano rispettate le distanze minime previste dal comma 2. Nel caso in cui ciascun cartello abbinato ad un

servizio abbia una superficie di esposizione inferiore a 1,00 mq., non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari.

I segni orizzontali reclamanistici sono ammessi unicamente:

- a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
  - b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.
- Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui al comma 2 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

L'esposizione di striscioni, locandine e standard è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltretutto durante i trenta giorni precedenti e le quarantotto ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli standard le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dal comma 2 si riducono a 100 m.

E' prevista la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 10 minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

E' vietata la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

#### **SUB 6 - UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO.**

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi il 5% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, sempre che gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazioni e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.

Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq. per ogni servizio prestato.

#### **SUB 7 - AUTORIZZAZIONI.**

Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda presso l'Ufficio Urbanistica, allegando, oltre alla documentazione amministrativa richiesta dal Comune una autodichiarazione, redatta ai sensi delle leggi di semplificazione amministrativa, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Alla domanda deve essere allegato un bozzetto del messaggio da esporre e una planimetria in duplice copia ove è riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione. Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a cartelli o altri mezzi

pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti. La domanda e gli eventuali documenti a corredo devono essere in regola con le vigenti leggi sul bollo.

L'Ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie della planimetria riportando sulla stessa gli estremi di ricevimento.

L'Ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione, dopo aver assunto il prescritto parere dal Settore Polizia Locale. In caso di diniego, questo deve essere motivato.

L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile: essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma 1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'Ente competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

#### **SUB 8 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE.**

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'articolo 61, comma 9, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripresentando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

#### **SUB 9 - TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE.**

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente caratteri incisi i seguenti dati:

- a) Amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

2. La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.



#### **SUB 10 - CANONI CONCESSORI E D'ALTRA NATURA - RINVIO**

Per quanto concerne il pagamento per gli oneri concessori e dei canoni pubblicitari si rinvia al prescritto regolamento comunale in materia di pubblicità ed affissioni

#### **SUB 11 - VIGILANZA**

L'Ente vigila, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Lo stesso Ente vigila anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che dovrà provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'Ente, valutate le osservazioni avanzate entro dieci giorni dal soggetto, provvede d'Ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma 1 del Codice della Strada il quale trasmette le proprie segnalazioni all'Ente per i provvedimenti di competenza.


Limitatamente in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici di interesse storico o artistico, la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'Ente per i provvedimenti di competenza.

Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione, se non rispondenti al disposto del presente articolo, devono essere rimossi entro le 48 ore successive alla notifica del verbale di contestazione a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'Ufficio.

Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di 48 ore dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede d'Ufficio.

Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.

Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico. La



collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.

Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.

Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non nel rispetto delle norme del piano di tutela paesaggistica regionale e previo nulla osta delle Autorità preposte al rispetto del vincolo.

E' fatto divieto di apporre qualsiasi strumento pubblicitario sui sostegni della segnaletica stradale e complementare.

E' fatto obbligo di installare le segnalazioni pubblicitarie in modo da non turbare il legittimo godimento dell'altrui proprietà e in modo da garantire l'incolumità dei terzi.

Fuori dei casi previsti dal Codice della Strada, dai Regolamenti sul commercio e dagli altri regolamenti speciali e fermi restando i provvedimenti in materia di recupero dei tributi, chiunque installi mezzi pubblicitari in violazione delle presenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € da € 131,20 a € 524,79 da € 254,040 a € 1.016,140.

Chiunque collochi mezzi pubblicitari in aree soggette a tutela paesaggistica è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 328,00 a € 1311,98 da € 635,090 a € 2.540,350

#### CAPO III

ESECUZIONE DEI LAVORI, MANUTENZIONE OPERE E ATTI VIETATI

### Articolo 41 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Settore Lavori Pubblici che provvederà all'immediato avviso al Settore Polizia Locale Urbana e Rurale per gli adempimenti conseguenti in caso di modifiche al corso pedonale e veicolare.

La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, e comunque non oltre le 48 ore salvo il caso di motivata urgenza, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla

programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico. Gli oneri di istruttoria e di sopralluogo per le modifiche alla viabilità e per gli interventi di prima verifica dell'Ufficio Tecnico sono a carico del richiedente, secondo le tariffe in vigore.

Quando le opere interessino beni di proprietà comunale, è fatto obbligo al responsabile dei lavori, o al committente, richiedere la visita di collaudo al fine di accertare l'esecuzione a regola d'arte del ripristino.

Si applicano le sanzioni di cui all'Articolo 21 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nel caso di omessa richiesta di collaudo da parte dei soggetti tenuti a richiederlo, gli stessi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento da € 328,00 a € 1311,98, da € 635,090 a € 2.540,350.

### Articolo 42 - Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di interventi manutentivi da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25.

L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.

L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.

E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1., di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.

L'autorizzazione di cui al comma 1. è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio, subordinato all'applicazione di apposita segnaletica.

inadempimento, le spese occorrenti verranno addebitate al concessionario e rimosse nei termini e con le modalità previsti dall'Articolo 68 del DPR n. 43/88.

#### **Articolo 44 - Attraversamenti ed occupazioni stradali in generale.**

Gli attraversamenti e le occupazioni di strade possono essere realizzati mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo. Essi si distinguono in:

- a) attraversamenti trasversali, se interessano in tutti o in parte la sezione della sede stradale e delle fasce di rispetto;
- b) occupazioni longitudinali, se seguono parallelamente l'asse della strada entro i confini della sede stradale e delle fasce di rispetto;
- c) misti, se si verificano entrambe le condizioni precedenti.

La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni deve tener conto della sicurezza e fluidità della circolazione sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento e dell'occupazione medesimi, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso sono osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.

#### **Articolo 45 - Soggetti legittimati alla esecuzione degli attraversamenti.**

Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione o concessione per gli attraversamenti stradali e le occupazioni stradali di cui al precedente articolo, possono fare istanza esclusivamente enti e società concessionari di servizi. Possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni a privati cittadini esclusivamente per attraversamenti ed occupazioni che non abbiano recapito in impianti per l'erogazione di servizi.

#### **Articolo 46 - Attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate.**

Gli attraversamenti stradali in sotterraneo sono posizionati in appositi manufatti o in cunicoli e pozzetti e sono realizzati, con sistema a spinta degli stessi, nel corpo stradale e devono essere idonei a proteggere gli impianti in essi collocati ed assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale. La deroga all'uso del sistema a spinta è concessa solamente nel caso di comprovata impossibilità a causa della conformazione del terreno. I cunicoli, le gallerie di servizi, i pozzetti e gli impianti sono dimensionati in modo da consentire la possibilità di effettuare interventi di manutenzione senza che ciò comporti manomissione del corpo stradale o intralcio alla circolazione. I cunicoli, le gallerie ed i pozzetti sono, comunque, realizzati in modo da consentire la collocazione di più servizi in un unico attraversamento. Non è consentita la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti e la cui presenza contrasti con norme di sicurezza. L'accesso all'attraversamento avviene mediante pozzetti collocati, di norma, fuori della fascia di pertinenza stradale e, salvo casi di obiettiva impossibilità, a mezzo di manufatti che non insistono sulla carreggiata.

La profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo, misurata dal piano viabile di rotolamento, non può essere inferiore a metri 1. In caso di attraversamento, mediante manomissione del piano viabile, gli scavi dovranno essere eseguiti su metà carreggiata alla volta. Subito dopo la posa delle condutture, il cavo dovrà essere completamente riempito con calcestruzzo a q.li 2 di cemento.

Si applicano in quanto compatibili le norme in materia di collocazione di passi carrabili. Le spese di primo sopralluogo e per l'impianto della relativa segnaletica accedono a carico del richiedente.

Chiunque, esercente l'attività di riparazione di veicoli, occupi pubblico suolo senza autorizzazione è soggetto alle sanzioni di cui all'Articolo 18. Quattora, nell'esercizio delle operazioni autorizzate sul pubblico suolo, non si osservino tutte le cautele atte alla prevenzione degli sversamenti di liquidi carbo-idrocarburi e non venga assicurata la nettezza dei siti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 32,80 a € 131,20 - da € 63,510 a € 254,030.

#### **Articolo 43 - Esecuzione dei lavori di privato interesse interessanti la proprietà comunale**

Chiunque debba eseguire opere di qualsiasi natura, che interessino, in tutto o in parte, la proprietà comunale, deve munirsi di autorizzazione o concessione, a seconda della natura dell'intervento.

Nel provvedimento di autorizzazione o concessione dovrà stabilirsi che sia dato preavviso all'Ufficio tecnico dell'Ente dell'inizio dei lavori di costruzione o di manutenzione entro il termine massimo di tre mesi dal rilascio. Qualora, entro tale termine, i lavori non siano iniziati la concessione dovrà ritenersi decaduta.

Prima della scadenza del termine suddetto, l'interessato potrà presentare istanza motivata diretta ad ottenere la proroga per un massimo di 60 giorni. Il provvedimento dovrà contenere il termine di ultimazione dei lavori che non potrà essere superiore ad un anno dal rilascio del provvedimento.

Durante l'esecuzione dei lavori, i funzionari incaricati dell'Ufficio tecnico avranno sempre libero accesso al cantiere, sia per controllare che vengano osservate tutte le condizioni della concessione, sia per fornire disposizioni e prescrizioni all'atto dell'esecuzione dei lavori.

Il cantiere dovrà essere dotato di un adeguato segnalamento nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Articolo 31 del Regolamento di esecuzione del Codice stradale.

Le opere da eseguirsi non devono recare danno al piano viabile e, se pertinenze, né aggravare all'Ente proprietario al fine della manutenzione stradale ordinaria e straordinaria.

La manutenzione, delle opere eseguite e del corpo stradale e sue pertinenze, è sempre a carico dell'utente per l'intera durata della concessione o autorizzazione.

L'Ufficio Tecnico preposto, può prescrivere l'esecuzione delle opere necessarie nell'interesse del transito e della proprietà stradale.

L'inosservanza di tali prescrizioni comporta la revoca della concessione o autorizzazione oltre alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI del Codice della strada. L'Ente proprietario è comunque sollevato da ogni responsabilità civile e penale per danni che dovessero derivarne ai terzi durante l'esecuzione dei lavori e per mancata osservanza delle prescrizioni impartite al fine della manutenzione. In caso di

situazione i sostegni verticali sono ubicati, ove possibile, nel rispetto delle distanze e degli eventuali franchi di sicurezza e, in ogni caso, al di fuori della carreggiata.

#### **Articolo 47 - Autorizzazione o concessione per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni stradali.**

L'Ente proprietario della strada, quando rilascia l'autorizzazione o concessione per l'attraversamento o la occupazione stradale, può prescrivere che nel corso dell'esecuzione dei lavori siano osservate norme tecniche a quelle di cui al precedente articolo e, nei casi di impegno totale della carreggiata per periodi di tempo prolungati, può richiedere la previsione di apposite deviazioni in sito o in percorsi alternativi.

L'autorizzazione o concessione ad eseguire i lavori per la costruzione e la manutenzione dei manufatti di attraversamento o di occupazione può essere accompagnata dalla stipulazione di una convenzione tra l'Ente proprietario della strada concedente e l'Ente concessionario nella quale devono essere stabiliti:

- a) la data di inizio e di ultimazione dei lavori e di ingombro della carreggiata;
  - b) i periodi di limitazione o deviazione del traffico stradale;
  - c) le modalità di esecuzione delle opere e le norme tecniche da osservarsi;
  - d) i controlli ed ispezioni e il collaudo riservato al concedente;
  - e) la durata dell'autorizzazione o concessione;
  - f) il deposito cauzionale per fronteggiare eventuali inadempienze dell'utente sia nei confronti dell'Ente proprietario della strada che dei terzi danneggiati;
  - g) la somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle sedi stradali;
- In particolare le convenzioni possono avere carattere generale per la regolamentazione degli attraversamenti e per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali, provvedendo contestualmente ad un deposito cauzionale. In tal caso i dati alle lettere a), b) ed e) e le eventuali specifiche prescrizioni attinenti il singolo attraversamento o la singola occupazione stradale sono indicati nel provvedimento di concessione.

#### **Articolo 48 - Istituzione del servizio opere pubbliche di rilevanza privata**

Il Sindaco, previa deliberazione conforme della Giunta Municipale, può ordinare che l'esecuzione di tutte le opere che interessino le aree e le pertinenze di proprietà pubblica vengano svolte esclusivamente da impresa individuata a mezzo gara ad evidenza pubblica che garantisca le operazioni d'intervento tecnico secondo un disciplinare e in base a norme tecniche preventivamente approvate in sede di capitolato d'oneri.

Nel caso in cui l'Amministrazione istituisca il servizio di cui al comma 1, chiunque intenda effettuare opere d'interesse privato destinate ad attraversare la sede stradale, è tenuto a presentare domanda all'Ufficio Tecnico comunale, contenente, oltre le generalità del committente, l'indicazione dell'immobile privato cui le opere pervengano e quanto altro vulga ad identificare la legittimità dell'opera presuppuesta, dovrà allegare un progetto, predisposto da tecnico abilitato, idoneo a specificare l'oggetto dell'intervento, le finalità dello stesso, opportunamente corredato dei disegni tecnici necessari all'esecuzione dell'opera.

Nel provvedimento di accoglimento dell'istanza l'Ufficio Tecnico, sulla base di tariffe predisposte in sede di capitolato generale di affidamento del servizio, adeguatamente annualmente sulla

Gli attraversamenti trasversali con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori della carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna. L'accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata.

Negli attraversamenti trasversali sopraelevati il franco, sul piano viabile nel punto più depresso, deve essere maggiore o uguale al franco prescritto dalla normativa per i ponti stradali compreso il maggior franco di sicurezza e fatte salve le diverse prescrizioni previste dalle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto.

Le occupazioni longitudinali in sotterraneo sono, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata, possibilmente alla massima distanza dal margine della stessa, salvo che non vengano adottati sistemi meccanizzati di posa degli impianti e salvo nei tratti attraversanti centri abitati, e sempre che non siano possibili soluzioni alternative. Per la profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso di manufatti protettivi delle occupazioni longitudinali in sotterraneo che insistono sulla sede stradale, si applicano le disposizioni previste per gli attraversamenti trasversali. In caso di occupazioni longitudinali mediante manomissione del piano viabile, i cavi, subito dopo la posa delle condutture, dovranno essere riempiti, fino a dieci centimetri sopra l'estradosso della conduttura, con materiale sabbioso, la restante sezione mediante la posa del misto granulare stabilizzato a cemento, con dosaggio minimo di Kg. 70 di cemento per ogni metro cubo di impasto.

Sia negli attraversamenti trasversali che nelle occupazioni longitudinali eseguiti mediante manomissione del piano viabile e sue pertinenze, il materiale di riempimento sarà ben costipato in modo da evitare, in seguito, avvallamenti e deformazioni. Il corpo stradale e sue pertinenze dovranno essere ricostruiti con quelle precise modalità in cui si trovano all'atto della loro manomissione e in conformità dello stato delle tratte stradali contigue, alle quali debbono raccordarsi in modo perfetto. Il ripristino della pavimentazione dovrà essere eseguito con strato di conglomerato bituminoso (binder) di spessore di cm. 10 (dieci) che verrà posto dopo aver eseguito lo scavo di alloggiamento nel misto cementato. Il tappeto di usura da eseguire non prima di mesi 6 (sei) dello spessore di cm. 3 (tre), dovrà essere ripreso per una larghezza minima di metri 3 (tre) con conglomerato bituminoso del tipo chiuso con graniglia di prima categoria aventi una percentuale almeno del 2,5% degli inerti; perfettamente raccordato con la pavimentazione esistente in modo da ottenere una superficie senza visali. Qualora la striscia di larghezza di metri 3 (tre) dovesse deformare la sagoma trasversale, si dovrà intervenire a bitumare tutta la sede stradale. Gli eventuali delineatori rimossi per l'esecuzione dei lavori dovranno essere ricollocati esattamente nella stessa posizione e ben allineati. I lavori di ripristino stradale dovranno essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio tecnico, al quale dovrà essere inviata tempestiva comunicazione.

Le occupazioni longitudinali sopraelevate sono, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale ed i sostegni verticali sono ubicati, fatte salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto, ad un'altezza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più un franco di sicurezza. Si può derogare da tale norma quando le situazioni locali non consentono la realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno delle pertinenze di servizio. In tale

base degli indici di aumento del costo della vita e non superiori al tasso di crescita programmato dell'inflazione, provvederà alla liquidazione degli oneri.

L'inizio dei lavori è subordinato al versamento della somma liquidata quale corrispettivo dell'intervento, comprensiva degli oneri d'istruttoria.

Al termine dell'opera il soggetto incaricato rilascia al richiedente un documento di garanzia, vistato da tecnico comunale, attestante l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e che la responsabilità delle opere stesse rimane a carico dell'impresa assegnataria del servizio.

Le stesse disposizioni valgono per le attività di manutenzione e per gli ampliamenti degli impianti tecnologici.

Chiunque esegue lavori interessanti la proprietà pubblica, quando sia stato istituito il servizio lavori pubblici d'interesse privato, senza richiedere l'intervento, per tramite dell'Amministrazione, dell'impresa all'uopo individuata, soggiace alla sanzione amministrativa da € 656,00 a € 2.623,96, da € 1.720,180 a € 5.080.700. E' facoltà del Comune operare la rimozione coattiva delle opere, insistenti sulla proprietà pubblica, eseguite in spregio delle presenti norme.

#### Articolo 49 - Atti vietati.

Su tutte le strade comunali, e loro pertinenze, è vietato:

- a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterare la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
- b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
- c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
- d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
- e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
- f) gettare o depositare rifiuti o materiale di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
- g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
- h) scaricare senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
- i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa;
- j) eseguire l'aratura dei campi ad una distanza inferiore a 1 metro dal confine stradale.
- k) lo spargimento di fango e detriti provenienti dai campi, causato dalla non corretta regimazione delle acque meteoriche anche in situazione di eccezionalità delle precipitazioni.

Chiunque viola i divieti di cui al comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 98,40 a € 455,02, da € 190.530 a € 881.050, oltre alla sanzione accessoria d'obbligo del ripristino dei luoghi secondo le norme del Capo I, sezione II, del Titolo VI, del Codice della strada.



#### Articolo 50 - Occupazioni per traslochi

Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, una delle quali in bollo, al Comando del Corpo di Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

Accertato che nulla osti, la Sezione del Corpo di Polizia Municipale restituisce la copia in bollo sulla quale ha apposto il visto autorizzante e inoltra l'altra copia, pure vistata, al competente ufficio della Circoscrizione Amministrativa, che provvede a darne comunicazione all'ufficio competente per l'applicazione dei tributi dovuti.

L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata a cura del richiedente, a cui carico sono altresì poste le spese di istruttoria.

Le violazioni al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 39,36 a € 157,44 - da € 76.210 a € 304.840 e si applicano congiuntamente al responsabile dell'impresa di traslochi ed al committente.

#### Articolo 51 - Occupazioni del soprassuolo

Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende sottili, di bracci, fanali e simili.

Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di bracci e fanali e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento Edilizio e dalle norme particolari del presente Regolamento ed alle relative norme tecniche allegate, con particolare riguardo all'anello del centro storico.


Il richiedente è tenuto a depositare la richiesta di autorizzazione al Dirigente del Settore Urbanistica, in regola con il bollo, corrispondendo i previsti oneri d'istruttoria anche per il sopralluogo da parte della Polizia Locale.

Si applicano le sanzioni di cui all'Articolo 18.

#### Articolo 52 - Occupazioni di altra natura

L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.

Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. È consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili, sempre che non producano limitazione alla libera fruibilità del marciapiede, con particolare riguardo ai mezzi di locomozione per disabili.



L'amministrazione favorisce la collocazione di elementi di arredo che, nel rispetto delle norme di decoro, risultino eco-compatibili e siano tese a ridurre od elidere le limitazioni fisiche ai portatori di disabilità, previa approvazione del competente settore urbanistica. A tal fine le istanze dirette all'applicazione di occupazioni la cui finalità primaria sia quella di assicurare la fruizione di servizi commerciali e sociali, oltre alle agevolazioni previste dalla legge, non è soggetta ad oneri di istruttoria.

Si applicano le sanzioni di cui all'Articolo 18.

#### **Articolo 53 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme**

L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'Articolo 18, comma 3. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

Con specifico provvedimento della Amministrazione comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

Si applicano le sanzioni previste dall'Articolo 20 del Codice della Strada.

### **SEZIONE IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI**

#### **Articolo 54 - Occupazioni con strutture precarie di riparo e di accomodamento**

Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di strutture precarie di riparo ed accomodamento quali tende, sedie, tavolini, vasi piantumati di delimitazione, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici dettati in proposito dalla ripartizione urbanistica e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.

Le precedenti disposizioni di cui al comma 1, valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.

Le occupazioni di cui ai commi precedenti, ricadenti nell'anello del centro storico di cui all'Articolo 3, sono soggette alle speciali prescrizioni di cui alle norme tecniche allegate.

L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata con comunicazione semplificata da parte del titolare interessato. In tal caso, qualora le condizioni di esercizio siano le medesime dell'originario rilascio o la modifica degli elementi di arredo non sia rilevante, è sufficiente la

produzione della domanda, in regola con le leggi di bollo, attestante in via autocertificativa il mantenimento delle condizioni generali di esercizio.

Tutte le occupazioni, nonché le insegne pubblicitarie devono essere conformi ai modelli ed ai tipi di cui all'allegata tabella.

L'autorizzazione è rilasciata e conservata a condizione che venga effettuato il pagamento della tassa di occupazione del pubblico suolo.

E' altresì requisito fondamentale per il mantenimento dell'autorizzazione che siano sempre e comunque garantite le condizioni di perfetta igiene e nettezza dell'area autorizzata e che venga rispettata tassativamente la superficie assentita.

Qualora l'occupazione non rientri nelle previsioni del codice della strada al contravvenitore dell'obbligo di munirsi di autorizzazione ovvero all'obbligo di rispettare le condizioni generali e speciali del titolo si applica la sanzione da € 65,60 a € 262,39, da € 127.020 a € 508.070

Oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie è obbligatoria la sospensione per giorni quindici dell'autorizzazione. In caso di recidiva può essere alternativamente disposta la sospensione per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni o la revoca dell'autorizzazione.

All'atto del rilascio dell'autorizzazione il beneficiario si impegna, sottoscrivendo apposito disciplinare, a tenere indenne l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi danno verso terzi derivante dall'installazione dei beni d'arredo mobile e dalla responsabilità in ordine alla custodia notturna e durante gli orari di chiusura dell'esercizio.

#### **Articolo 55 - Occupazioni per temporanea esposizione**

In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientati e Architettonici e dai competenti uffici regionali.

In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

La richiesta di autorizzazione presentata da cittadini non appartenenti all'area comunitaria europea è subordinata alla dimostrazione della titolarità del permesso di soggiorno rilasciato per uno dei motivi abilitanti l'esercizio dell'attività per cui si richiede l'autorizzazione.

L'autorizzazione è subordinata alla sottoscrizione di un apposito disciplinare standardizzato di esercizio, la cui violazione determina la decadenza del titolo autorizzatorio.



Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 65,60 a € 262,39, da € 127.020 a € 508.070

#### Articolo 56 - Occupazioni per esposizione di merci

A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente a consentire l'agevole circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.

I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Gli esercizi attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate con provvedimento della Giunta Municipale, ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate.

In ogni caso le autorizzazioni sono soggette all'imprescindibile condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

E' in ogni caso fatto obbligo all'esercente tenere in ogni tempo pulita l'area dell'occupazione e quelle immediatamente prospicienti.

Ferme restando le norme per il recupero dei tributi inerenti l'occupazione, chiunque violi le norme del presente articolo, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di circolazione stradale, è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:

- a. per le occupazioni difformi per tipologia da quelle autorizzate: da € 39,36 a € 78,72, da € 76.210 a € 152.420;
- b. per l'esposizione di generi alimentari ad altezza inferiore ad un metro dal suolo da € 32,30 a € 131,20, da € 63.510 a € 254.030
- c. per l'omessa pulizia del sito da € 32,30 a € 131,20, da € 63.510 a € 254.030

In caso di commissione di almeno due sanzioni nel corso dell'anno solare di riferimento è disposta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non inferiore a giorni 30. In caso di ulteriore violazione a seguito della contestata recidiva, si dispone la revoca del titolo con divieto di conseguirlo per anni due.

#### Articolo 57 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche a posteggio o in occasione di fiere e mercati - rinvio

La disciplina della vendita su aree pubbliche non mercatali è disciplinata dallo specifico regolamento.

Si applicano in quanto compatibili, e in via sussidiaria, le norme accessorie del presente Regolamento.

#### Articolo 58 - Commercio in forma itinerante - rinvio

La disciplina del commercio in forma itinerante è disciplinata dallo specifico regolamento.

Si applicano in quanto compatibili, e in via sussidiaria, le norme accessorie del presente Regolamento.

#### Articolo 59 - Mestieri girovaghi

Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano o comunitario, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea, subordinata alla titolarità del permesso di soggiorno.

L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale. La Giunta Municipale può, con propria deliberazione, escludere temporaneamente o definitivamente l'esercizio dei mestieri girovaghi nelle aree ritenute di eccezionale rilievo artistico, storico, paesaggistico o in quelle zone cittadine di rispetto dei luoghi di culto.

Oltre quanto espressamente disposto dall'Articolo 121 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, dalle relative norme regolamentari e loro modificazioni ed integrazioni, nonché quanto eventualmente rilevato in materia penale, l'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore di automotoveicoli dà luogo all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 98,40 a € 455,02, da € 190.530 a € 881.050 e alla decadenza d'ogni beneficio, provvidenza, autorizzazione, presa d'atto e simili atti autorizzatori rilasciati dal Comune.



**TITOLO IV  
SULLE ACQUE INTERNE**

**SEZIONE I  
DISPOSIZIONI SULLA BALNEAZIONE E SULLA NAVIGAZIONE**

**Articolo 60 - Balneazione**

Il divieto di balneazione nel mare, nei canali, torrenti e laghi è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.

Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini lacustri, oggetto di tutela ambientale assoluta ed i canali della bonifica.

L'Ufficio Demanio Finalità Turistiche disciplina, con propria ordinanza, le norme di dettaglio da osservarsi nel corso della stagione balneare, secondo quanto disposto dal Codice della Navigazione.

**Articolo 61 - Navigazione fluviale**

La navigazione fluviale è soggetta alle disposizioni vigenti ed al regolamento emanato dal Consorzio di bonifica.

**Articolo 62 - Modelli navali**

Salvo quanto prescritto dalla competente Autorità marittima sul mare, è vietato far navigare modelli navali sui corsi d'acqua in regime di pubblica tutela senza autorizzazione, da richiedersi per singoli casi al Comando della Polizia Municipale.

L'inosservanza della presente disposizione è soggetta alla sanzione amministrativa da € 19,70 a € 78,80, da 38.100 a € 152.400.

**Articolo 63 - Disciplina degli approdi e delle attività imprenditoriali - rinvio**

La disciplina degli approdi, dei pontili, degli ormeggi, degli arenili, delle attività di noleggio e rimessaggio di imbarcazioni da diporto e quanto altro attenga la polizia della navigazione, è regolamentata dal Codice della Navigazione ed è soggetta, nei limiti della subdelega conferita dalla Regione Lazio ad autorizzazione dell'Ufficio Gestione Demanio finalità turistiche.

**TITOLO V  
TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

**Articolo 64 - Disposizioni generali**

Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

In ogni caso, salvo deroghe da richiedersi specificamente per iscritto, con istanza in regola con il bollo e con il pagamento degli oneri d'istruttoria, è fatto divieto di esercitare mestieri od attività, anche occasionali, imprenditoriali, artigiane, di spettacolo e simili, secondo il seguente calendario:

- orario invernale, dal 21 ottobre al 21 maggio: dalle ore 14.00 alle ore 15.30 e dalle 20.00 alle 07.00;
- orario estivo, dal 22 maggio al 20 ottobre: dalle ore 14.00 alle 16.00 e dalle 21.00 alle 08.00.
- per i locali di pubblico spettacolo, nei limiti della tolleranza fonica prevista dai vigenti provvedimenti normativi, è consentita la protrazione dell'orario nel periodo estivo fino alle ore 24.00.

I Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente l'uso di normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque eserciti mestieri rumorosi od incomodi, ovvero non rispetti gli orari previsti dal presente regolamento, è soggetto alla sanzione da € 98,40 a € 455,02, da € 190.530 a € 881.050.

**Articolo 65 - Lavoro notturno**

Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 20 e le ore 7.

L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 20 e le ore 7 è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle Unità Sanitarie Locali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Chi utilizza apparecchi ad emissione sonora e musicale o qualunque altra fonte di rumori molesti in dispregio delle presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa da € 98,40 a € 455,02, da € 190,530 a € 881,050.

#### Articolo 69 - Strumenti musicali

Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Si applica la medesima sanzione di cui all'Articolo 44.

#### Articolo 70 - Dispositivi acustici antifurto

Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono usare ogni accorgimento affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare complessivamente i dieci minuti primi.

Per i sistemi di cui al comma 2 è prescritto che gli stessi, oltre ad essere impiantati ed esercitati a norma delle vigenti disposizioni tecniche, siano provvisti di un'adeguata lampada intermittente, di colore arancio, che sia idonea a rendere immediatamente riconoscibile l'immobile cui l'antifurto perviene.

Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1..

In caso di inosservanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo precedente.

#### Articolo 66 - Spettacoli e trattenimenti

I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8.

Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Speciali deroghe possono essere concesse dal Sindaco, su domanda motivata e previo parere del Settore Polizia Locale, in occasione di celebrazioni religiose, feste o eventi di rilievo per la comunità cittadina.

Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, non assicura che i suoni non siano percepibili all'esterno negli orari sopra indicati, soggiace alla sanzione amministrativa da € 131,20 a € 524,79, da € 254,040 a € 1.016,140. In caso di recidiva nel corso dell'anno solare le sanzioni si raddoppiano. In caso di recidiva reiterata infrabiennale, non è ammesso il pagamento in forma ridotta e si applica una sanzione da un minimo di € 500,00 a € 5.000,00, da € 968,135 a € 9.681.350.

#### Articolo 67 - Circoli privati

Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 42, commi 1. e 2..

#### Articolo 68 - Abitazioni private

Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.

La violazione delle presenti norme, salva l'applicazione di disposizioni normative speciali, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa da € 131,20 a € 524,79, da £ 254,040 a £ 1.016,140.

## TITOLO VI MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

### Articolo 71 - Tutela degli animali domestici

Oltre ai casi contemplati dal codice penale, in ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.

È vietato abbandonare animali domestici.

È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

Chiunque abbandona animali domestici è soggetto alla sanzione amministrativa da € 656,00 a € 2.623,96, da £ 1.270,180 a £ 5.080,700. Il responsabile è inoltre tenuto a rifondere al Comune le spese di mantenimento dell'animale domestico fino alla sua migliore allocazione.

Chi conduce i cani al guinzaglio dalla bicicletta o da altro veicolo, salva applicazione di disposizioni speciali, è soggetto alla sanzione da € 19,70 a € 78,80, da £ 38,100 a £ 152,400.

### Articolo 72 - Protezione della fauna selvatica

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15, lett. b), del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.

È fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.

Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Si applicano le norme speciali regolanti la materia.

### Articolo 73 - Divieti specifici

A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.

È vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

Ferma restando l'applicazione delle norme del codice penale e delle leggi speciali, si applica la sanzione amministrativa da € 131,20 a € 524,79, da £ 254,040 a £ 1.016,140. Alla contestazione delle violazioni di cui al presente articolo consegue la revoca dei titoli autorizzatori che costituiscono occasione della violazione stessa.

### Articolo 74 - Animali molesti

Oltre quanto previsto dal Codice Penale. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.

Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo ad adottare ogni utile predisposizione affinché i versi dell'animale non costituiscono disturbo della quiete pubblica e privata.

Ove la diffida non venga rispettata, oltre all'applicazione delle maggiori sanzioni previste dal Regolamento, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario a spese del contravventore.

Si applica la sanzione amministrativa da € 65,60 a € 262,39, da £ 127,020 a £ 508,070

### Articolo 75 - Mantenimento dei cani

In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare gli stessi.

Fermo restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.

Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provocano al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.

Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5, ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.

La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene - illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fine di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.

*A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.*

*I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.*

*È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.*

*In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.*

*Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione da € 65,00 a € 262,39, da € 127.020 a € 508.070*

#### **Articolo 76 - Trasporto di animali su mezzi pubblici**

*Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'Ufficio Tecnologico-Ambientale.*

#### **Articolo 77 - Animali liberi**

*Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.*



## **TITOLO VII NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI**

### **Articolo 78 - Esposizione dei prezzi**

*Oltre a quanto previsto in generale dalle norme sulla pubblicità dei prezzi, i titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi. Si applicano le sanzioni contemplate nell'Articolo 22 comma 3 del Decreto Legislativo 114/98.*

### **Articolo 79 - Servizi igienici**


*Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme di legge, da tenersi a disposizione dei frequentatori e serbati in condizioni decorose quanto a pulizia e funzionalità. Devono essere rispettate le norme tecniche per la predisposizione di servizi igienici a favore delle persone portatrici di disabilità.*

*L'esercente che non osservi la presente disposizione, salva l'applicazione di disposizione speciale, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 131,20 a € 524,79, da € 254.040 a € 1.016.140.*

### **Articolo 80 - Amministrazione degli stabili**

*Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore, qualora risulti obbligatorio per legge o comunque sia stato eletto.*

*In caso di omessa affissione si applica la sanzione amministrativa da € 32,30 a € 131,20, da € 63.510 a € 254.030, della violazione rispondono solidalmente i condomini e con essi l'amministratore.*



**TITOLO VIII**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Articolo 81 - Disciplina sanzionatoria - Rinvii**

*La disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie e delle modalità di irrogazione è contenuta nel capo I della L. 24 novembre 1981, n. 689.*

*Autorità competente ad irrogare le sanzioni è il Dirigente del Settore Polizia Locale Urbana e Rurale, cui sono indirizzati i ricorsi avverso gli atti di accertamento degli organismi a ciò preposti, tramite il Comando o Ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha redatto l'atto di accertamento.*

*Per quanto non espressamente contenuto nel presente regolamento si rinvia al regolamento edilizio e suoi corollari, ai regolamenti di nettezza urbana ed alle altre fonti in quanto compatibili.*

*Alla contestazione dell'occupazione abusiva in ogni sua forma, di aree pubbliche, all'esercizio di attività o mestieri incompatibili consegue l'obbligo del sequestro delle cose che servirono per la violazione. Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'Articolo 19 della L. 24 novembre 1981, n. 689*

*L'importo delle sanzioni previste nel presente regolamento sono aggiornate sulla base degli indici di incremento del costo della vita annualmente comunicato dall'Istituto Nazionale di statistica, in analogia con le previsioni di adeguamento delle norme del Codice della Strada.*

**Articolo 82 - Disposizioni transitorie**


*L'adeguamento di tutte le strutture pubblicitarie, delle occupazioni temporanee, dei dehors, delle tende e simili, deve avvenire entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Giunta Municipale può, con propria deliberazione, prorogare il termine di adeguamento per non più di sei mesi.*

*Per le occupazioni esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, è determinata la cessazione di efficacia delle stesse al 31.12.2001. I titoli ancora in corso di validità ulteriore verranno convertiti alle condizioni del presente regolamento. Per i titoli in scadenza è fatto onere ai titolari, qualora interessati, a formulare nuova istanza alle vigenti condizioni.*

**Articolo 83 - Abrogazioni**

*Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 93 del 24 maggio 1941 e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.*

*Resta in vigore fino al 31.12.2001 il Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.*



**OCCUPAZIONI PERMANENTI**

Occupazione annua al mq

Occupazione ordinaria spazi sovrastanti e sottostanti, al mq

occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (30%)

Passi carrabili - fisso

occupazioni per autovetture su stalli riservati ad eccezione delle auto per invalidi

Per produttori agricoli

Per le occupazioni da svolgersi sull'isola pedonale tra Piazza IV Novembre a Piazza Unità d'Italia: aumento del 20% delle tariffe di I categoria

Per le occupazioni del sottosuolo da parte di aziende erogatrici di servizi ed energie: £ 1250 ad utenza censita entro il 31 dicembre

I CAT	II CAT	III CAT	IV CAT
100000	60000	40000	30000
50000	30000	20000	15000
30000	18000	12000	9000
30000	30000	30000	30000
100000	60000	40000	30000
50000	30000	20000	15000

**OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

Occupazione giornaliera, per mq

Occupazione ordinaria spazi sovrastanti e sottostanti, al mq

Occupazione con tende e simili - riduzione tariffa al 30% - tassazione della sola parte

sporgente dai banchi od aree per le quali è stato già corrisposto il canone

Occupazioni effettuate per fiere, feste, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate

con installazione, di giochi, divertimenti e spettacoli viaggianti

Occupazioni effettuate da produttori agricoli per la vendita dei loro prodotti

Attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

occupazione con autovetture ad uso privato su aree a ciò destinate dal Comune

occupazioni realizzate per l'esercizio di attività edilizia:


Fino a 60 giorni:

Oltre i 60 giorni e per il periodo residuo

occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche culturali e sportive:

occupazioni a favore di ONLUS e occupazioni rientranti nel patrocinio del comune

I CAT	II CAT	III CAT	IV CAT
10000	6000	4000	3000
5000	3000	2000	1500
3000	1800	1200	900
13000	7800	5200	3900
5000	3000	2000	1500
2000	1200	800	600
6000	4000	3000	1500
5000	3000	2000	1500
7000	5000	5000	3500
2000	1200	800	600
GRATIS	GRATIS	GRATIS	GRATIS

**ALLEGATO B AL REGOLAMENTO  
ELENCO DELLE STRADE E DEGLI ALTRI SEDIMI DELLA CITTA' CON LA  
CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA APPLICAZIONE DEL CANONE PER  
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE AI SENSI DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997 N. 446.**

Strade del centro storico: Piazza De Gasperi, area piazza IV Novembre – Corso Vittorio Emanuele, Corso Italia, Piazza Unità d'Italia Via Giulia Gonzaga, Via dei Colonna, Piazza Porta Vescovo, Piazza Matteotti, Piazza S. Pietro, Piazza VI Novembre, Corso Appio Claudio fino a Piazza S. Maria, via Ponte Nuovo, Via Cesare Balbo, via Toniolo, viale XXIV Maggio e strade adducenti e confluenti: **CATEGORIA I**

Strade ricomprese nell'anello di prima circonvallazione, ad esclusione dei siti di cui alla precedente categoria: (L'anello di I circonvallazione è delimitato dalle seguenti strade: Via Roma, Via dei Latini, via dei Volsci, via degli Osci, via Arnale Rosso, via Appia Nuova, via Damiano Chiesa, via Fabio Filzi, via Nazario Sauro), comprese le stesse strade; nonché tutta la fascia litoranea dalla SS. 237 Flacca fino al mare;: **CATEGORIA II;**

Via Roma dall'incrocio con via N. Sauro all'intersezione con via Acquachiarà; via Fosselle S. Antonio, via delle Fornaci, via Sassari, via Cuneo, via Cristoforo Colombo, via Lazio, via Portone della Corte, via Appia lato Itri fino al Piazzale ai Caduti della P.S., via F. Evangelista via Ungaretti, via Galimberti, via Fucito, via Arnale Rosso verso via Feudo comprese via Capua e via Benevento, via Salerno, via Bari, via Palermo e via Novara, via Feudo al delimitare a nord-est col Canale Pedemontano fino al lago delle Sette Cannelle, SS. 637 fino all'incrocio di via Acquachiarà: **CATEGORIA III**

Zona 167, Spinete, Madonna delle Grazie fino al M.O.F.; Zona S. Antonio e Salto; altre frazioni e Borghi non ricompresi nelle aree di cui sopra: **CATEGORIA IV**